



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

La strage di Portella della Ginestra (1° maggio 1947): profili
sostanziali e processuali

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Emanuela Fugazza

Correlatore:

Tesi di laurea di
Giulia Loffredo
Matr. 490881

Anno accademico 2024/2025

INDICE

Introduzione.....	1
CAPITOLO 1- I FATTI E IL CONTESTO	4
1 La situazione socio-politica nella Sicilia del Dopoguerra	4
1.1 L’operazione Husky, l’AMGOT e il ruolo della mafia.....	5
1.2 La questione agraria.....	8
1.3 Il separatismo siciliano nel secondo dopoguerra.....	13
2 Il bandito Giuliano.....	19
2.1 La criminalità nella Sicilia del Dopoguerra: borsa nera, banditismo e mafia ..	20
2.2 Salvatore Giuliano e la sua banda.....	24
2.3 “Di sicuro c’è solo che è morto”	29
3 Da Portella della Ginestra alle stragi del 22 giugno 1947	34
3.1 Antefatti	35
3.2 1° maggio 1947.....	38
3.3 I fatti del 22 giugno 1947	42
CAPITOLO 2- PROFILI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE.....	46
1 Il contesto penale di riferimento.....	46
2 L’esclusione del movente politico: riflessi sulla qualificazione giuridica dei fatti .	48
3 La fattispecie di banda armata	55
3.1 Profili storico-sistematici dei delitti contro la personalità dello Stato.....	57
3.2 La fattispecie di banda armata nel codice Rocco e gli orientamenti giurisprudenziali in tema di banda armata.....	68
3.3 I delitti associativi: dal <i>crimen laesae maiestatis</i> , all’ <i>association de malfaiteurs</i> , fino alla moderna associazione per delinquere.....	77
4 La fattispecie di strage.....	88
4.1 Dai reati di pericolo comune ai delitti contro l’incolumità pubblica.....	89

4.2 La fattispecie di strage tra storia e diritto	94
4.3 Strage comune e strage politica: cenni agli orientamenti giurisprudenziali nei processi per le stragi dell'Italia repubblicana	97
CAPITOLO 3- PROFILI DI DIRITTO PENALE PROCESSUALE.....	103
1 Il codice di procedura penale del 1930	103
2 Le indagini preliminari	107
2.1 Il rapporto giudiziario del 4 settembre 1947	112
3 La sentenza di rinvio a giudizio.....	117
4 Il giudizio di primo grado.....	121
4.1 I memoriali di Salvatore Giuliano	122
4.2 La chiamata di corresponsabilità	126
4.3 Il comportamento degli organi di polizia	131
4.4 Il dispositivo della sentenza della Corte di Assise di Viterbo.....	134
5 Il giudizio di secondo grado: analisi della sentenza del 10 agosto 1956.....	135
Considerazioni conclusive.....	142
Bibliografia.....	146

Introduzione

“Primo maggio di sangue a Piana degli Albanesi”¹: così titolava in prima pagina il Giornale di Sicilia di venerdì 2 maggio 1947. Nello stesso Giornale si leggeva:

“L’orrenda strage di Portella della Ginestra, che nel giorno consacrato alla festa del lavoro fecondo, ha piombato nel lutto e nella sofferenza tante e tante famiglie di lavoratori della terra siciliana, riempie di sdegno e di amarezza l’anima di ogni cittadino, a qualsiasi categoria esso appartenga”².

Il giornale faceva riferimento all’eccidio consumatosi il 1° maggio 1947 a Portella della Ginestra, in provincia di Palermo, dove migliaia di persone si erano riunite, come da tradizione, per celebrare la Festa del Lavoro. I festeggiamenti furono improvvisamente interrotti da una sparatoria che provocò undici morti e ventisette feriti; alle vittime iniziali si aggiunsero successivamente ulteriori decessi in conseguenza delle gravi ferite riportate.

All’eccidio fece seguito un lungo e complesso procedimento penale, celebrato innanzi alla Corte di Assise di Viterbo per *legittima suspicione*, che individuò quali esecutori materiali della strage Salvatore Giuliano e i componenti della sua banda. Proprio le vicende giudiziarie connesse alla strage di Portella della Ginestra, considerate nei loro profili sia sostanziali sia processuali, costituiscono l’oggetto del presente lavoro.

Come osservò Pietro Manali³, nonostante il contesto storico, nazionale e internazionale, in cui la strage si consumò appaia oggi profondamente mutato, e quegli eventi sembrano ormai lontani nel tempo, le conseguenze dell’eccidio di Portella della Ginestra hanno proiettato i loro effetti ben oltre l’immediato

¹ Archivio di Sato di Viterbo, Fascicolo n. 13/50 Corte d'Assise Viterbo, *Foglio del quotidiano "Il Giornale di Sicilia" Edizione Straordinaria con un articolo dedicato alla Strage di Piana degli Albanesi*, busta 6, vol. Z, f. 621, in Archivio Digitale, URL: <https://archiviodigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/2474753>, ultimo accesso: 24/02/2026

² *Ibid*

³ Pietro Manali, *Presentazione*, in Manali (a cura di), *Portella della Ginestra, 50 anni dopo (1947-1997)*, I, *Atti del Convegno (Piana degli Albanesi, 28-30 aprile 1997)*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1999

dopoguerra. La strage rappresentò, infatti, un tragico antecedente di dinamiche destinate a ripetersi negli anni successivi e contribuì a delineare assetti politico-istituzionali che avrebbero caratterizzato l'Italia per lungo tempo.

“Portella mantiene una fortissima carica emotiva che fa emergere “a fior di pelle” le profonde sensibilità che hanno dato vita ad un’identità ancora oggi viva, e porta con sé una altrettanto forte spinta evocativa che contiene, soprattutto per i giovani ma non solo per loro, una lezione formidabile. Fra quelle pietre antiche si impara, o si ricorda, che bisogna combattere fino in fondo per ciò in cui si crede; si impara da che parte stare: dalla parte della giustizia, della libertà e della solidarietà, ovunque esse si trovino e da chiunque siano rappresentate, tutelate e difese; si impara a stare dalla parte anche di chi è creditore di giustizia, di libertà, di legalità e di solidarietà”⁴.

Accanto a tali ragioni di ordine storico e civile, il presente lavoro trova fondamento anche in una motivazione di carattere metodologico e documentale. Il fascicolo n. 13/50 della Corte di Assise di Viterbo, contenente gli atti giudiziari relativi al processo per la strage di Portella della Ginestra, fu versato all’Archivio di Stato di Viterbo nel 2004 privo di strumenti di ricerca e in evidente stato di alterazione dell’originario ordinamento delle carte⁵. Al fine di tutelare e rendere fruibile tale patrimonio documentario, prevalentemente costituito da carte sciolte soggette a deterioramento, è stato avviato un progetto di digitalizzazione su impulso del direttore dell’Archivio. Il 21 maggio 2024 l’Istituto centrale per gli archivi ha reso pubblico il progetto di digitalizzazione del fascicolo processuale relativo alla strage di Portella della Ginestra, che ha prodotto complessivamente 34.369 oggetti digitali. La documentazione processuale, raccolta in quattordici faldoni, comprende gli atti istruttori del 1947, gli interrogatori, i verbali dibattimentali e le sentenze pronunciate nel 1952 e nel 1956.

⁴ *Ibid*

⁵ Angelo Allegrini, *Introduzione*, in Ministero della cultura, Archivio di Stato di Viterbo, *Inventario fascicolo n° 13/50 Corte d’Assise Viterbo. Processo contro Giuliano Salvatore. Strage Portella della Ginestra*.

La digitalizzazione e pubblicazione del fascicolo n. 13/50 agevola notevolmente l'accesso ai documenti originali, consentendo un'analisi e una ricostruzione dell'*iter* processuale basata su fonti dirette e limitando il rischio di letture approssimative o condizionate da interpretazioni ideologiche.

La tesi si articola in tre parti. Nel primo capitolo verrà ricostruito il contesto storico in cui l'eccidio si consumò, anche in considerazione del ruolo svolto dalla figura di Salvatore Giuliano nel secondo dopoguerra, intrecciata alle vicende dello sbarco alleato in Sicilia, ai tentativi separatisti dell'EVIS e alle resistenze agrarie e mafiose nei confronti delle rivendicazioni contadine sostenute dal Partito Comunista e dal Partito Socialista. Nel secondo capitolo saranno analizzati i profili penali sostanziali, con particolare attenzione alle imputazioni di banda armata e strage e alle riflessioni storico-giuridiche che esse sollecitano. Il terzo capitolo sarà infine dedicato all'esame dei profili processuali, attraverso l'analisi delle principali fasi del lungo e articolato procedimento penale relativo alla strage di Portella della Ginestra.

CAPITOLO 1- I FATTI E IL CONTESTO

1 La situazione socio-politica nella Sicilia del Dopoguerra

La strage di Portella della Ginestra si configura come l'apice delle tensioni socio-politiche che segnarono la Sicilia nel decennio compreso tra il 1940 e il 1950.

In proposito, nelle prime pagine della sentenza della seconda Corte di Assise di Appello di Roma del 10 agosto 1956 si legge:

“Le tristi vicende dell'ultima guerra, che portarono dovunque in Italia desolazioni e lutti, e l'occupazione militare degli Alleati ebbero in Sicilia ripercussioni e conseguenze del tutto particolari; rotto l'equilibrio politico, economico e sociale, nel generale disagio che ne derivò, riaffiorarono con crescente intensità quei mali endemici a sfondo politico-sociale, prodotto di fattori storici, economici, ambientali e nel rinnovato contrasto degli interessi e delle passioni, tornarono sul tappeto, con urgenza di attualità, problemi antichi non ancora soluti.”⁶

In quel periodo storico nell'isola si succedettero una serie di eventi e processi storici profondamente intrecciati fra loro. Dal punto di vista sociale proseguirono le lotte contadine, si formarono bande armate che inizialmente si presentavano come prodotto delle condizioni di vita (banditismo sociale) ma saranno poi, almeno alcune di esse, coinvolte nello scontro politico⁷; si diffuse il mercato nero. Dal punto di vista politico rileva invece il rapido sviluppo del movimento separatista nonché, più in generale, la ripresa dell'attività politica a seguito dell'autorizzazione, nel 1944, alla costituzione dei partiti politici⁸.

⁶ Pietro Manali (a cura di), *La strage di Portella della Ginestra, III, Documenti (sentenza di Roma, 10 agosto 1956)/ raccolti, scelti e introdotti da Giuseppe Casarrubea*, Salvatore Sciascia Editore, Palermo 2001, pp. 72-73

⁷ Umberto Santino, *Il banditismo in Sicilia nel Secondo dopoguerra*, in Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Rete degli archivi per non dimenticare, 2012, URL: <https://memoria.cultura.gov.it/it/web/memoria/w/il-banditismo-in-sicilia-nel-secondo-dopoguerra-di-umberto-santino-2012->, ultimo accesso: 19/11/2025, p. 1

⁸ *Ibid*

1.1 L'operazione Husky, l'AMGOT e il ruolo della mafia

Punto di svolta nel periodo storico che si vuole analizzare è lo sbarco delle truppe anglo-americane sulle coste siciliane, la c.d. operazione Husky. Lo sbarco alleato in Sicilia avvenne nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943 ed ebbe come importanti conseguenze il crollo del regime fascista, l'occupazione militare, la svolta a favore delle potenze alleate nonché, soprattutto, lo sconvolgimento della vita sociale, economica e politica siciliana e l'ingresso in una fase di transizione che si sarebbe conclusa molti anni dopo⁹.

L'invasione della Sicilia, insieme ad altri obiettivi militari, fu pianificata durante la conferenza di Casablanca, tenutasi tra il 12 e il 24 gennaio 1943, alla quale parteciparono, fra gli altri, il leader del Regno Unito, Winston Churchill, e quello degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt; Stalin non vi poté partecipare perché la battaglia di Stalingrado (agosto 1942- febbraio 1943) richiedeva la sua presenza in URSS.

Lo sbarco degli alleati sulle coste siciliane si rivelò decisivo per il successivo corso degli eventi, sia per la posizione e importanza strategica e militare dell'isola, sia per il suo carattere di territorio storico italiano¹⁰.

L'ottava armata britannica guidata dal generale Montgomery sbarcò nel tratto di spiaggia tra Pachino ed Avola, mentre la settima armata americana guidata dal generale Patton prese terra tra Gela e Licata¹¹. Comandante supremo delle forze alleate era il generale Eisenhower. Gli italo-tedeschi risposero con una formazione male organizzata, a capo della quale fu messo il generale Alfredo Guzzoni con il

⁹ Fausto Pietrancosta, *Alle origini della Sicilia contemporanea. Il secondo dopoguerra tra separatismo e vocazione autonomista: contesto storico e riflessi politico-istituzionali*, Diacronie, Studi di Storia Contemporanea, Dossier: Luoghi e non luoghi della Sicilia contemporanea: istituzioni, culture politiche e potere mafioso, N. 3 2|2010, URL: https://www.studistorici.com/2010/07/30/pietrancosta_origini_dossier_3/, ultimo accesso: 19/11/2025, pp. 1-2

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Angelo La Bella, Rosa Mecarolo, *Portella della Ginestra, La strage che ha cambiato la storia d'Italia*, Teti Editore, Milano 2003, p. 7

generale Kesserling alle dirette dipendenze¹². Complessivamente gli anglo-americani invasero la Sicilia con 885.000 uomini, 4.000 aerei, 3.000 navi, 1.600 mezzi da sbarco. Nonostante l'invasione non fu semplice come era stato invece pronosticato, le operazioni si conclusero il 17 agosto 1943 e permisero agli alleati di aprire il nuovo fronte europeo, dando inizio alla campagna d'Italia.

In merito al ruolo della mafia in questa fase della storia siciliana vi è un dibattito che vede schierati da un lato storici come R. Mangiameli, E. Patti, S. Lupo, F. Renda che negano l'intervento della mafia nello sbarco alleato, sostenendo invece che il coinvolgimento della mafia abbia riguardato non l'invasione in sé, ma il periodo immediatamente successivo, quello del governo alleato in Sicilia. Dall'altro lato sono invece schierati storici come M. Pantaleone, N. Tranfaglia, M. J. Cereghino, G. Casarrubea che assegnano alle cosche una parte attiva nella preparazione ed esecuzione dello sbarco¹³. Secondo quest'ultima tesi, un intervento cruciale fu quello del boss mafioso italo-americano Salvatore Lucania, meglio conosciuto come Lucky Luciano: quest'ultimo avrebbe collaborato attivamente con i servizi segreti USA, chiamando a raccolta i suoi "fedeli", per il successo dello sbarco in Sicilia¹⁴. In Sicilia, invece, al coordinamento delle operazioni avrebbe provveduto Calogero Vizzini, noto come don Calò, influente mafioso originario di Villalba, considerato "il capo dei capi" dalla stampa italiana dell'epoca.

Per quel che riguarda il periodo successivo allo sbarco, l'amministrazione alleata in Sicilia (AMGOT, acronimo di "Allied Military Government of Occupied Territories") durò sette mesi ed ebbe come uomo chiave Charles Poletti, inviato da Roosevelt in Italia inizialmente come Civil Affairs Officer e poi incaricato di ripristinare le strutture necessarie all'amministrazione del territorio occupato.

¹² Pietrancosta, *Alle origini della Sicilia contemporanea*, cit., p. 2

¹³ Ciro Dovizio, *Verità o falsificazione? Gli alleati e la mafia sulle pagine dell'Ora (1958-1963)*, in "Biblos", n. 5 (2019), 3ª Serie, pp. 105-123, URL: <https://doaj.org/article/a8b4b05d39db4ab1af71e26642057630>, ultimo accesso: 19/11/2025, pp. 107-108

¹⁴ La Bella, Mearolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 6

Il modello amministrativo scelto dagli alleati fu quello del governo indiretto, che consentì di coinvolgere le élites locali nella gestione del potere, garantendo così una interlocuzione con le “gerarchie naturali”: i notabili locali, l’aristocrazia, la Chiesa cattolica e, in quanto parte integrante del sistema di potere di ampie aree dell’isola, la mafia¹⁵.

In effetti, non furono poche le nomine di capi mafia, da parte dell’amministrazione alleata, alla guida di alcuni comuni siciliani; fra le altre, si può ricordare quella di Calogero Vizzini a sindaco di Villalba. Gli occupanti attribuirono alla mafia il compito di ristabilire e salvaguardare l’ordine pubblico; si pensò infatti che la mafia potesse stabilizzare le tensioni sociali, nonché contenere i fenomeni del banditismo e del mercato nero, che avevano preso ad imperversare subito dopo l’invasione¹⁶.

Quale testimonianza di quanto appena scritto si può riportare una parte di un documento del NARA del 27 aprile 1944, inviato da Vincent J. Scamporino (agente dell’OSS, “Office of Strategic Services”) al capo del Secret Intelligence USA, Whitney Schepardson, con oggetto “attività politiche ed economiche della vecchia mafia”.

“È noto che la cavalleresca “vecchia mafia” si sta riorganizzando in tutta la Sicilia, ma non deve essere confusa con le bande di delinquenti che per anni si sono spacciati per mafiosi. La sua guida, che ha operato clandestinamente durante il fascismo, prende ora parte attiva alle questioni politiche ed economiche dell’isola con l’obiettivo di “aggiustare le cose in Sicilia”. Dal punto di vista politico, la mafia ha decisamente assunto una linea separatista filoamericana. [...] I vari leader mafiosi raccontano [...] che “la Sicilia potrebbe diventare la quarantanovesima stella della bandiera americana”. È noto che tale attività [...] si sta radicanando nelle province dell’interno, dove

¹⁵ Ciro Dovizio, *Verità o falsificazione*, cit., p. 114

¹⁶ *Ibid*

la parola della mafia è legge. Secondo fonti attendibili, i leader mafiosi affermano di parlare a nome del novanta per cento della popolazione”¹⁷

L’agente Scamporino informava in questo modo le autorità americane che, per amministrare i territori siciliani, dovevano fare affidamento sulla mafia, che si poneva anche come baluardo contro i partiti di sinistra¹⁸.

Le conseguenze di tali circostanze furono un ulteriore sviluppo e rafforzamento della mafia e il suo penetrare in tutti i settori della vita civile e politica dell’isola¹⁹.

Il 15 dicembre 1943 il comitato consultivo alleato per l’Italia approvò il trasferimento all’amministrazione italiana dei territori liberati a sud dei confini di Salerno, Potenza, Bari, della Sicilia e della Sardegna. La potestà del governo militare alleato terminò ufficialmente l’11 febbraio 1944 e tutti i poteri furono attribuiti alle autorità italiane.²⁰

1.2 La questione agraria

“Ogni vicenda politica o sociale in Sicilia [...] ha sempre avuto, come componente fondamentale, la questione agraria, dominata da un motivo centrale e sempre presente: da una parte i contadini alla ricerca disperata della proprietà della terra, dall’altra i proprietari di essa risolti ad impedirlo con ogni mezzo.”²¹

L’aspirazione della popolazione contadina alla proprietà terriera ha origini remote e fu causa di sanguinose rivolte e repressioni. Come messo in luce dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, istituita con la legge 1720/1962, nella relazione sui rapporti tra mafia e banditismo

¹⁷ Nicola Tranfaglia, *Come nasce la Repubblica: la mafia, il Vaticano e il neofascismo nei documenti americani e italiani, 1943-1947*, Bompiani, Milano 2004, p. 117

¹⁸ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 11

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Pietrancosta, *Alle origini della Sicilia contemporanea*, cit., p. 4

²¹ Camera dei deputati, Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (legge 20 dicembre 1962, n. 1720), *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, 10 febbraio 1972, Doc. XXIII, n. 2sexies, p. 22

in Sicilia²², con la fine della feudalità, nel 1812, la distribuzione delle terre demaniali ai contadini non avvenne, nonostante il loro buon diritto. Le terre furono invece incorporate alle proprietà dei possidenti, attraverso espedienti pseudo-legali.

I diritti di Uso Civico sulle terre private e demaniali usurpati dai latifondisti non furono restituiti alle popolazioni rurali nemmeno con l'Unità d'Italia, come invece era stato promesso da Garibaldi in cambio dell'aiuto dei contadini contro i Borboni, nel 1860. Ai contadini fu allora promessa, come premio di consolazione, una distribuzione delle terre recuperate dall'abolizione della "mano morta" e dalle espropriazioni dei beni dell'Asse ecclesiastico²³, ma anche questa promessa non fu mantenuta.

Nel 1893 vi fu una durissima repressione delle agitazioni contadine ordinata da Francesco Crispi, da cui risulta il carattere conservatore della democrazia prefascista e la sua volontà di mantenere sostanzialmente immutata la situazione economico-sociale ereditata²⁴.

Nel secondo dopoguerra la realtà agraria siciliana era ancora dominata dai latifondisti e dai gabellotti che ne gestivano i feudi. Contadini, braccianti e disoccupati portavano avanti la lotta per l'assegnazione delle terre, organizzati nei sindacati e sostenuti dai partiti di sinistra, avendo come principale obiettivo la fine del latifondo e dei rapporti di potere su di esso²⁵. Pio La Torre, vittima dalla mafia, nel descrivere la vita delle famiglie di braccianti e di contadini poveri nel periodo postbellico, affermò: "mancavano nelle case i più elementari servizi igienici; si dormiva col mulo o con la capra nella stessa stanza e ci si lavava a turno in una bacinella. Si soffriva davvero la fame. I braccianti ed i contadini partecipavano

²² Ibid

²³ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 16

²⁴ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, cit., p. 23

²⁵ Gabriele Montalbano, *La repressione del movimento contadino in Sicilia (1944-1950)*, Diacronie, Studi di Storia Contemporanea: Sulle tracce delle idee, 29/12/2012, URL: http://www.studistorici.com/2012/12/29/montalbano_numero_12/, ultimo accesso: 19/11/2025, p. 1

all'occupazione dei fondi spinti dalla miseria e dalla disperazione, sapendo di sfidare la violenza della mafia e del sistema di potere mafioso”²⁶.

Il 19 ottobre 1944 fu approvato il Decreto Legislativo Luogotenenziale per la concessione ai braccianti delle terre incolte, non sufficientemente coltivate o confiscate ai fascisti, il c.d. decreto Gullo, dal nome dell'allora Ministro dell'Agricoltura Fausto Gullo. Affinché le disposizioni previste dal decreto che dava in concessione le terre trovassero applicazione correttamente e in tempi brevi, i contadini presero ad occupare simbolicamente le terre incolte dei latifondi. I grandi proprietari terrieri si opposero con ogni mezzo alle rivendicazioni contadine; per loro, difendere il latifondo dalle occupazioni contadine significava difendere il proprio peso politico e ruolo sociale²⁷.

Fino al 1949 i contadini occupavano le terre solo per mettere pressione alle commissioni provinciali, che dovevano valutare le domande per la concessione dei lotti, e non per prendere possesso effettivo delle terre stesse. Gli occupanti si recavano in massa dal paese fino ai feudi incolti e lì piantavano una bandiera: il tricolore italiano, quella rossa comunista o quella bianca democristiana. Una volta occupata la terra, i contadini spesso realizzavano atti simbolici, che potevano consistere nel dissodamento di una piccola parte del terreno, nel tracciare un solco con l'aratro oppure, soprattutto dopo il 1948, in altri lavori agricoli, così che l'occupazione veniva sfruttata quale occasione per lavorare gratuitamente nei terreni incolti allo scopo di mettere in luce la necessità di lavoro e di terra e sollecitare quindi le competenti autorità, una sorta di “sciopero alla rovescia”²⁸. Nel 1949 e nel 1950 le occupazioni non furono più soltanto simboliche, ma divennero effettive: nei terreni che ancora non erano stati concessi alle cooperative richiedenti, i contadini iniziarono a seminare grano. La maggior parte delle volte queste occupazioni erano per lo più pacifiche, ma nonostante questo le forze

²⁶ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., nota n. 4, p. 16

²⁷ Montalbano, *La repressione del movimento contadino in Sicilia*, cit., p. 2

²⁸ *Ibid*

dell'ordine tendevano a fermare i partecipanti e a reprimere le manifestazioni durante lo svolgimento delle stesse o al ritorno dei contadini dai campi.

Un episodio di grande rilievo in tema di lotta tra agrari e contadini è l'attentato del 16 settembre 1944; in quella data si tenne a Villalba un comizio del partito comunista in cui a parlare fu Girolamo Li Causi, segretario del partito in Sicilia. Pochi minuti dopo l'inizio, il comizio fu interrotto dal lancio di bombe a mano e da raffiche di mitra sparate dalle finestre e dai tetti delle case. Fra le persone che assistevano alla manifestazione, otto riportarono ferite. Li Causi fu ferito ad un ginocchio restando così claudicante per tutta la vita²⁹. Questo episodio consente anche di introdurre un altro tema, quello del *pactum sceleris* tra agrari e mafiosi. Durante il comizio Li Causi stava proprio denunciando questo tipo di intesa; a rispondere alla sua provocazione con l'attentato furono gli uomini di Calogero Vizzini, capomafia di Villalba. La mafia volle in questo modo rimarcare il fatto che i nemici contro cui combattere fossero i partiti comunista e socialista; l'attentato fu quindi concepito come una dichiarazione di guerra da parte dei mafiosi nei confronti proprio di quei partiti³⁰.

I comunisti denunciarono, sui giornali e nei discorsi pubblici, la connivenza democristiana con i poteri mafiosi in relazione all'attentato a Li Causi, ma la DC contestò le accuse, affermando, in particolare, che l'attentato non aveva avuto carattere politico: lo scopo non era stato quello di reprimere i comunisti, essendosi trattato solo di faide fra famiglie rivali³¹. Quello della esclusione del movente politico è un motivo ricorrente nelle ricostruzioni dei fatti dell'epoca da parte dei politici, che si ritroverà, in particolare, anche nella interpretazione della vicenda di Portella della Ginestra da parte del Ministro dell'interno Mario Scelba.

Dell'alleanza fra agrari e mafiosi si parla anche nella relazione sul rapporto tra mafia e banditismo in Sicilia, dove si mette in luce come tra il 1943 e il 1948 la

²⁹ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., pp. 16-17

³⁰ *Ibid*

³¹ Montalbano, *La repressione del movimento contadino in Sicilia*, cit., p. 10

mafia si mosse in difesa delle strutture agrarie che le garantivano sopravvivenza e prosperità, questo perché la mafia riconosceva nella sopravvivenza del feudo la propria sopravvivenza. Per la mafia sarebbe stato un atto suicida affidarsi a forze politiche che “annunciavano programmaticamente lo smantellamento del feudo e delle sovrastrutture parassitarie che vi prosperavano”³²; la mafia è infatti “una organizzazione parassitaria che sfrutta le strutture del feudo, le sostiene, ne fa strumento di violenza per salvarle nel momento in cui particolari circostanze storiche o sociali minacciano di rovesciarle”³³.

Il movimento contadino era visto dalla mafia come una fonte di instabilità da abbattere perché minava le basi del potere feudatario e metteva in pericolo l'autorità della mafia stessa; il potere dei mafiosi poteva essere direttamente intaccato dalle rivendicazioni portate avanti dal movimento contadino, che avevano come scopo quello di cambiare la gestione dei terreni e modificare i tradizionali rapporti di forza nelle campagne, mentre la funzione intermediaria del gabelotto mafioso, o del caporalato sui braccianti, garantiva un forte potere della mafia sulle classi deboli contadine³⁴.

Gli agrari cominciarono così ad “arruolare” i mafiosi, facendoli diventare i loro campieri di fiducia. Il risultato fu che quasi ogni feudo aveva la sua protezione mafiosa di riferimento. Ad esempio, Calogero Vizzini fu nominato gestore del feudo Micciché della principessa di Trabia Giulia Florio D'Ontes (Vizzini anni prima aveva già gestito questo terreno ma era stato poi costretto ad abbandonarlo durante il fascismo a causa della repressione Mori)³⁵. Si formò così quel blocco agrari-mafioso di cui Girolamo Li Causi denunciò l'esistenza nel comizio di Villalba del 16 settembre 1944.

³² Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, cit., p. 24

³³ *Ibid*

³⁴ Montalbano, *La repressione del movimento contadino in Sicilia*, cit., pp. 8-9

³⁵ *Ibid*

Secondo le stime della Regione Siciliana, i dirigenti politici e sindacali che vennero uccisi dalla mafia a causa del loro ruolo nelle lotte contadine furono, fra il 1944 e il 1960, 52. A questo numero vanno aggiunti i feriti e coloro che furono uccisi pur non avendo un ruolo dirigenziale oppure che furono uccisi per sbaglio. Si può quindi affermare che la condizione della Sicilia in quegli anni, considerate le cifre della violenza mafiosa, non era lontana da quella di una zona in stato di guerra civile³⁶.

A fini di completezza, occorre aggiungere che dopo i decreti Gullo vennero promulgati altri due importanti provvedimenti: l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (art. 9 d.lgs. 5 marzo 1948 n. 121) e la legge 21 ottobre 1950 n. 841 avente per oggetto *espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini*, meglio conosciuta come *Legge Stralcio della Riforma Agraria Generale*; a questa si aggiunse la legge regionale siciliana n. 104³⁷. Anche questa riforma non risolse la questione agraria in quanto, da un lato, si distribuirono 99.049 ettari a 24.869 assegnatari, dall'altro, vennero tolti, per effetto della legge regionale e successive disposizioni, 86 mila ettari a 50 mila braccianti concessionari di cooperative; inoltre, le poche migliaia di assegnazioni individuali furono comunque effettuate con il sistema del clientelismo, del ricatto elettorale e delle pressioni mafiose³⁸.

1.3 Il separatismo siciliano nel secondo dopoguerra

Dal punto di vista politico, ad imporsi sulla scena siciliana nel secondo dopoguerra fu il movimento separatista. Avviata l'operazione Husky, il Comitato Indipendentista Siciliano (CIS) tappezzò le strade di Palermo con un manifesto che inneggiava all'avanzata degli Alleati e ad un "risorgimento nazionale siciliano"³⁹.

³⁶ *Ibid*

³⁷ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 18

³⁸ *Ibid*

³⁹ Deborah Paci, Fausto Pietrancosta, *Il separatismo siciliano (1943-1947)*, Diacronie, Studi di Storia Contemporanea, dossier: Luoghi e non luoghi della Sicilia contemporanea: istituzioni, culture politiche e potere mafioso, N. 3 2|2010, URL: http://www.studistorici.com/2010/07/30/paci-pietrancosta_separtismo_dossier_3/, ultimo accesso: 19/11/2025, p. 3

In realtà, però, le radici ideologiche di questo movimento risalgono a tempo prima. Già nel 1942 Andrea Finocchiaro Aprile, figura di riferimento in relazione al separatismo e futuro leader del Movimento Indipendentista Siciliano (MIS), sfruttando la sua appartenenza al ceto nobiliare e quindi l'influenza che avrebbe potuto esercitare in Sicilia, si mise in contatto con i gruppi indipendentisti già esistenti nell'isola e con gli esponenti della politica siciliana prefascista come Salvatore Aldisio e Francesco Musotto; il suo scopo era quello di ricondurre i gruppi indipendentistici ad un solo movimento che si ponesse al di sopra delle parti in modo da includere le più diverse tendenze politiche, anche estreme, e poter concretizzare la concezione di Stato democratico conservatore⁴⁰.

Andrea Finocchiaro Aprile fu tra i promotori del Comitato d'azione provvisorio che il 22 giugno 1943 diffuse a Palermo un appello al popolo siciliano, con il quale, in sostanza, l'antifascismo siciliano usciva allo scoperto e che faceva leva sui motivi del sicilianismo e dell'antisabaudismo. Il leader separatista, in quell'occasione, invitò la popolazione ad operare una "resistenza passiva", attraverso la quale semplicemente si sarebbe disconosciuta l'autorità fascista. I firmatari del documento, in linea con la tradizione del nobilitato siciliano, non vollero coinvolgere le masse nella politica, manifestando invece la volontà di attendere l'intervento degli alleati per avere la certezza di conservare lo *status quo*⁴¹.

Seguendo la ricostruzione operata da Massimo Ganci⁴², si può sostenere che il MIS attraversò tre fasi: la fase separatistico-repubblicana durante la quale il movimento poté fare affidamento sul supporto dell'amministrazione militare alleata; la fase federalistico-repubblicana, quando gli Alleati mutarono atteggiamento nei confronti del separatismo e quindi Finocchiaro Aprile cercò il dialogo con le formazioni politiche nazionali favorevoli all'unione federativa dello stato siciliano

⁴⁰ *Ivi*, p. 8

⁴¹ *Ivi*, p. 3

⁴² Massimo Ganci, *La nazione siciliana*, Ediprint, Siracusa 1986, pp. 241-257

con il resto della penisola⁴³; infine, la fase monarchica, su iniziativa degli indipendentisti di destra tra i quali Lucio Tasca e il duca di Carcaci.

Per quel che riguarda la prima fase, si può affermare che, tra il 1943 e il 1944, Andrea Finocchiaro Aprile si prodigò per instaurare relazioni amichevoli con gli Alleati, in quanto riteneva che la “questione siciliana” andasse risolta nel quadro dei rapporti internazionali prefigurati nel dopoguerra. In occasione dell’incontro tra Charles Poletti e la delegazione del comitato per l’indipendenza presieduto da Andrea Finocchiaro Aprile, il 23 luglio 1943, fu elaborato e poi pubblicato un memoriale a nome del comitato, il cui contenuto, sinteticamente, riguardava: la raffigurazione della Sicilia come vittima del regime fascista, la rivendicazione dell’indipendenza e una dettagliata descrizione dell’assetto politico, economico e militare che la Sicilia avrebbe dovuto avere negli anni seguenti. Proprio in riferimento al contenuto di questo memoriale, può ritenersi che esso rappresentasse un manifesto programmatico e ideologico del movimento separatista⁴⁴. Il memoriale fu consegnato alle autorità alleate da Poletti, ma le richieste del movimento non furono accolte. Il 29 luglio Finocchiaro Aprile, sempre in rappresentanza del comitato per l’indipendenza, redasse un documento corredato da una lettera⁴⁵ inoltrata al generale Alexander (governatore militare della Sicilia), tramite Charles Poletti. Nel documento veniva delineato puntualmente il progetto politico del comitato: un autogoverno democratico delineato sul modello di Stati come la Svizzera, il Belgio e l’Olanda; una Costituzione repubblicana modellata su quella del 1812, ovvero fondata su un sistema bicamerale, con un senato totalmente o parzialmente elettivo; la costituzione di un governo provvisorio, che entro due mesi avrebbe deciso, attraverso un plebiscito popolare, la forma di governo e avrebbe poi nominato un capo dello Stato; si sarebbero successivamente tenute le elezioni a suffragio universale (maschile e femminile) per determinare

⁴³ Paci, Pietrancosta, *Il separatismo siciliano*, cit., p. 24

⁴⁴ *Ivi*, p. 5

⁴⁵ Giuseppe Carlo Marino, *Storia del separatismo siciliano, 1943-1947*, Editori Riuniti, Roma 1979, pp. 19-21

l'assemblea nazionale costituente, alla quale il governo nominato dal nuovo presidente della Repubblica avrebbe presentato come primo atto uno schema di carta costituzionale⁴⁶.

Quanto all'atteggiamento degli alleati nei confronti del MIS, sulla base della documentazione storica a disposizione non sembra che le istanze centrali del governo inglese e americano, cioè i Capi di Stato, volessero favorire il movimento; nella strategia alleata, destinataria della liberazione era l'Italia nella sua totalità, e non la Sicilia. Al contrario, le istanze periferiche, rappresentate in Sicilia dall'AMGOT e dai suoi dirigenti di spicco (come Charles Poletti), avevano spesso manifestato simpatia nei confronti dei separatisti. Non furono pochi gli appartenenti al MIS che furono nominati dall'AMGOT sindaci o prefetti dei comuni siciliani: si può fare l'esempio di Lucio Tasca, indipendentista sindaco di Palermo. Vi fu un primo mutamento nei rapporti fra separatisti e amministrazione militare alleata a partire dall'armistizio di Cassibile: l'Italia non era più un nemico ma un alleato contro la Germania. La Sicilia cominciò dunque ad essere percepita dagli Alleati come "una regione da amministrare e normalizzare e non più il crocevia delle operazioni militari internazionali"⁴⁷. La possibilità di intesa tra autorità alleate e separatisti venne definitivamente meno quando la Sicilia passò sotto la sovranità italiana, nel febbraio del 1944.

Per quel che riguarda la fase federalistico-repubblicana, emblematico è il discorso tenuto da Andrea Finocchiaro Aprile il 13 febbraio 1944, durante la grande manifestazione organizzata dal MIS al Teatro Massimo di Palermo. Con questo discorso il leader del MIS sottolineò, tra le altre cose, come il governo italiano fosse stato deleterio per la Sicilia; questo si era interessato ad altri territori, come l'Etiopia, la Libia, l'Eritrea, o il Nord, ma mai alla Sicilia, che pur ne aveva bisogno e che aveva quindi ricevuto solo "disprezzo, abbandono, sfruttamento". Per quel che riguarda l'aspetto istituzionale, Finocchiaro Aprile manifestò, in

⁴⁶ Paci, Pietrancosta, *Il separatismo siciliano*, cit., p. 8

⁴⁷ *Ivi*, p. 5

quell'occasione, la sua adesione all'idea di una federazione di stati italiani, sul modello tedesco "ispirato più ad una necessità di formare un blocco di forze contro possibili aggressioni esterne", opponendosi invece con decisione al sistema dell'autonomismo⁴⁸.

Il 10 gennaio 1944 il colonnello Poletti emanò l'ordinanza di autorizzazione alla ricostituzione dei partiti politici in Sicilia. I partiti antifascisti siciliani iniziarono a rivestire un ruolo sempre più forte, mentre la posizione dei separatisti diventò via via più precaria. Il PCI era visto dal movimento separatista come il primo nemico contro cui lottare, in quanto architrave dello schieramento unitario antifascista, che aveva sancito l'emarginazione del MIS. Accanto a quella del PCI, si poneva l'azione socialista. Sul fronte cattolico-democratico, si andava definendo la costituzione della Democrazia Cristiana; a tal proposito, significativa fu la riunione tenutasi il 16 dicembre 1943 nello studio dell'avv. Giuseppe Alessi, di cui si ritiene vero promotore il sacerdote don Luigi Sturzo⁴⁹, e che contribuì a definire la leadership del partito.

Nel 1945 fu costituito l'EVIS, ovvero l'Esercito Volontario per l'Indipendenza della Sicilia. Si trattava di un'organizzazione clandestina paramilitare, di cui divenne capo Antonio Canepa, conosciuto con lo pseudonimo Mario Turri. Canepa riuscì a reclutare circa 400-500 persone, numero sufficiente per alcune azioni di guerriglia⁵⁰. Fra i reclutati vi furono diversi banditi, fra i quali Salvatore Giuliano. Antonio Canepa fu ucciso il 17 giugno 1945 da una pattuglia di carabinieri durante una sparatoria ad un posto di blocco vicino Randazzo. Dopo la sua morte, per garantire la sopravvivenza dell'EVIS, fu mantenuto uno stretto legame con il GRIS (Gioventù rivoluzionaria independentista siciliana), raggruppamento militare legato alla Lega giovanile del movimento⁵¹. Con il governo Parri, la risposta alle

⁴⁸ Discorso di Andrea Finocchiaro Aprile, tenuto al Teatro Massimo di Palermo il 13 febbraio 1944, pubblicato nella Biblioteca del Popolo Siciliano, Catania 1944, citato in Massimo Ganci, *Andrea Finocchiaro Aprile. Il movimento independentista siciliano*, Edizioni Libri Siciliani, Palermo 1966, pp. 56-58

⁴⁹ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 21

⁵⁰ Paci, Pietrancosta, *Il separatismo siciliano*, cit., pp. 21-24

⁵¹ *Ibid*

minacce separatiste fu l'esecuzione del fermo di Finocchiaro Aprile e di Varvaro, che però ebbe come conseguenza quella di mettere fuori gioco l'azione di contenimento politico dei gruppi moderati e legalitari del movimento⁵². Ne derivò un'offensiva contro lo Stato da parte dei Tasca-Carcaci (che avevano occupato la leadership del movimento) affiancati dai banditi di Giuliano, che implicò una serie di azioni dimostrative e criminali. Il 29 dicembre 1945 nella battaglia di S. Mauro di Caltagirone l'offensiva separatista, guidata, a questo punto, da Concetto Gallo, fu affrontata e sconfitta definitivamente. L'attività criminale della banda Giuliano comunque persistette, anche se indirizzandosi verso la lotta alle rivendicazioni delle masse contadine, che condusse alla strage di Portella della Ginestra⁵³.

Già all'inizio del 1945 all'interno del movimento separatista cominciarono ad emergere delle contraddizioni. Affiorarono delle posizioni divergenti fra separatisti moderati e separatisti intransigenti; la questione maggiormente divisiva fu quella agraria, che, in un certo senso, portò alla sconfitta del separatismo, anche a causa delle ambiguità e incertezze diffuse fra la classe dirigente separatista. Nel 1946 fu approvato lo statuto autonomistico per la Sicilia, alla cui elaborazione avevano contribuito la maggior parte dei giuristi siciliani; a questo punto il MIS dovette confrontarsi con lo Stato, che aveva concesso un'ampia autonomia alla Sicilia⁵⁴. Si giunse così al referendum istituzionale del 2 giugno 1946; l'atteggiamento del movimento separatista in quell'occasione consente di delineare la terza fase del separatismo, cioè quella "monarchica". In realtà, la leadership del movimento scelse di non schiararsi apertamente a favore di una delle due opzioni istituzionali, però volle sfruttare il sentimento filomonarchico dei siciliani, impegnandosi quindi in un'azione antirepubblicana. Questo contegno condusse a risultati decisamente negativi: avendo il MIS presentato liste per la costituente, ottenne solo 166.332 preferenze. A questo punto il movimento era allo sfascio, vi fu presto un'aperta rottura fra Finocchiaro Aprile e Varvaro; quest'ultimo creò il Movimento per

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

l'indipendenza della Sicilia democratico-repubblicana (MISDR), che però in breve tempo andò incontro ad una smobilitazione della base⁵⁵.

Le elezioni regionali del 20 aprile 1947 dimostrarono il mutamento delle condizioni politiche generali dell'elettorato. Il Blocco del popolo, formato da comunisti, socialisti e azionisti uscì vincitore dalle elezioni ottenendo il 30% dei voti e 29 seggi, la Democrazia Cristiana ottenne il 21% dei voti e 20 seggi, la destra del Blocco liberalqualunquista ottenne il 14,6% dei voti e 14 seggi, il Partito nazionale monarchico ottenne il 9,5% dei voti e 9 seggi, il MIS conseguì l'8,7% dei voti e 8 seggi; 4,2% dei voti e 4 seggi per il PSI, 3,2% dei voti e 3 seggi per il PRI, 2% dei voti e 2 seggi per l'Unione democratica siciliana; il Movimento independentista siciliano democratico repubblicano ottenne l'1,6% dei voti e 1 seggio.

Il merito delle prime elezioni regionali fu quello di consolidare l'istituto regionale; tuttavia, la vittoria delle sinistre provocò timori e preoccupazioni soprattutto nel fronte conservatore siciliano. In questo contesto, molti iniziarono a considerare il terrorismo banditesco come un'ipotesi su cui puntare e, al contempo, una risposta alle forze politiche che basavano il proprio consenso elettorale sulle masse contadine⁵⁶.

2 Il bandito Giuliano

Salvatore Giuliano fu uno dei protagonisti delle vicissitudini legate alla strage di Portella della Ginestra. Egli fu, insieme agli uomini della sua banda, al centro delle indagini e del processo che ne seguì, anche se morì prima di essere condannato.

Attorno alla figura del bandito aleggia un'aura romantica, quasi mitologica. Giuliano veniva visto dalla popolazione siciliana, soprattutto dalle masse contadine, come un paladino della resistenza contro l'oppressione, contro l'ingiustizia e le disuguaglianze: una sorta di "Robin Hood" siciliano. A rafforzare

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Pietrancosta, *Alle origini della Sicilia contemporanea*, cit., p. 10

questa immagine hanno contribuito i racconti che la stampa dell'epoca ha scritto su di lui, nonché le circostanze misteriose che hanno connotato la sua morte e che lo hanno reso quasi un martire di una causa persa, un capro espiatorio messo a tacere per sempre.

La chiave di approccio alla comprensione del fenomeno Giuliano fornita da Luciano Violante nelle sue “dodici tesi sulle mafie italiane” raccolte sotto il titolo “Non è la piovra”, si può riassumere sinteticamente così: “si trattò di una vicenda che consentì a Cosa Nostra un ulteriore passaggio di legittimazione, dopo quello che questa organizzazione criminale aveva raggiunto col separatismo prima, e con le vertenze per la terra da parte del movimento contadino dopo”⁵⁷.

Nei paragrafi che seguono si propone una descrizione del contesto in cui, in Sicilia, nacque e operò la banda di Salvatore Giuliano, nonché un'analisi volta a distinguere il mito dalla realtà storica nella ricostruzione della figura del bandito.

2.1 La criminalità nella Sicilia del Dopoguerra: borsa nera, banditismo e mafia

Quando, nel 1943, gli Alleati sbarcarono in Sicilia, trovarono l'isola costretta a fare i conti con la fame. L'acqua, l'elettricità e i servizi di trasporto pubblico scarseggiavano; i collegamenti con i Comuni minori erano difficili, le macerie ostruivano le strade. Anche a causa del dissolvimento dei servizi di Pubblica Sicurezza, la criminalità aumentava sempre di più.

Per poter sopravvivere, in molti iniziarono a praticare il mercato nero e il contrabbando di sigarette; altri esercitavano “l'arte di arrangiarsi in mille modi”⁵⁸; vi ricorrevano anche persone in regola con le leggi, ma che il bisogno costringeva a comportamenti illegali, anche se comunemente condivisi⁵⁹. Ad esempio, era largamente diffuso il contrabbando del grano, anche se vietato dalle norme

⁵⁷ Pietro Manali (a cura di), *Portella della Ginestra, 50 anni dopo, I, Atti del Convegno (Piana degli Albanesi, 28-30 aprile 1997)*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 1999, p. 166

⁵⁸ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 9

⁵⁹ Giuseppe Casarrubea, *Portella della Ginestra, Microstoria di una strage di Stato*, FrancoAngeli Storia, Milano 1997, pp. 20-21

annonarie; nelle singole case si usava comunemente il “mulinello” che serviva per la molitura clandestina di piccole quantità di grano destinate all’uso familiare⁶⁰. Facendo leva sulla generosità delle truppe alleate, anziani e disabili si davano all’accattonaggio.

Come conseguenza negativa della fame, nell’isola iniziarono a scoppiare manifestazioni di protesta, che venivano normalmente represses con la forza. Ad esempio, il 19 ottobre 1944 a Palermo si verificò quello che può essere ritenuto l’episodio più grave, che passò alla storia come *la strage del pane*: una folla si era radunata sotto la Prefettura per chiedere l’intervento di Pampillona, rappresentante del prefetto, perché ponesse fine alla carenza di pane e stroncasse la vergogna del mercato nero⁶¹; senza nessuna motivazione la Forza Pubblica iniziò a sparare sui manifestanti: 24 furono i morti e oltre 150 i feriti. Il Corriere di Sicilia scrisse: “Rimossi i cadaveri, per pulire la piazza dal sangue sparso, fu necessario fare ricorso a potenti getti d’acqua”⁶².

L’amministrazione militare alleata era consapevole che anche molti Carabinieri erano coinvolti nella borsa nera e che, invece che arrestare i contrabbandieri, scendevano a patti con loro. In realtà anche all’interno dello stesso AMGOT non mancavano soggetti che guadagnavano con traffici illeciti di armi o medicinali.

Nelle città la borsa nera regnava incontrastata: un kg di pane nel listino costava tre lire e mezzo (e mancava), mentre a borsa nera costava quaranta lire (però si trovava). Un litro di olio che costava circa venti lire nel listino, ne costava trecento a borsa nera⁶³. Si spiega così anche la riluttanza degli agrari a conferire all’ammasso gli oltre tre milioni di quintali di frumento, che avrebbero invece dovuto conferire in base a quanto era stato previsto con l’istituzione dei *Granai*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., pp. 9-10

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

del popolo nel 1944, quando l'amministrazione della Sicilia fu trasferita al governo italiano; gli agrari guadagnavano di più rivendendo il grano a borsa nera.

In questo contesto, moltissimi fuorilegge si rifugiarono sui monti. Peraltro, fu proprio *l'intrallazzo* (termine Siciliano per indicare la borsa nera) a costringere Salvatore Giuliano ad una scelta: o il carcere o la latitanza; Giuliano scelse di darsi alla macchia, e divenne quindi un bandito. Già alla fine del 1943 risultavano costituite trenta bande e negli anni successivi il numero delle bande crebbe notevolmente; in sostanza, ogni paese aveva la sua banda. Si trattava di bande rurali, che infestavano soprattutto le zone centrali e nord occidentali dell'isola; erano composte principalmente da contadini, i capi erano artigiani, piccoli commercianti, modesti impiegati, alcuni con precedenti penali⁶⁴. I banditi erano armati di mitragliatrici, mortai e armi pesanti abbandonate dai tedeschi; si spostavano a cavallo percorrendo valli e monti; agivano attraverso richieste estorsive, rapine, sequestri di persona. La vita delle bande era normalmente abbastanza breve, non più di uno o due anni, con qualche eccezione.

Secondo Giuseppe Casarrubea⁶⁵ “le bande erano in parte eredità di un fascismo velleitario che non era riuscito, se non per azioni plateali, come l'assedio di Ganci, a estirpare nell'isola, le cause che le facevano riprodurre, un po' dovunque, e quasi senza soluzione di continuità”⁶⁶. Per il resto, erano il risultato di condizioni di incertezza, dell'incapacità per lo Stato di governare una realtà in mano a feudatari decaduti e a mafiosi il cui potere era stato ufficializzato nelle campagne e nell'amministrazione della cosa pubblica anche grazie al contributo del governo militare alleato⁶⁷.

Molti giovani si diedero alla macchia anche a causa del richiamo alle armi del governo Badoglio per continuare come cobelligeranti degli Alleati una guerra che i siciliani invece consideravano conclusa. Inoltre, in molti scelsero la latitanza

⁶⁴ Santino, *Il banditismo in Sicilia nel Secondo dopoguerra*, cit., p. 1

⁶⁵ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., p. 17

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

anche per sfuggire alla repressione dell'evasione del conferimento all'ammasso del grano e degli altri generi alimentari contingentati, che veniva attuata attraverso mandati di cattura e processi per direttissima seguiti da severe condanne. Infine, altri elementi determinanti furono la dimissione dalle carceri di molti criminali per impossibilità di provvedere al loro mantenimento, nonché l'evasione dalle carceri dei criminali stessi, come ad esempio accadde a Volterra, dove dal carcere fuggirono decine di siciliani che, raggiunta l'isola, andarono a rifugiarsi sulle montagne⁶⁸.

Fra le bande più conosciute vi erano quella degli Avilia (padre e figlio) a Niscemi; dei Badalamenti nell'agrigentino; dei Trabona nel nisseno; degli Albanese sui monti delle Madonie; dei Labruzzo, Di Maggio, Li Calzi, e infine, naturalmente, quella di Salvatore Giuliano nella Sicilia occidentale. Fra queste, le bande che avevano una forte struttura organizzativa e vaste ramificazioni sociali erano principalmente quelle degli Avila e di Salvatore Giuliano, dotate di un potere di penetrazione e di legittimazione che a nessun'altra organizzazione armata poteva essere consentito, se non alla mafia⁶⁹.

La banda di Rosario Avila, o dei niscemesi, operante dal 1944 al 1947 fece propria la causa dei separatisti dall'agosto del 1945 all'aprile del 1946. In quegli anni uccise i Carabinieri Michele Di Miceli, Mario Paoletti e Rosario Pagano. Il 10 gennaio 1946 la banda sequestrò otto Carabinieri, che furono poi uccisi il 29 gennaio, i corpi vennero ritrovati dentro una miniera abbandonata il 25 maggio⁷⁰. Rosario Avila, capo della banda, fu ucciso il 16 marzo 1946, con ogni probabilità da un altro bandito che voleva intascare la taglia. Gli sopravvisse Salvatore Rizzo, il nuovo capo, che venne poi ucciso il 17 febbraio 1947. I banditi superstiti vennero condannati all'ergastolo al termine del processo che si celebrò nel 1948⁷¹.

⁶⁸ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., pp. 10-11

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Santino, *Il banditismo in Sicilia nel Secondo dopoguerra*, cit., p. 2

⁷¹ *Ibid*

Per quel che riguarda l'atteggiamento della mafia in rapporto al banditismo, questa in un primo momento non si interessò al fenomeno, presa com'era a stringere rapporti amichevoli con le autorità alleate. Successivamente, avendo capito che il banditismo poteva tornarle utile, scelse non solo di allearsi con esso, ma anche di controllarlo⁷². In un rapporto del 9 ottobre 1946, inviato al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri a Roma, il gen. Amedeo Branca, comunicò alle autorità superiori l'esistenza di ampie zone di territorio prive di vie di comunicazione, dell'omertà diffusa per abito mentale, del rifiuto di denunciare reati e dell'importante ruolo della mafia, da lui definita "un'organizzazione interprovinciale occulta, con tentacoli segreti che affiorano in tutti gli strati sociali, con l'obiettivo esclusivo dell'indebito arricchimento a danno degli onesti e degli indifesi"⁷³.

La onnipresente organizzazione a delinquere controllava praticamente l'intero territorio siciliano, "tendeva i suoi tentacoli ovunque", "la sua protezione era sinonimo di impunità a compiere ogni misfatto"⁷⁴. In proposito, nella relazione sul rapporto tra mafia e banditismo in Sicilia, viene evidenziato il fatto che "se la banda Giuliano ha potuto resistere, da sola, così a lungo nella zona di Montelepre, tenendo in scacco tutte le forze di polizia, si deve senz'altro attribuire ciò alla compiacente copertura della mafia"⁷⁵.

2.2 Salvatore Giuliano e la sua banda

Salvatore Giuliano nacque a Montelepre il 20 novembre 1922 da Salvatore e Maria Lombardo. La sua famiglia, come molte altre in quel periodo, viveva dell'arte di arrangiarsi. Nell'intervista rilasciata al giornalista fiorentino Jacopo Rizza, *Turiddu* (così veniva soprannominato Giuliano) dichiara: "non avevo voglia di studiare. Ero un ragazzino senza testa, attaccabrighe ed impulsivo. Ho frequentato

⁷² La Bella, Mearolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 11

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, cit., p. 33

la scuola elementare di Montelepre [...] Giunto alla terza elementare, ho abbandonato gli studi, perché mio fratello Giuseppe partì soldato e mio padre era solo a lavorare un pezzetto di terra di nostra proprietà. Avevo 12 anni quando lasciai la scuola”⁷⁶.

Giuliano aveva solo 15 anni quando, a seguito di una lite accesa, commise il primo delitto. Già in quell’occasione vi fu una sorta di omertà-impunità, in quanto nessuno sparse denuncia contro il ragazzo e non si tenne alcun processo⁷⁷. La vicenda del bandito Giuliano si fa però solitamente cominciare con l’episodio de I Quattro Mulini: il 2 settembre 1943 *Turiddu*, ormai coinvolto nel contrabbando, fu fermato da due Carabinieri e due guardie campestri mentre trasportava del grano non in regola con la legge; interpellato dalla pattuglia, per poter fuggire, Giuliano sparò vari colpi di rivoltella, uccidendo così il carabiniere Antonio Mancino. Anche Giuliano rimase ferito, ma si ristabilì presto; tornò dunque a Montelepre e prese a nascondendosi in casa della zia Mariannina, dove due mesi dopo si presentarono i Carabinieri per procedere all’arresto; il giovane omicida riuscì a scappare saltando dalla finestra sul retro della casa e sparì nella campagna circostante. Da quel momento Giuliano si rifugiò nella grotta di Calcerame, ad est di Montelepre, da dove con il binocolo poteva vedere tutto quello che accadeva in paese, specialmente attorno alla sua casa.

Altro episodio rilevante è l’omicidio, da parte di Giuliano, del tenente dei CC Aristide Gualtieri, l’antivigilia di Natale del 1943. Si ritiene che il movente fosse la volontà di vendetta per l’arresto, durante un rastrellamento, di 126 persone fra le quali molti suoi parenti: il padre, gli zii, il cugino Giacomo Lombardo; alcuni furono condotti all’Ucciardone di Palermo, altri dislocati nel carcere di Monreale, una decina di essi vennero sistemati nella caserma di Partinico⁷⁸. Nota di interesse è che dell’omicidio di Gualtieri, come di quello Mancino, non si faceva alcun

⁷⁶ Jacopo Rizza, *Per la prima volta il bandito ha fatto leggere il suo diario*, in “Oggi”, anno V, n. 52, 22 dicembre 1949

⁷⁷ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., p. 21

⁷⁸ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 15

riferimento nel certificato penale che i giudici di Viterbo acquisirono dopo la fase istruttoria di Palermo; come mette in luce Casarrubea, Giuliano arrivò a quell'evento praticamente come un incensurato per lo Stato, nonostante i delitti precedentemente commessi⁷⁹.

A questo punto, *Turiddu* pianificò l'evasione degli arrestati dal carcere di Monreale: riuscì nella sua impresa, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 1944, travestendosi da contadino e grazie all'aiuto di tutto il clan della mafia monrealese costituito dalla triade Miceli-Minasola-Madonia; una collaborazione vi fu molto probabilmente anche da parte di soggetti interni al carcere (ad esempio, da parte della guardia Antonio Raimondo)⁸⁰. Quella notte, lo stesso Giuliano guidò gli evasi attraverso Pioppo, in un casale di Sagana. Gli uomini che Giuliano fece evadere formarono il primo nucleo della banda, di cui il capo era proprio Salvatore Giuliano. La banda si ingrandì nel tempo e per sette anni commise furti, estorsioni e abigeati nella zona da Palermo a Trapani.

Il vero potere di Salvatore Giuliano, che gli consentì di affermarsi come leader indiscusso della banda, fu quello di essere sempre circondato da protezioni, simpatie, consiglieri, e da una rete di soggetti socialmente e politicamente influenti⁸¹. Egli “si acquietava con i forti e si inferociva con i deboli”⁸². Reagiva uccidendo chiunque osasse contraddirlo. Così accadde, ad esempio, per il carabiniere Francesco Sassano, che aveva espresso il desiderio di cooperare alla cattura di Giuliano e che quindi si trovava in licenza a Pioppo; Sassano fu freddato a colpi di mitra in casa sua e davanti alle sorelle atterrite, sul suo corpo senza vita la scritta “così finiscono le spie di Giuliano”.

La banda era organizzata secondo una struttura gerarchica: vi erano gli effettivi, che rivestivano ruoli di comando, e i “fedeli delinquenti associati”⁸³, che invece

⁷⁹ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., pp. 22-24

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ivi*, p. 44

venivano convocati occasionalmente e dopo il misfatto tornavano alle loro normali occupazioni. Anche nell'ambito dei processi di Viterbo e di Roma emerse questa organizzazione gerarchica; in proposito, si individuò innanzitutto la categoria dei latitanti, corrispondenti sostanzialmente agli effettivi: banditi in grado di sopravvivere alla macchia, anche grazie ad una rete di protezioni; fu delineata poi la categoria di quei soggetti che, pur gravitando in qualche modo attorno ai "grandi", cioè agli effettivi, avevano comunque una più o meno regolare vita sociale, si tratta della grande massa dei "*picciotti*"⁸⁴.

Fra i membri della banda di Giuliano, spiccano, in particolare, le personalità di Gaspare Pisciotta e di Salvatore Ferreri, detto *Fra' diavolo*. Il primo rileva soprattutto per il suo ruolo nella vicenda della morte di Giuliano e per aver, durante il processo di Viterbo, fatto i nomi di quelli che riteneva essere i mandanti della strage di Portella della Ginestra. La figura di Ferreri, invece, emerge quale confidente "infiltrato" delle forze dell'ordine: condannato all'ergastolo nel 1945 per una rapina ordinatagli da Giuliano, si rifugiò a Firenze; a quel punto, secondo la versione ufficiale, il padre di *Fra' diavolo*, Vito Ferreri, si mise in contatto con Salvatore Aldisio (all'epoca Ministro della Marina Mercantile e deputato alla Costituente) e gli chiese la revisione del processo conclusosi con la condanna all'ergastolo del figlio, in cambio del ritorno dello stesso in Sicilia, per operare nella banda di Giuliano eseguendo però gli ordini dei CC e, se ce ne fosse stato bisogno, uccidendo o facendo arrestare il capo. Secondo un'altra versione⁸⁵, furono invece Salvatore Aldisio ed Ettore Messina (capo dell'Ispettorato di pubblica sicurezza in Sicilia dal 1945), tramite il boss di Alcamo Vincenzo Rimi, a ricercare Salvatore Ferreri e a renderlo il loro fidato confidente. *Fra' diavolo* morì nel giugno 1947 in una caserma, dopo essere stato catturato dal Capitano Giallombardo. Le circostanze della morte di Salvatore Ferreri restano tuttora poco

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 49

chiare. Casarrubea ritiene che il ritorno di Ferreri in Sicilia, il suo incarico di confidente, la strage di Portella e la sua morte, siano strettamente collegati⁸⁶.

In merito all'attività della banda di Salvatore Giuliano, riprendendo la categorizzazione operata da Casarrubea, si possono individuare diverse fasi⁸⁷:

- Primo periodo: 2 settembre 1943-30-31 gennaio 1944;
- Costituzione: 30-31 gennaio '44-settembre 1945 (nascita dell'EVIS);
- Separatismo armato: settembre 1945-marzo '46;
- Separatismo parlamentare: marzo '46-20 aprile '47;
- Destra parlamentare e recrudescenza reazionaria: 20 aprile '47-18 aprile '48;
- Declino: 18 aprile '48-5 luglio '50.

La banda iniziò ad assumere carattere politico a partire dal momento in cui Giuliano entrò in contatto con il separatismo; questo implicò l'ingresso nel "grande gioco delle mediazioni col potere, di cui la mafia rappresentava il passaggio ineludibile"⁸⁸. Nel settembre del 1945 gli esponenti del movimento separatista, tra i quali Tasca, Castrogiovanni, Concetto Gallo e Guglielmo di Carcaci raggiunsero Giuliano a Sagana e lo investirono del grado di colonnello dell'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia (EVIS); da allora fino al marzo 1946 si registra una "militarizzazione" della banda.

Il 22 giugno 1946 fu concessa l'amnistia per i reati comuni, politici e militari avvenuti durante il periodo dell'occupazione nazifascista; l'amnistia aveva escluso i reati di omicidio (tranne quelli commessi prima del 28 ottobre 1922 o durante il regime, per la lotta contro il fascismo o per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per sottrarsi ad esse), di devastazione, saccheggio e strage; per questo, Giuliano e gran parte dei suoi uomini, al contrario di quanto era stato loro promesso dai separatisti, non beneficiarono del provvedimento di clemenza. Questo evento

⁸⁶ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., p. 69

⁸⁷ *Ivi*, p. 20

⁸⁸ *Ivi*, p. 31

determinò la fine del banditismo politico e la sua trasformazione in banditismo comune. Sembra che Giuliano, a quel punto, iniziò ad appoggiare il MISDR e il suo leader, Varvaro, intervenendo personalmente a sostegno di questo movimento durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del 20 aprile 1947.

Esauritasi la fase separatista, la maggior parte dei componenti della banda tornò alla normale vita di tutti i giorni; alcuni però, soprattutto i grandi latitanti, decisero di rimanere sulle montagne e avviare un sistematico piano di sequestri⁸⁹: Giuliano, sentendosi tradito per l'esclusione dall'ammnistia promessa, dichiarò che non gli restava altra strada che il brigantaggio per “togliere ai ricchi e donare ai poveri”⁹⁰. Di tale orientamento filantropico e umanitario in realtà non vi è alcuna prova, l'organizzazione dei sequestri era una vera e propria impresa a delinquere. Altamente specializzata nel ramo era soprattutto la squadra di Terranova.

Nella fase del declino della banda di Giuliano la mafia, che fino a quel momento aveva sempre sostenuto *Turiddu* e i suoi uomini, diventò confidente del Comando Forze Repressione Banditismo (CFRB). Ad esempio, la mafia di Monreale (in particolare, Benedetto Minasola, conosciuto come *don Nittu*) promise a due dei più importanti luogotenenti di Giuliano, Mannino e Badalamenti, un incontro con il capo banda; venne dunque fissato un appuntamento al quale però non si presentò Giuliano, ma il Capitano Perenze e altri carabinieri, che arrestarono così i due banditi. Proprio il Capitano Perenze ebbe anche un ruolo fondamentale nella vicenda della morte di Salvatore Giuliano.

2.3 “Di sicuro c’è solo che è morto”⁹¹

Il 12 giugno 1950 iniziò il dibattimento presso la Corte di assise di Viterbo, che si concluse il 3 maggio 1952. Il 28 giugno 1950 l'avvocato Romano Battaglia produsse in giudizio davanti ai giudici di Viterbo il secondo memoriale del suo assistito Salvatore Giuliano, nel quale egli affermava non esserci, all'infuori di lui,

⁸⁹ *Ivi*, p. 60

⁹⁰ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 40

⁹¹ Tommaso Besozzi, *L'Europeo*, n. 29, 16 luglio 1950

né mandanti né altri responsabili della Strage di Portella della Ginestra. Non è certo se il memoriale sia stato realmente scritto da Salvatore Giuliano o sia stato redatto sotto dettatura, ma, in ogni caso, si può ritenere che con questo memoriale egli segnò la propria condanna a morte, sopraggiunta il 5 luglio 1950.

Il 18 luglio 1950 il Colonnello Comandante Ugo Luca trasmise al Ministero dell'interno la relazione sul conflitto a fuoco del 5 luglio 1950 in Castelvetro, nel quale fu ucciso il bandito Salvatore Giuliano compilata dal gruppo squadriglie centro⁹². Nella relazione si legge che il colonnello Ugo Luca aveva ricevuto notizia, tramite un confidente, che il bandito aveva deciso di espatriare, probabilmente per via aerea, partendo da un aeroporto di fortuna incustodito a Castelvetro. A quel punto venne predisposto il piano per la cattura del bandito, che doveva essere assicurato alla giustizia vivo. Dalla relazione risulta che nella notte tra il 4 e il 5 luglio 1950 il capitano Antonio Perenze e i suoi uomini (il brigadiere Giuseppe Catalano e i carabinieri Pietro Giuffrida e Roberto Renzi) si appostarono fuori da un'abitazione dove, secondo il confidente, si trovava Giuliano. Alle ore 3:15 il confidente uscì dalla strada a piedi nudi e con le scarpe in mano, dietro di lui vi erano due uomini che discutevano tra loro. Il carabiniere Renzi credette opportuno scantonare, dato che i due uomini camminavano con le armi puntate; gli uomini però avevano ormai visto il carabiniere, così iniziarono a sparare. Il carabiniere reagì sparando a sua volta e, mentre il confidente si dileguava, anche gli altri carabinieri iniziarono a sparare. I fuorilegge, disorientati, cercarono una via di fuga; uno di loro fu facilmente riconosciuto come Salvatore Giuliano. Seguì una sparatoria protrattasi per circa tre quarti d'ora. Giuliano imboccò il cortile noto come cortile "De Maria", ove Perenze lo stava aspettando. Perenze scrisse "Ritengo fosse ferito ma, siccome sparava ancora [...] gli sparai contro rabbiosamente ed egli si piegò avanti abbattendosi bocconi". Giuliano

⁹² Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*. Allegato n. 3, rapporto del 9 luglio 1950 del capitano dei carabinieri Antonio Perenze trasmesso al Ministero dell'Interno dal colonnello dei carabinieri Ugo Luca, comandante del corpo Forze repressione banditismo in Sicilia

rantolava; Perenze bussò ad una porta vicina per chiedere dell'acqua per il morente ma non gli fu data risposta, così abbatté la porta a colpi di spalla. Giuliano non fece in tempo a bere l'acqua perché era già spirato.

La versione dei fatti fornita da Antonio Perenze fu resa ufficiale dal Ministro dell'Interno Mario Scelba; ben presto però iniziarono a sorgere dei dubbi sulla sua veridicità.

Il 16 luglio 1950 uscì il settimanale *L'Europeo* con il titolo “*Di sicuro c'è solo che è morto*”. A scrivere l'articolo sulla morte di Giuliano fu Tommaso Besozzi, giornalista nato a Vigevano nel 1903 e morto suicida a Roma nel 1964. Si può affermare che la sua inchiesta sulle vicende della notte del 5 luglio 1950 sia una pietra miliare del giornalismo investigativo in Italia⁹³.

Nell'articolo apparso su *L'Europeo*, Besozzi mise in discussione la ricostruzione operata da Perenze nel rapporto del 9 luglio. Il giornalista scrisse che, pur avendo interpellato molti abitanti di Castelvetro, in pochi ricordavano di aver sentito gli spari e anche i pochi che affermarono di aver sentito, resero una testimonianza in contrasto con la versione ufficiale. Secondo il rapporto del Capitano Perenze, nella notte fra il 4 e il 5 luglio vi fu una lunga sparatoria, durante la quale il bandito esplose 52 colpi di mitragliatrice e il capitano, in risposta, gli scaricò addosso un intero caricatore del suo Thompson; i testimoni, fra i quali il pretore di Castelvetro, avvocato Giovanni De Simone, e il colonnello a riposo Santorre Vizzinisi, dichiararono invece che “si sentirono prima cinque o sei colpi di pistola [...] poi due raffiche di mitra distanziate da un breve intervallo. Subito dopo si udì la voce del capitano che gridava a qualcuno di portare l'acqua”⁹⁴.

Il giornalista espresse poi delle osservazioni interessanti riguardo il cadavere del bandito: alcune ferite sembravano tumefatte come se fossero state procurate qualche tempo prima, mentre altre invece sembravano più fresche; il tessuto della

⁹³ Ferruccio De Bortoli, prefazione a Tommaso Besozzi, *La vera storia del bandito Giuliano*, Milieu, 2017

⁹⁴ Tommaso Besozzi, *L'Europeo*, n. 29, 16 luglio 1950

canottiera indossata da Giuliano era intriso di sangue dal fianco alla metà della schiena e sotto la macchia non c'erano ferite. Nella versione ufficiale risulta che il bandito giaceva bocconi dopo essere caduto a causa dei colpi, quindi il sangue avrebbe dovuto, stando alla legge di gravità, scorrere sotto il corpo disteso. Besozzi, dunque, ipotizzò che il corpo del bandito fosse rimasto per qualche tempo in posizione supina, per poi essere capovolto⁹⁵.

Emersero poi anche delle anomalie riguardo l'abbigliamento del cadavere. In proposito, il maresciallo Lo Bianco, quasi cinquant'anni dopo la morte di Salvatore Giuliano, ha raccontato che: "alla meglio gli infilarono i calzini, i sandali ed i pantaloni; non trovando la giacca fu tolta quella d'uno di quei militari che era in abito civile, giacca che Giuliano da vivo non avrebbe potuto indossare per la sua diversa corporatura".

Il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo Franz Sesti condusse delle indagini a seguito della denuncia presentata da Maria Lombardo, madre del bandito. Tre anni dopo la morte di Giuliano, Sesti trasmise al Giudice Istruttore le sue conclusioni, con le quali chiese l'incriminazione del cap. Antonio Perenze per favoreggiamento personale del latitante Gaspare Pisciotta; falsità ideologica per aver attestato il falso su circostanze afferenti un preteso conflitto a fuoco relativo alla morte di Salvatore Giuliano; frode processuale aggravata per aver modificato lo stato dei luoghi e del cadavere del predetto Giuliano. Gaspare Pisciotta fu accusato di omicidio volontario premeditato in persona di S. Giuliano; Ciro Verdiani, Ispettore Generale di P.S. fu ritenuto colpevole di favoreggiamento personale aggravato verso Giuliano ed altri latitanti aiutandoli a sottrarsi alle ricerche delle autorità; il brig. Giuseppe Catalano e i carabinieri Roberto Renzi e Pietro Giuffrida, incriminati per concorso in frode processuale e falsa testimonianza⁹⁶. Davanti al Comitato ristretto della Commissione Antimafia, il 22 maggio 1969 il Capitano Perenze fu costretto a smentire sé stesso, affermando di

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 142-147

aver nascosto la verità perché: “avevamo perduto Giuliano, dovevamo conservare Pisciotta per sapere tutto quello che era accaduto [...] Giuliano aveva riscosso taglie per circa un miliardo. Noi volevamo sapere quale fine avesse fatto questo denaro e risalire alla sua rete di informatori e complici responsabili del banditismo”⁹⁷.

In un processo celebrato dalla Corte di Assise di Palermo, il luogotenente di Giuliano, Gaspare Pisciotta, rese la sua versione dei fatti: raccontò di essere stato prelevato a Monreale dai carabinieri e trasportato a Castelvetro nella tarda serata del 4 luglio; di aver raggiunto casa dell’avvocato Di Maria e di essersi fatto accompagnare nella camera di Giuliano; spiegò di aver avuto una discussione con il bandito (che era stato informato dall’Ispettore Generale di P.S. Ciro Verdiani riguardo al tradimento di Pisciotta) e che quando questa si fece più accesa, *Turiddu* accennò a prendere la pistola, così Pisciotta sparò due colpi di mitragliatrice e Giuliano rimase fulminato. Pisciotta dichiarò quindi di aver raggiunto il cap. Perenze che lo stava aspettando e di avergli detto: “tutto fatto”, fuggendo infine a bordo della Fiat 1100 con la quale era arrivato⁹⁸.

In conclusione, le reali circostanze della morte del bandito Giuliano rimangono, ancora oggi, avvolte nel mistero. Una versione più credibile delle altre può essere quella resa da Anselmo Crisafulli, in base alla quale Giuliano incontrò gli esponenti mafiosi della zona per avere chiarimenti circa il ritardo nel mantenimento della promessa di espatrio, questi lo addormentarono con del vino oppiato, con l’intenzione di consegnare il bandito al cap. Perenze; durante il tragitto però *Turiddu* si svegliò e vi fu una colluttazione dalla quale derivò l’uccisione di Giuliano. Per giustificare la morte del bandito, Perenze inventò quindi la storia del conflitto a fuoco⁹⁹.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

3 Da Portella della Ginestra alle stragi del 22 giugno 1947

Nel 1947 si registrò un inasprimento delle tensioni socio-politiche, che condusse ad una vera e propria strategia stragista, coinvolse diversi comuni siciliani ed ebbe come effetto quello di bloccare l'avanzata delle forze progressiste e, in particolare, del partito comunista. Trattando della vicenda di Portella della Ginestra, dunque, non si fa riferimento ad un unico atto stragistico che inizia e si conclude in un giorno, ma all'avvio di una vera e propria manovra, delimitata temporalmente fra il 1° maggio e il 22 giugno 1947¹⁰⁰, data in cui furono compiuti attentati in diversi centri della Sicilia occidentale.

Si può ritenere che l'elemento scatenante sia dato dalle elezioni del 20 aprile 1947: la vittoria del Blocco del Popolo segnò il limite oltre il quale gli agrari e la destra reazionaria non furono disposti ad andare¹⁰¹. I ceti privilegiati diffusero l'idea per cui vi fosse una sorta di minaccia di "sovietizzazione" dell'economia e della politica, inventarono il fantasma di un partito bolscevico, quindi organizzarono la controffensiva, che prevedeva di ricorrere all'eversione e al terrorismo¹⁰². Nacque così il Fronte Antibolscevico, composto da vari movimenti monarchici e fascisti, nell'ambito del quale confluirono una pluralità di interessi, soprattutto di natura politica e di casta¹⁰³. Com'è intuibile, queste dinamiche siciliane si inserirono del più ampio contesto geopolitico della Guerra Fredda.

Nella seduta dell'Assemblea Costituente di venerdì 2 maggio 1947, Girolamo Li Causi (principale leader comunista in Sicilia e deputato all'Assemblea costituente) affermò: "Siamo di fronte ad un fatto che mostra la decisa volontà di provocare in Sicilia la guerra civile, di mantenere, specialmente dopo il responso del 20 aprile, l'isola in uno stato di tensione, di torbida agitazione"¹⁰⁴.

¹⁰⁰ Manali (a cura di), *Portella della Ginestra, 50 anni dopo, I*, cit., p. 191

¹⁰¹ Ibid, pp. 172-173

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Assemblea costituente, CVII, seduta di venerdì 2 maggio 1947, p. 3438

3.1 Antefatti

Avendo come riferimento la ricostruzione operata da Giuseppe Casarrubea, è possibile che la successione degli eventi, che condusse alla strage di Portella della Ginestra, si sia realizzata in questi termini: ambienti eversivi pianificarono di avviare una strategia terroristica, incaricando i capimafia di darle esecuzione; questi ultimi o parteciparono in prima persona alle operazioni o inviarono sul posto degli uomini di fiducia, oppure, ancora, misero a disposizione luoghi e mezzi¹⁰⁵.

Appare verosimile che la mafia abbia avuto un ruolo di primo piano nella fase preparatoria della strage di Portella della Ginestra: durante le prime indagini emerse che il 28 aprile 1947 in contrada Kaggio si tenne una riunione alla quale parteciparono uomini mafiosi, tra i quali i Troia, Giovanbattista Gambino, Pietro Cucchiara, Giuseppe Riolo; secondo le voci correnti nel pubblico, durante la riunione si decise di consumare la strage del 1° maggio. Risultò poi che la riunione era stata tenuta per decidere una questione di estagli¹⁰⁶.

Per quel che riguarda la banda di Salvatore Giuliano, alla luce delle testimonianze acquisite, sembra che due riunioni abbiano avuto un ruolo determinante per l'organizzazione della strage: la prima in contrada Saraceno e la seconda in contrada Cippi. Ancor prima di queste riunioni, è necessario menzionare un passaggio fondamentale: un pomeriggio, verosimilmente del 27 o del 28 aprile 1947, Giuliano si trovava con altri suoi uomini nella masseria dei fratelli Genovese quando suo cognato Pasquale Sciortino gli consegnò una lettera, che egli aveva a sua volta ricevuto da Maria Lombardo, madre del bandito. Giuliano lesse la lettera e dopo averla, forse, bruciata affermò trepidante: “è venuta l'ora della nostra liberazione”. I giudici di Viterbo non mettono in dubbio il rapporto di causa-effetto tra la lettera e le stragi; secondo loro, il capobanda si era espresso in quel modo perché gli uomini politici con cui era in contatto gli avevano promesso

¹⁰⁵ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., p. 116

¹⁰⁶ *Portella della Ginestra, 50 anni dopo (1947-1997), II, Documenti*, raccolti, scelti, introdotti e annotati da G. Casarrubea, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma 1999, p. 77

un'amnistia, con la quale sarebbero stati cancellati tutti i delitti commessi da lui e dalla sua banda. Giuliano avrebbe dovuto guadagnarsi tale amnistia realizzando un violento attacco contro la sinistra nella provincia di Palermo¹⁰⁷.

In rapporto a questa lettera, testimonianze rilevanti furono quelle del luogotenente di Giuliano, Gaspare Pisciotta, e della madre del capobanda, Maria Lombardo; le due dichiarazioni risultano in contraddizione fra loro. Il 15 gennaio 1951, Pisciotta dichiarò che, secondo le rivelazioni fattegli da *Turiddu*, la lettera era stata inviata dal Ministro dell'Interno Mario Scelba e conteneva un invito da parte del Ministro stesso ad aiutare la Democrazia cristiana nelle elezioni perché, se questa fosse arrivata al potere, Giuliano e la sua banda avrebbero potuto considerarsi liberi¹⁰⁸. Il 25 maggio 1951, davanti al giudice istruttore, Maria Lombardo sostenne che la versione che attribuiva a Scelba la paternità della lettera fosse infondata; la madre del bandito affermò che la lettera inviata al figlio tramite Pasquale Sciortino era pervenuta da alcuni amici americani, i quali chiedevano se Giuliano fosse disposto ad andare in America. Inoltre, la donna dichiarò di non ricordare con precisione in quale giorno avesse mandato la lettera, ma esclude di averla mandata in occasione del 1° maggio, perché in quei giorni suo genero, Pasquale Sciortino, aveva subito un forte attacco di appendicite¹⁰⁹.

Nei giorni successivi al 27-28 aprile, l'azione era già definita ma non lo erano le modalità attraverso le quali questa doveva essere eseguita. Per capire la dinamica della strage occorre dunque analizzare ciò che accadde in quei giorni.

Prima della riunione di Saraceno lo stato maggiore della banda era semplicemente allertato, ma non sapeva nulla di preciso. Da vari documenti e prove dibattimentali risulta che, durante la riunione di Saraceno, emersero posizioni divergenti fra i grandi latitanti in merito alle azioni da intraprendere il 1° maggio; ad esempio, la squadra di Terranova era contraria ad un attacco indiscriminato sulla folla. Inoltre,

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ Archivio di Sato di Viterbo, cit., *Dichiarazione resa al Giudice dott. Mollica da Lombardo Maria*, 25/05/1951, busta 6 vol. Z

trattandosi di una festa popolare alla quale avrebbero partecipato anche donne e bambini, non era scontato che Salvatore Giuliano, pur di essere ammistiato, sarebbe stato disposto a sparare sulla folla inerme: non era nel suo stile. Occorreva, in ogni caso, convincerlo ad essere presente il 1° maggio sui roccioni del monte *Pelavet*, a mettersi in mostra e diffondere la notizia che con lui c'erano centinaia di persone a sostenerlo: l'opinione pubblica doveva percepirlo come capo di un esercito¹¹⁰. È abbastanza evidente che, in relazione alla vicenda di Portella della Ginestra, Giuliano si sovraespose, così come accadde per le stragi del 22 giugno, quando nei luoghi dei delitti vennero addirittura lasciati dei volantini firmati con il nome dattilografato di Salvatore Giuliano, che invitava la popolazione a lottare contro la “canea rossa”. Tornando alla riunione di Saraceno, l'elemento in grado di mettere d'accordo lo stato maggiore della banda fu individuato nel sequestro di Girolamo Li Causi; era proprio con l'intenzione di mettere in atto questa operazione che *Turiddu* si recò a Portella della Ginestra il 1° maggio.

Dopo la riunione di Saraceno, la banda si incontrò in contrada Cippi; qui, per tutta la giornata del 30 aprile, vi fu un via vai di persone, in attesa del “discorso” finale del capobanda. Anche le squadre che si trovavano momentaneamente fuori sede vennero avvicinate mediante staffette disposte dalla mafia. Lo scopo della convocazione era reclutare il maggior numero possibile di seguaci, senza fornire spiegazioni, così da poter eseguire l'operazione il giorno successivo senza lasciare tempo ad eventuali ripensamenti. Verso sera il gruppo fu al completo, così Giuliano prese a parlare e spiegò lo scopo di quell'incontro. In base alla testimonianza di Francesco Gaglio, il capobanda affermò che:

“Era suo intendimento di lottare a mano armata contro il comunismo, che minacciava di espandersi nella zona oltre i limiti della sua tolleranza, e che aveva intanto deciso di impartire senz'altro una lezione agli aderenti a quel

¹¹⁰ Manali (a cura di), *Portella della Ginestra, 50 anni dopo, I*, cit., p. 182

partito che avrebbe l'indomani partecipato al tradizionale raduno di Portella della Ginestra.”¹¹¹

Salvatore Giuliano concluse il suo discorso intorno alle ore 21. A quel punto furono distribuite le armi. Le squadre della banda, formate da gruppi di cinque o sei persone, ciascuno dei quali guidato da uno dei banditi, si diressero verso il luogo convenuto, attraversando campagne perfettamente conosciute dai banditi, fuori dalla strada di comunicazione; si appostarono, dunque, sui costoni del *Pelavet*, dove attesero per parecchie ore l'arrivo dei manifestanti. Sin dalle prime ore del mattino del 1° maggio “cominciarono ad affluire gruppi di persone, donne e bambini, famiglie intere, e per tutta quella vallata, tradizionale luogo di incontro dei contadini di quella zona, riecheggiarono le note di “bandiera rossa”. ”¹¹²

3.2 1° maggio 1947

Per una ricostruzione puntuale degli eventi del 1° maggio 1947 è opportuno fare riferimento alla motivazione della sentenza del 3 maggio 1952 emessa dalla Corte di Assise di Viterbo contro Salvatore Giuliano ed altri¹¹³. Nella sentenza si legge che, dopo la caduta del regime fascista, in una zona della provincia di Palermo riprese una tradizione risalente agli ultimi anni del XIX secolo: i contadini dei comuni di Piana dei Greci, di San Giuseppe Jato e di San Cipirello, collocati alle opposte estremità della valle delimitata dai monti Pelavet e Kumeta, si riunivano in contrada Portella della Ginestra il 1° maggio di ogni anno per ascoltare la parola di Nicola Barbato, medico di Corleone che si era dato alla propaganda socialista, predicando la giustizia sociale, e l'avvento di una nuova era, senza sfruttati né sfruttatori. Il 1° maggio del 1947 le popolazioni di quei comuni, organizzate dalle rispettive Camere del Lavoro, si riunirono nella contrada Portella della Ginestra per celebrare la Festa del Lavoro; vi arrivarono con tutti i mezzi che avevano a

¹¹¹ *Portella della Ginestra, 50 anni dopo (1947-1997), II, cit.*, p. 81

¹¹² Casarrubea, *Portella della Ginestra, cit.*, p. 145

¹¹³ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, allegato n. 4, *Sentenza della corte di Assise di Viterbo nel procedimento penale contro i componenti della banda Giuliano*, in data 3 maggio 1952, p. 96

disposizione: a piedi, con i carri, con i caratteristici carretti siciliani, con traini, biciclette e quadrupedi; portarono con sé generi alimentari, frutta di stagione, vino e pane per i più poveri. Insieme ai contadini vi erano anche le rispettive famiglie; molti erano, dunque, le donne e i bambini. Arrivarono per primi i contadini di Piana dei Greci, ma non tardarono ad arrivare anche quelli degli altri due paesi, tutti intonando inni d'occasione e innalzando bandiere rosse. Si radunarono così diverse migliaia di persone, che si sparsero nella campagna ai piedi del monte Pelavet per consumare la frugale colazione portata da casa o distribuita gratuitamente dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.

Quell'anno gli oratori che avrebbero dovuto intervenire erano Girolamo Li Causi, o il rappresentante della Federterra, Francesco Renda, o il loro compagno Pedalino, o qualche altro dirigente di Palermo¹¹⁴. I convenuti si erano già ammassati intorno al podio - lo stesso dal quale per anni aveva parlato il medico di Corleone, e per questo noto come "il podio di Barbato" - quando, in attesa degli oratori, che non arrivarono o giunsero con un notevole ritardo, vi salì il segretario della sezione socialista di San Giuseppe Jato, il calzolaio Giacomo Schirò. Appena Schirò iniziò a parlare, si avvertì un primo colpo di arma da fuoco, cui seguirono delle raffiche. I colpi provenivano dalle pendici del monte Pelavet, in particolare dalla parte denominata "Pizzuta" per la sua conformazione (rocce appuntite). In un primo momento si credette che si trattasse di semplici mortaretti esplosivi per rendere più festosa la manifestazione, ma ben presto ci si rese conto che la situazione era ben diversa. Dopo i primi spari, infatti, ai margini della folla si notarono alcuni animali uccisi o feriti, e attorno al podio comparvero persone sanguinanti: la tragica realtà divenne immediatamente evidente. Non erano fuochi d'artificio celebrativi, bensì un vero e proprio attentato contro i presenti. Un'ondata di panico travolse la moltitudine, che si diede a una fuga precipitosa alla ricerca di qualsiasi riparo potesse proteggerla dai colpi che continuavano a essere esplosivi.

¹¹⁴ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., p. 146

Il 3 maggio Il Messaggero riferì:

“I primi caduti, le prime grida dei colpiti e il rantolio dei moribondi furono subito sovrastati dal clamore della folla terrorizzata che, in preda al panico cominciò a sbandarsi correndo per ogni dove, cercando rifugio nelle anfrattuosità del terreno, dietro i sassi, ventre a terra defilandosi come meglio poteva”¹¹⁵

Qualunque riparo disponibile fu usato per sottrarsi ai colpi, che continuarono ad essere sparati per circa dieci minuti secondo alcuni testimoni, o per quindici secondo altri. La maggior parte dei presenti si rifugiò dietro le numerose rocce della zona, mentre altri preferirono distendersi nel cunettone che costeggia la strada di collegamento tra i paesi di provenienza dei convenuti. Quando gli spari cessarono, i presenti cominciarono a cercare i propri congiunti, si levarono grida e, via via, tutti si misero in cammino per rientrare al proprio paese, utilizzando qualsiasi mezzo disponibile. I feriti furono soccorsi e trasportati, su carri, carretti, biciclette o a dorso di animale, verso Piana degli Albanesi o San Giuseppe Jato, da dove furono poi avviati a Palermo per il ricovero negli ospedali cittadini. Il bilancio di quella giornata che avrebbe dovuto essere di festa fu drammatico: undici morti rinvenuti sul terreno e ventisei feriti, di diversa gravità.

Fra le vittime della strage di Portella della Ginestra va incluso anche Emanuele Busellini, campiere dell'ex feudo Strasatto, non lontano dal luogo della strage. Busellini fu visto attraversare l'ex feudo accompagnato da undici persone tutte armate. Di lui non si ebbe più notizia finché, il 22 giugno successivo, fu trovato il suo cadavere in una buca profonda circa 80 metri, in contrada Cozzo Busino. La morte fu fatta risalire a circa quaranta giorni prima del ritrovamento e, secondo i periti medico-legali, fu dovuta a colpi di arma da fuoco che trafissero il cuore. In una tasca della giacca del Busellini fu trovato un biglietto scritto a mano, recante: “Caro Emanuele, vi prego di venire in caserma che vi debbo parlare. Portella della

¹¹⁵ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, cit., p. 84

Paglia, 2 aprile 1947". Si riconobbe come autore del biglietto, indirizzato proprio al Busellini, il brigadiere dei carabinieri Buscanera. Il 1° maggio, a qualche centinaio di metri dal luogo in cui si erano appostati gli sparatori, in un avvallamento del terreno e dietro grandi massi, si erano appartati alcuni giovani di San Giuseppe Jato, insieme ad una prostituta di Trapani: Angelo Rumore, Ugo Bellucci, Calogero Caiola, Angelo Randazzo, Antonino Baio e Maria Rocca. I giovani dichiararono che, dopo aver sentito gli spari, videro scendere undici persone verso la strada che collega San Giuseppe Jato a Monreale e Palermo; la strage e l'omicidio di Busellini furono posti in relazione, in quanto le undici persone viste scendere dalla Pizzuta potevano essere le stesse che avevano ucciso il Busellini.

Secondo la ricostruzione ufficiale dell'omicidio Busellini, operata dagli inquirenti, Salvatore Giuliano disarmò il campiere e lo obbligò a far da guida ai banditi, nel tentativo di allontanarsi dal luogo del delitto percorrendo un tragitto più breve e al riparo da incontri indesiderati. Giunti a destinazione, prima di lasciarlo libero, i banditi perquisirono Busellini, trovando il biglietto scritto dal carabiniere Buscanera. Giuliano e i suoi uomini pensarono allora che il campiere fosse una spia dei carabinieri e lo uccisero per eliminare un testimone scomodo. Secondo Angelo La Bella e Rosa Mearolo¹¹⁶, la versione ufficiale non convince del tutto: innanzitutto, gli stessi inquirenti avevano in precedenza ritenuto che i responsabili della strage conoscessero molto bene le campagne circostanti la contrada Portella della Ginestra e le avessero attraversate facilmente la notte prima, per poi appostarsi sul monte Pelavet; inoltre, è poco probabile che la banda, volenterosa di allontanarsi il prima possibile dal luogo del delitto, prima di uccidere il campiere e di spingerlo nel burrone, avesse perso tempo a perquisirlo e a ripiegare accuratamente il biglietto, riponendolo poi nella tasca. In base alla ricostruzione di La Bella e Mearolo, Salvatore Giuliano credeva di dover sparare al di sopra della folla, tanto che quando si rese conto della strage, secondo la testimonianza di

¹¹⁶ *Ivi*, pp. 85-86

Angelo Rumore e degli altri giovani appartati nelle vicinanze, esclamò: “*Disgraziati chi facistivu?*” (in dialetto siciliano: “disgraziati, cosa avete fatto?”). Si può dunque ipotizzare che Giuliano, dopo aver capito di essere caduto nella trappola preparata dai mandanti, decise di vendicarsi uccidendo Busellini, che, come tutti i campieri, era legato ad ambienti mafiosi.

3.3 I fatti del 22 giugno 1947

Dopo la strage di Portella della Ginestra le provocazioni non si arrestarono, la manovra era rimasta aperta e niente di concreto era stato fatto per bloccarla: nessun latitante era stato arrestato e tutti i responsabili potevano circolare liberamente, sia i “grandi” che i “*picciotti*”. Furono così commessi nuovi delitti.

Gli assalti alle sedi del partito comunista erano decisi già da tempo e furono organizzati nella riunione in contrada “Belvedere- Testa di Corsa”, tenutasi venerdì 20 giugno 1947; seguirono poi altri incontri, volti a definire gli aspetti esecutivi e tecnici delle operazioni.

L’assalto a Partinico si connota per essere il più cruento, in quanto, a differenza degli altri attentati del 22 giugno, ebbe come esito due vittime e diversi feriti. Alle ore 22 di quella domenica, la maggior parte degli abitanti di Partinico si trovava presso la piazza del paese, dove si stava svolgendo un concerto, oppure nelle vie limitrofe. Salvatore Mancuso, insegnante di scuola elementare, Leonardo Addamo, Giuseppe Salvia, Giuseppe Casarrubea, tesserati al PCI, e Salvatore Patti, simpatizzante, si trovavano invece presso la sede del partito comunista, all’epoca anche sede della Camera del Lavoro. Ivi sopraggiunsero poi Andrea Mazzurco e Vincenzo Lo Iacono, quest’ultimo iscritto al PCI. Mentre conversavano fra loro, si accorsero della presenza dei banditi, che iniziarono a sparare con l’intento di uccidere e di non lasciare testimoni. Le vittime si rifugiarono all’interno della sezione, ma i banditi continuarono a sparare raffiche di mitra e a lanciare bombe esplosive e bottiglie incendiarie. Sul luogo del delitto accorsero coloro che, mentre ascoltavano il concerto fuori dalle proprie abitazioni, udirono gli spari, nonché gli agenti di polizia. Questi ultimi constatarono che nella sede del partito comunista

giaceva il cadavere di Giuseppe Casarrubea e che altre cinque persone erano rimaste ferite; fra queste, Vincenzo Lo Jacono decedette poco dopo. Gli agenti di polizia rinvennero due bombe a mano non esplose, raccolsero quarantuno bossoli per fucile mitra calibro 9, otto pallottole di piombo, frammenti di rivestimento di paglia di un fiasco che aveva contenuto liquido infiammabile¹¹⁷. Nelle vicinanze della sede del partito comunista di Partinico, in via Pozzo del Grillo, vennero trovate copie di un manifesto con il quale si invitavano i siciliani a recarsi al feudo Sagana, indicato come quartier generale di Salvatore Giuliano, per prendere parte alla lotta antibolscevica, di cui il bandito si era fatto promotore. Le copie a stampa erano firmate con il nome dattiloscritto di Salvatore Giuliano. Un particolare rilevante, in relazione all'assalto a Partinico, è che venne incluso fra le vittime anche Gaspare Ofria, esponente della mafia locale. Secondo la ricostruzione operata da Giuseppe Casarrubea¹¹⁸, Gaspare Ofria non si trovava fra i comunisti che sostavano davanti la sede del partito, ma dalla parte opposta, insieme ai responsabili del delitto: Addamo vide un gruppo di persone appostate all'angolo di Via Pozzo del Grillo e sparò un colpo in direzione degli assalitori, poi cadde a terra colpito anche lui in varie parti del corpo¹¹⁹; il colpo esploso dalla rivoltella di Addamo raggiunse proprio Gaspare Ofria.

Alle ore 23 della stessa sera vennero esplosi colpi di mitra, lanciate bombe a mano e fatte incendiare due bottiglie di benzina davanti alla sede del partito comunista di Carini, in via Rosalino Pilo, n. 15, non lontano dalla caserma dei carabinieri. In tale occasione non si registrarono vittime né feriti; il principio di incendio originato dall'azione delittuosa venne subito domato dai carabinieri accorsi sul posto. Il maresciallo Giuseppe Chiarello scrisse nel rapporto che gli attentatori erano dieci, "tutti armati di armi militari ed automatiche che portavano a spalla con la canna in

¹¹⁷ *Sentenza della Corte di Assise di Viterbo*, in Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, cit.

¹¹⁸ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., pp. 205-207

¹¹⁹ *Esame di testimonianza senza giuramento di Leonardo Addamo*, 1° novembre 1947, in Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., p. 205

giù ed equipaggiati da tascapane”¹²⁰. Anche a Carini gli attentatori lasciarono gli stessi manifesti rintracciati nei pressi del luogo del delitto a Partinico, con i quali si invitava la popolazione siciliana a prendere parte alla lotta antibolscevica.

Un altro assalto fu consumato in Borghetto, alle ore 23,30 dello stesso giorno 22 giugno 1947: due persone, che indossavano un uniforme simile a quello dei carabinieri, aprirono il fuoco con armi automatiche contro l’ingresso della sezione del partito comunista, non lontano dalla caserma dei carabinieri¹²¹. I due malfattori furono inseguiti dai carabinieri, ma riuscirono a fuggire. Come a Carini, anche a Borghetto non vi furono vittime né feriti.

Intorno alle ore 23.35, a San Giuseppe Jato, si udirono esplosioni di bombe e raffiche di mitra; l’assalto alla sede del partito comunista durò qualche minuto, poi i quattro malfattori si ritirarono, continuando a sparare lungo le vie Trapani e Vittorio Emanuele¹²². Uno dei colpi raggiunse Benedetta Rizzo, che si era affacciata al balcone per capire cosa stesse succedendo: la donna riportò una ferita da pallottola di mitra, guarita in quindici giorni. I carabinieri rinvennero sul luogo sette cartucce per mitra non esplose, ottantatré bossoli di proiettili esplosi e tre bombe a mano non esplose; furono danneggiate le porte della sede del partito comunista e rotti i vetri¹²³.

Alle ore 2,15 del 23 giugno 1947 venne cosparsa di petrolio la porta d’ingresso della sede del partito comunista di Monreale e venne appiccato il fuoco; i carabinieri e i cittadini accorsi sul posto riuscirono a domare tempestivamente l’incendio.

Alle ore 3,45 dello stesso giorno, ignoti esplosero un ordigno davanti la sede del partito comunista di Cinisi, che rimase danneggiata. L’ordigno, di costruzione

¹²⁰ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., p. 197

¹²¹ *Sentenza della Corte di Assise di Viterbo*, in Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, cit.

¹²² Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., p. 198

¹²³ *Sentenza della Corte di Assise di Viterbo*, Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, cit.

rudimentale, era composto da un barattolo di lamiera, tappato su un lato con fogli del settimanale politico “L’Uomo Qualunque”, e collegato a un bidone di benzina nonché a una miccia che percorreva il marciapiede per circa cinque metri¹²⁴.

¹²⁴Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., p. 200

CAPITOLO 2- PROFILI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

Il presente capitolo è dedicato alla trattazione dei principali aspetti di diritto penale sostanziale che emergono dall'analisi degli atti giudiziari riferibili alla strage di Portella della Ginestra. Fra le imputazioni contestate a Salvatore Giuliano e ad altri imputati nella sentenza di rinvio a giudizio del 27 ottobre 1948 emessa dalla sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo, particolare attenzione sarà riservata alle fattispecie di banda armata e di strage, in ragione delle rilevanti considerazioni di carattere giuridico e storico-sistemico che esse suscitano.

Quanto all'aspetto metodologico, la trattazione si svilupperà assumendo come riferimento la legislazione penale vigente all'epoca del processo, rispetto alla quale si renderà necessaria una breve premessa ricostruttiva. Inoltre, si darà conto, senza pretesa di esaustività, degli antecedenti storici delle fattispecie considerate.

1 Il contesto penale di riferimento

Il processo relativo alla strage di Portella della Ginestra ebbe inizio, a Viterbo, il 12 giugno 1950, e si concluse con la sentenza della Seconda Corte di Assise di Appello di Roma del 10 agosto 1956. Esso si colloca, pertanto, in una fase caratterizzata dalla continuità della normativa penale e, al contempo, da profondi mutamenti costituzionali e politici.

La normativa penale cui fecero riferimento i giudici era quella contenuta nel codice penale del 1930, conosciuto come Codice Rocco, dal nome del guardasigilli dell'epoca, Alfredo Rocco. Questo codice succedette al Codice Zanardelli del 1889 e, con alcune modifiche sia nella parte generale che in quella speciale, è ancora oggi in vigore.

Il codice Rocco fu promulgato nel contesto del regime autoritario fascista e faceva parte di un vero e proprio "corpo legislativo penale"¹²⁵, comprendente, oltre al

¹²⁵ Francesco Palazzo, Roberto Bartoli (con la collaborazione di), *Corso di diritto penale. Parte generale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2021, p. 2

codice penale, anche il codice di procedura penale, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e il regolamento carcerario, tutti entrati in vigore tra il 1930 e il 1931: “un complesso così organico ed unitario quale solo un regime autoritario avrebbe potuto produrre contestualmente”¹²⁶. Segni dell’influenza del regime fascista sulla disciplina penale possono essere individuati, innanzitutto, nell’ampia deroga al principio di colpevolezza: furono introdotte numerose ipotesi di responsabilità oggettiva e, in relazione a diverse fattispecie, venne prevista la piena responsabilità penale di persone incapaci di intendere e di volere al momento del fatto¹²⁷. Inoltre, rispetto al codice Zanardelli, venne ampliato l’ambito di applicazione del tentativo¹²⁸, includendovi anche gli atti preparatori; in relazione all’apparato sanzionatorio, vi fu un drastico innalzamento dei livelli di pena, con largo impiego della pena dell’ergastolo e la reintroduzione della pena di morte, che poteva essere comminata sia per i delitti politici che per quelli comuni. La parte speciale subì un ampliamento delle ipotesi di reato contro la personalità dello Stato e l’introduzione di numerose fattispecie di “reati di opinione”¹²⁹; alla religione cattolica era riservata una tutela privilegiata, essendo divenuta religione di Stato a seguito della firma dei patti lateranensi tra il regime fascista e la Chiesa cattolica; infine, venne rimossa l’esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, in linea con la concezione fascista dei rapporti tra Stato e cittadino¹³⁰.

Alcune scelte emblematiche della legislazione penale fascista vennero mutate già nel periodo immediatamente successivo alla caduta del fascismo, prima ancora della nascita del nuovo Stato repubblicano: venne abolita la pena di morte, furono reintrodotti l’esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale e le

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ Giorgio Marinucci, Emilio Dolcini, Gian Luigi Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Giuffrè, Milano, 2023, p. 30

¹²⁸ Sergio Seminara, *Il delitto tentato*, in *Raccolta di studi di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2012

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ *Ibid*

circostanze attenuanti generiche, che furono usate come strumento per mitigare le pene previste dal codice e dalla legislazione speciale¹³¹.

Fu solo però con l'entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio 1948, che vennero introdotti principi personalistici e sociali-solidaristici, a fondamento di un ordinamento liberal-democratico. La Costituzione esprime un ordine di valori completamente diverso da quello sotteso al codice Rocco; oltre al divieto della pena di morte e di ogni pena o trattamento contrari al senso dell'umanità (art. 27 Cost.), la Costituzione comprende un insieme di norme dalle quali è possibile ricavare "il volto costituzionale" del diritto penale italiano¹³²: legalità dei reati e delle pene, colpevolezza come presupposto indefettibile della pena, necessaria oggettiva offensività del reato, finalità rieducativa della pena.

Al mutamento dell'ordine valoriale dell'ordinamento giuridico avrebbe dovuto fare seguito la riforma del codice penale italiano. Tra il 1948 e il 2007 vennero presentati diversi progetti, ma nessuna delle proposte ebbe successo. Nel tempo furono comunque introdotte varie riforme, che interessarono talvolta la parte generale e talaltra la parte speciale; fra le riforme che riguardarono la parte speciale si possono menzionare gli interventi sulla disciplina della criminalità organizzata, comune (art. 416 bis ss. c.p.) o con finalità di terrorismo (artt. 270 bis-270 sexies, 280 bis e 289 bis c.p.).

2 L'esclusione del movente politico: riflessi sulla qualificazione giuridica dei fatti

Il terzo comma dell'articolo 8 c.p. fornisce la nozione di delitto politico:

“Agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.”

¹³¹ *Ibid*

¹³² Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*, p. 3

La disposizione consente di distinguere fra delitto oggettivamente politico e delitto soggettivamente politico. È delitto oggettivamente politico quello che offende le componenti essenziali dello Stato, quali la sua indipendenza e sicurezza, l'integrità territoriale e la forma di governo¹³³; rientra in tale categoria anche il delitto che offende un diritto politico del cittadino non ricompreso nel titolo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità dello Stato (ad esempio, sono delitti politici in questo senso alcune ipotesi di reato previste dalle leggi elettorali, che offendono lo specifico diritto politico al voto)¹³⁴. I delitti soggettivamente politici si caratterizzano, invece, come ipotesi di reati comuni, che vengono tuttavia commessi da un agente ideologicamente motivato dal fine di incidere sulle componenti essenziali dello Stato, sulla struttura dei singoli poteri statuali o sui rapporti tra Stato e cittadino¹³⁵; rientrano in tale categoria anche i delitti comuni determinati solo in parte da motivi politici.

Tale premessa risulta necessaria in quanto, all'indomani della strage di Portella della Ginestra, si aprì un ampio dibattito, in sede di Assemblea Costituente, circa il carattere politico o meno del delitto consumato il 1° maggio 1947. In tale contesto, il Ministro dell'interno, Mario Scelba, affermò che il delitto non potesse qualificarsi come manifestazione politica, sostenendo che nessun partito politico avrebbe avuto interesse ad organizzare un'azione di tale portata, potendosi facilmente immaginare che gli esiti cui essa avrebbe condotto sarebbero stati opposti a quelli auspicati. Secondo Scelba non si sarebbe sparato sulla folla dei lavoratori perché tali, ma in quanto "colpevoli" di reclamare un nuovo diritto¹³⁶.

Di diverso avviso fu Girolamo Li Causi, secondo il quale il delitto presentava un chiaro carattere politico. Egli indicava come probabili organizzatori della strage i capi mafia, i gabellotti, gli esponenti del partito monarchico e del blocco

¹³³ Marinucci, Dolcini, Gatta, *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*, pp. 177-179

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Assemblea costituente, CVII, seduta di venerdì 2 maggio 1947, pp. 3437-3439

monarchico liberal-qualunquista di San Giuseppe Iato. Tra i nomi dei mafiosi citati da Li Causi figurano Terrana, Zito, Romano e Troia.

Li Causi denunciò, inoltre, forme di connivenza da parte dei poteri dello Stato nei confronti della mafia, riportando un'informazione - non ancora acclarata ma fatta presente alle autorità – secondo la quale “il maresciallo dei carabinieri di Piana dei Greci, in un feudo dietro La Pizzuta, [...] si divertiva, a mangiare coi mafiosi della zona”¹³⁷.

Sempre secondo Li Causi, uno dei mafiosi di San Giuseppe Iato avrebbe minacciato i contadini affermando: “chi voterà per il blocco del popolo non avrà né padre né madre!”. In effetti, a seguito della strage, molti bambini di Piana e di San Giuseppe Iato rimasero orfani. L'interpretazione di Li Causi era quella per cui, attraverso la strage, si era resa manifesta la volontà di provocare la guerra civile in Sicilia e di mantenere l'isola in uno stato di tensione e di agitazione, soprattutto dopo gli esiti delle elezioni del 20 aprile 1947. Egli riteneva che il delitto fosse stato consumato dai fondatori del fronte antibolscevico, i quali, delusi per la sconfitta nelle elezioni del 20 aprile, vollero sfogare il proprio odio sui contadini che avevano votato per il Blocco del Popolo¹³⁸.

Come emerge dalla sentenza del 3 maggio 1952¹³⁹, la Corte di assise di Viterbo accolse, nella sostanza, l'interpretazione dei fatti sostenuta dal Ministro dell'interno Mario Scelba. Dopo aver riportato la definizione di delitto politico, la Corte affermò che, con la strage di Portella della Ginestra e con i successivi attentati alle sedi del partito comunista del 22 giugno, Salvatore Giuliano e la sua banda sicuramente non avevano offeso né un interesse politico dello Stato, né un diritto politico dei cittadini: essi non avevano operato contro l'organizzazione politica dello Stato, né avevano offeso i cittadini riunitisi a Portella della Ginestra

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ *Sentenza della Corte di Assise di Viterbo*, in Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, cit.

il 1° maggio in quanto facenti parte della organizzazione dello Stato. Venne, pertanto, esclusa la qualificazione del fatto come delitto oggettivamente politico.

Secondo la Corte, poi, i delitti ascritti agli imputati non potevano neppure qualificarsi come delitti soggettivamente politici, ossia determinati in tutto o in parte da motivi politici. In particolare, si affermò che:

“A dare colorazione politica non basta che un delitto comune sia consumato contro uno o più appartenenti ad un partito politico. Già non può dirsi che tutti coloro che parteciparono alla riunione di Portella della Ginestra [...] fossero appartenenti ad un partito od ad un determinato partito politico; [...] non può dirsi che tutti partecipavano alla vita politica. Certamente non vi partecipavano i bambini ed i ragazzi [...]; più che di una riunione avente un netto carattere politico, può dirsi si trattasse di una festa campestre a cui prendevano parte tutti, senza badare al colore politico.”¹⁴⁰

La Corte proseguì sostenendo che Salvatore Giuliano e la sua banda non avessero inteso operare contro il comunismo quale ideologia, ma contro i comunisti quali individui che seguivano quella ideologia e in ragione del fatto che essi istigavano i contadini a “fare la spia” contro i banditi. La Corte fornì, in quell’occasione, un’interpretazione restrittiva della nozione di delitto politico, escludendo dal relativo ambito di applicazione quei reati commessi contro persone che abbiano idee politiche diverse rispetto a quelle dell’agente. Quello che determinò Salvatore Giuliano e la sua banda ad agire fu, a parere della Corte, semplicemente un motivo egoistico.

Concludendo l’argomentazione relativa all’esclusione del movente politico, la Corte espresse l’opinione secondo cui, nel caso di specie, più che di delitto politico potesse parlarsi di delitto terroristico, inteso quale reato caratterizzato, nell’elemento oggettivo, dalla preordinazione dei mezzi, dalla efferatezza degli

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 358

stessi e dalla vasta estensione degli effetti immediati e, nell'elemento soggettivo, dal dolo diretto a terrorizzare la popolazione.

In relazione a tali motivazioni contenute nella sentenza del 3 maggio 1952, appare rilevante l'opinione espressa dal magistrato Giuseppe Di Lello in occasione del Convegno organizzato da Associazione Portella della Ginestra e Istituto Gramsci Siciliano per il settantesimo anniversario della strage¹⁴¹. Nel suo intervento, Di Lello sostenne che la sentenza del 3 maggio 1952 ricostruì correttamente il fatto storico, ma poi ne fornì un'interpretazione giuridica ambigua: la parte maggiormente "distruttiva" della decisione sarebbe proprio quella in cui viene negato il movente politico del delitto.

A tal riguardo, i giudici, secondo Di Lello, non tennero adeguatamente conto di alcuni elementi rilevanti, come il fatto che Salvatore Giuliano aveva partecipato al movimento indipendentista siciliano, essendo stato arruolato nell'EVIS. Inoltre, la riunione a Portella della Ginestra poteva senz'altro considerarsi una manifestazione politica, anche tenendo in conto che i lavoratori giunsero in quel luogo sventolando le bandiere rosse e che, appena prima che iniziassero gli spari, stava salendo sul podio Barbato il segretario della sezione socialista di San Giuseppe Jato, Giacomo Schirò, per tenere il suo comizio.

Alla luce anche di tali lacune nell'operato dei giudici della Corte di Assise di Viterbo, Di Lello osservò significativamente che la sentenza del 1952 si pose come decisione emblematica in relazione ai successivi processi relativi ad altre stragi in Italia e ai successivi processi di mafia; d'altra parte, la stessa strage di Portella della Ginestra può essere considerata una strage "prototipo" delle successive stragi che segneranno la storia repubblicana.

¹⁴¹ Convegno *La strage di Portella della Ginestra tra storia e memoria - Convegno di studi nel 70° anniversario (1ª giornata)*, registrato a Palermo venerdì 21 aprile 2017 alle 10:00, in Radio Radicale, conoscere per deliberare, URL: <https://www.radioradicale.it/scheda/506620/la-strage-di-portella-della-ginestra-tra-storia-e-memoria-convegno-di-studi-nel-70o?i=3702145>, ultimo accesso: 13/01/2026

Dal punto di vista strettamente giuridico, le implicazioni dell'esclusione del movente politico riguardarono principalmente la qualificazione giuridica dei fatti, ma si produssero conseguenze anche sul piano dei soggetti attivi del delitto.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, innanzitutto la fattispecie di banda armata venne ricondotta non all'articolo 306 c.p., rubricato "Banda armata: formazione e partecipazione", ai sensi del quale:

“Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”,

ma all'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale del 10 maggio 1945, n. 234, ai sensi del quale:

“Chiunque promuove, costituisce o organizza, al fine di compiere reati contro la proprietà o violenza contro le persone, bande armate, è punito, per ciò solo, con le pene stabilite nell'articolo precedente. Alle stesse pene soggiacciono i capi ed i sovventori.

I partecipanti alle bande previste nel primo comma sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sei a ventiquattro anni”.

Come si dirà più approfonditamente nel proseguo della trattazione, l'art. 2 DLL 234/1945 richiedeva, per l'integrazione della fattispecie, elementi costitutivi sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall'art. 306 c.p., con la differenza che, mentre quest'ultimo configura un delitto politico in quanto la banda armata dev'essere formata per commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato

di cui ai capi I e II del titolo I del codice penale, nel caso dell'art. 2 DLL 234/1945 la banda armata poteva avere anche semplicemente il fine di compiere reati contro la proprietà o violenza contro le persone.

Per quel che riguarda la fattispecie di strage, questa venne ricondotta dai giudici di Viterbo non all'art. 285 c.p., ai sensi del quale:

“Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo”,

ma all'art. 422 c.p., in base al quale:

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni”.

L'art. 285 c.p., inserito nel titolo I del codice penale (“Dei delitti contro la personalità dello Stato”), configura un delitto politico: il fatto diretto a commettere la strage deve avere lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. L'art. 422 c.p. non è un delitto politico, essendo, invece, incluso fra i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al titolo VI del codice penale. L'art. 422 c.p. svolge una funzione sussidiaria rispetto all'art. 285, applicandosi tutte le volte in cui il delitto viene consumato in assenza dello scopo di offendere la personalità dello Stato.

Sul piano dei soggetti attivi del delitto, si può dire che l'esclusione del movente politico abbia operato come fattore di contenimento della responsabilità penale: essendo stata la strage qualificata come episodio di criminalità comune, le indagini e il processo si limitarono all'identificazione degli esecutori materiali del delitto; se la strage fosse stata, invece, qualificata come delitto politico, si sarebbe inevitabilmente posto il problema della individuazione dei mandanti, con la

possibile emersione di collegamenti con ambienti politici, con apparati istituzionali o con interessi economico-sociali contrari al movimento contadino.

3 La fattispecie di banda armata

Nella sentenza di rinvio a giudizio del 27 ottobre 1948 emessa dalla sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo¹⁴² contro Salvatore Giuliano e altri cinquantanove soggetti, si legge che, con poche eccezioni, gli imputati sono chiamati a rispondere, in primo luogo,

“[...] del delitto di cui all’art. 2 cpv. DLL 10.5.1945 n. 234 per avere partecipato ad una banda armata, con l’aggravante per il 5° [Giuliano Salvatore] della ipotesi di cui alla prima parte del citato art. 2 per esserne stato il promotore ed il capo.”

Ai sensi dell’art. 2 del DLL 10 maggio 1945, n. 234:

“Chiunque promuove, costituisce o organizza, al fine di compiere reati contro la proprietà o violenza contro le persone, bande armate, è punito, per ciò solo, con le pene stabilite nell'articolo precedente [pena della reclusione non inferiore a venti anni e nei casi più gravi ergastolo o morte]. Alle stesse pene soggiacciono i capi ed i sovventori.

I partecipanti alle bande previste nel primo comma sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sei a ventiquattro anni.”¹⁴³

Il decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante “Disposizioni penali di carattere straordinario”, venne emanato pochi giorni dopo la liberazione del 25 aprile e introdusse disposizioni particolarmente rigorose, attraverso le quali venne ripristinata la pena di morte come sanzione per alcune fattispecie criminose di per sé non particolarmente gravi, ma eccessivamente frequenti nel particolare contesto creatosi in Italia nel periodo immediatamente

¹⁴² Archivio di Stato di Viterbo, cit., *Sentenza di rinvio a giudizio della Corte di Appello di Palermo*, busta 3 vol. O

¹⁴³ DLL 10 maggio 1945, n. 234, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, disposizioni penali di carattere straordinario, Serie Generale n. 136 del 24/05/1945

successivo alla fine della Seconda guerra mondiale¹⁴⁴. Dalla lettura di alcuni degli articoli di tale decreto emerge una tecnica normativa analoga a quella utilizzata dal regime fascista, ormai crollato, per l'emanazione delle disposizioni penali durante il periodo bellico, caratterizzata dalla indeterminatezza delle fattispecie incriminatrici e delle relative condotte¹⁴⁵.

Il DLL 234/1945 venne poi modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, con il quale, peraltro, venne ulteriormente inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per i reati non strettamente politici, ma considerati tali nel drammatico contesto socio-economico del secondo dopoguerra, nonché ampliato l'ambito applicativo della pena di morte¹⁴⁶.

L'art. 2 DLL 10 maggio 1945 n. 234 costituisce, dunque, una norma di carattere eccezionale; tuttavia, i presupposti necessari per l'integrazione della fattispecie risultano sostanzialmente coincidenti con quelli richiesti per la configurazione del reato di banda armata di cui all'art. 306 c.p., con l'unica differenza che, nel caso della disciplina emergenziale del 1945, il fine perseguito dalla banda armata può consistere non soltanto nella commissione di reati contro la personalità dello Stato, ma anche in reati contro la proprietà o in atti di violenza contro le persone. Pertanto, mentre l'art. 306 configura un delitto politico, essendo, oltretutto, inserito fra i delitti contro la personalità dello Stato disciplinati nel titolo I del codice penale, l'art. 2 DLL 234/1945 configura un delitto comune, in quanto non è richiesto il fine di attentare alla personalità dello Stato.

Chiarito il rapporto tra la fattispecie di banda armata ex art. 306 c.p. e quella prevista dall'art. 2 DLL 234/1945, appare opportuno soffermarsi sulle rilevanti riflessioni storico-sistematiche che l'articolo 306 del codice penale sollecita, lasciando in secondo piano l'art. 2 del decreto luogotenenziale del 1945, in quanto espressione di una disciplina eccezionale e, come tale, temporalmente circoscritta.

¹⁴⁴ Giovanni Tessitore, *Fascismo e pena di morte, Consenso e informazione*, FrancoAngeli, Milano, 2000, pp. 570-571

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ *Ibid*

Inoltre, l'analogia sostanziale degli elementi costitutivi richiesti per l'integrazione delle due fattispecie consente di estendere, in larga misura, all'art 2 DLL n. 234/1945 le considerazioni sviluppate con riferimento all'art. 306 c.p.

Nel paragrafo successivo si approfondirà il tema dei delitti contro la personalità dello Stato, analizzandone l'evoluzione storica e i profili sistematici, con particolare riferimento al delitto di banda armata ex art. 306 c.p.; sebbene i giudici di Viterbo abbiano escluso che, nel caso di specie, il delitto di banda armata potesse avere come fine un'offesa alla personalità dello Stato, l'argomento conserva comunque rilevanza ai fini della vicenda di Portella della Ginestra, poiché - come emerge dall'opinione del magistrato Giuseppe Di Lello sopra richiamata¹⁴⁷ - il fatto storico presenta diversi elementi che sembrerebbero, in realtà, condurre alla qualificazione del delitto come politico, evidenziando una possibile divaricazione tra verità storica e verità giudiziaria.

3.1 Profili storico-sistematici dei delitti contro la personalità dello Stato

Sia nei codici penali dell'Ottocento, sia in quello vigente, lo Stato viene posto al vertice della gerarchia dei beni tutelati dall'ordinamento. L'origine di tale scelta può essere fatta risalire alle teorie del contratto sociale, sulla base delle quali, durante il periodo illuminista, i reati politici erano considerati i crimini più pericolosi in assoluto e dovevano essere posti nella posizione più elevata sulla scala degli illeciti, in quanto capaci di pregiudicare le basi del consorzio sociale e far tornare gli uomini all'iniziale stato di natura¹⁴⁸.

La disciplina dei delitti che offendono lo Stato va posta in relazione alle ideologie politiche e alla tipologia di Stato che caratterizzano l'ordinamento nel quale, di volta in volta, la legislazione penale viene elaborata - elementi la cui evoluzione incide in modo particolarmente intenso sul c.d. diritto penale politico¹⁴⁹. Nei regimi risorgimentali italiani retti a monarchia assoluta la legittimazione alla

¹⁴⁷ Cfr. *supra*, § 2.2

¹⁴⁸ Guglielmo Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, profili storico-sistematici*, Giuffrè, Milano, 1984, introduzione

¹⁴⁹ *Ibid*

punibilità dei reati politici era legata all'intangibilità e incontestabilità del potere sovrano, il cui esercizio diventava, nella sostanza, dispotismo, perché non controllato dall'esterno. Nell'ordinamento liberale le ragioni giustificative erano individuate nella esigenza di salvaguardare l'essenza e la funzionalità dello Stato, quale proiezione istituzionale della società civile; in realtà, anche in questo sistema politico il potere rimaneva nelle mani delle élites borghesi che gestivano lo Stato-governo. Durante il periodo fascista la repressione penale in materia di delitti politici trovava fondamento nella dimensione totalizzante dello Stato¹⁵⁰.

Per quel che riguarda, innanzitutto, i codici preunitari, la nomenclatura utilizzata per definire i delitti in esame non era uniforme. Ad esempio, il codice penale per il Regno delle Due Sicilie raccoglieva tale tipo di illeciti nel Titolo II del Libro II, dedicato ai "Reati contro lo Stato", e divideva, a sua volta, il Titolo II in tre Capitoli: "Reati contro la sicurezza esterna dello Stato"; "Reati contro la sicurezza interna dello Stato" e "Rivelamento dei reati contro lo Stato". Il Regolamento Pontificio dei delitti e delle pene, promulgato da Gregorio XVI con un editto del 1832, collocava i delitti politici sotto la rubrica "Dei delitti di lesa Maestà" (Titolo II, Libro II), senza operare ulteriori suddivisioni interne. Quanto al codice penale per il Granducato di Toscana e a quello sardo, essi intitolavano il Titolo I del Libro II "Reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato"; il Titolo I era a sua volta suddiviso nei tre Capi riguardanti i "Reati contro la sicurezza interna dello Stato", "i Reati contro la sicurezza esterna dello Stato" e le "Disposizioni comuni ai capi precedenti"¹⁵¹.

Non essendo opportuno in questa sede analizzare la disciplina dei delitti politici contenuta in ogni codice preunitario, si prenderà a modello il codice penale borbonico. Il codice penale per il Regno delle Due Sicilie venne promulgato da Ferdinando I di Borbone nel 1819, nel contesto e sotto l'influenza della Restaurazione. Le disposizioni di questo codice, nella sostanza, non si

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ *Ivi*, pp. 15-17

discostavano da quelle del codice francese del 1810, sulla base del quale era stato modellato; tuttavia, per quanto attiene ai “Reati contro lo Stato”, la disciplina di molte fattispecie di reato mutate dal codice napoleonico venne modificata in peggio¹⁵².

Nel Capitolo dedicato ai “Reati contro la sicurezza esterna dello Stato” venivano penalmente sanzionate le condotte criminose che potessero direttamente o indirettamente recare pregiudizio all’esistenza della società, o mediante l’apertura di conflitti esterni, o favorendo il successo delle operazioni nemiche¹⁵³.

Il secondo Capitolo, rubricato “Reati contro la sicurezza interna dello Stato”, era suddiviso in tre distinte sezioni: “De’ reati contro la sacra persona del Re e la famiglia reale”; “Dell’uso illegittimo della forza armata, della guerra civile, della devastazione e de’ saccheggi”; “Degli scritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il governo”. Le sezioni erano ordinate secondo un criterio di gravità decrescente del fatto criminoso, collocando in primo piano i reati diretti a distruggere o cambiare la forma di governo, seguiti da quelli volti a turbare la tranquillità e la pace delle popolazioni del Regno e, infine, dai reati diretti a violare il rispetto o ledere la reputazione del governo. Fra i reati inclusi nella prima sezione, “l’attentato o la cospirazione contro la sacra persona del Re” (art. 120), “l’attentato o la cospirazione contro la sacra persona del Duca di Calabria” (art. 121) e l’attentato o la cospirazione aventi per oggetto di “distruggere o cambiare il Governo o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l’autorità reale”, erano qualificati espressamente come misfatti di lesa maestà; quest’ultima, nel significato giuridico dell’epoca, costituiva il centro di irradiazione di tutti i poteri pubblici¹⁵⁴.

Per quanto riguarda, nello specifico, il delitto di banda armata nel codice penale per il Regno delle Due Sicilie, la disciplina variava a seconda dello scopo

¹⁵² *Ivi*, pp. 19-42

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ *Ibid*

perseguito dai componenti della banda stessa e a seconda delle funzioni che questi ultimi ricoprivano in seno all'associazione. Ad esempio, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dalla banda armata, poteva presentarsi il caso della formazione e riunione sediziosa di bande armate aventi come scopo quello di realizzare uno dei misfatti di lesa maestà di cui agli articoli da 120 a 123 c,p, borb. Sotto il profilo del ruolo ricoperto all'interno dell'associazione dai singoli componenti, erano puniti con la pena di morte gli organizzatori, i comandanti, i dirigenti della banda e chiunque altro vi avesse esercitato un grado o un potere; erano puniti con la pena capitale anche i c.d. fautori, ossia coloro che consapevolmente e volontariamente avessero somministrato o procurato alla banda viveri, armi o munizioni. Una gradazione di pena era, invece, ammessa per i gregari e per i ricettatori, ossia coloro che consapevolmente e volontariamente avessero concesso albergo, luogo di riunione o di ricovero alle bande¹⁵⁵.

Con la nascita dello Stato italiano quale Stato unitario, tutto o quasi il territorio del Paese venne, per la prima volta nell'età moderna, posto sotto un'unica sovranità e sotto un'unica legislazione. La legislazione penale del neonato Regno d'Italia venne unificata dal codice Zanardelli del 1889. I delitti politici venivano, in tale codice, ricondotti al concetto di sicurezza dello Stato, così che il Titolo I del Libro II era rubricato "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato"; tuttavia, a differenza di quanto avveniva in molti dei codici preunitari, nel codice del 1889 non si ritrovava la suddivisione interna fra delitti contro la sicurezza interna dello Stato e delitti contro la sicurezza esterna dello Stato, in quanto, a parere dei compilatori del codice, la sicurezza dello Stato doveva ritenersi unica e inscindibile¹⁵⁶.

La sistematica interna della materia dei delitti contro la sicurezza dello Stato offerta dal codice Zanardelli segnava uno scostamento rispetto ai modelli del passato: il Titolo I veniva suddiviso in quattro Capi, rispettivamente dedicati ai "Delitti contro la Patria", "Delitti contro i Poteri dello Stato", "Delitti contro gli

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ *Ivi*, pp. 109-113

Stati esteri e i loro capi e rappresentanti” e alle “Disposizioni comuni ai capi precedenti”.

La collocazione dei “Delitti contro la Patria” al primo posto nella quadripartizione rappresentava una significativa scelta politica del legislatore liberale, connessa alla unitarietà nazionale da poco e faticosamente raggiunta, di cui la Patria costituiva il simbolo. Tale Capo comprendeva prevalentemente fattispecie criminose dirette a pregiudicare l’autonomia o l’indipendenza della nazione, ad incidere sul suo assetto territoriale, ovvero a favorire direttamente o indirettamente il nemico; si trattava quindi di reati potenzialmente capaci di colpire le basi dello Stato o, comunque, idonei a mettere in pericolo la saldezza dei suoi elementi strutturali ¹⁵⁷.

Il Capo dedicato ai “Delitti contro i Poteri dello Stato” disciplinava fattispecie delittuose volte a modificare la forma di governo e altre istituzioni dello Stato; nonostante la denominazione, tale Capo puniva solo i reati contro il potere legislativo ed esecutivo, e non anche quelli contro il potere giudiziario, elettorale, politico e comunale¹⁵⁸.

Il Capo dedicato ai “Delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti” costituiva una novità rispetto ai codici preunitari. Venivano qui disciplinate le fattispecie criminose potenzialmente idonee a nuocere al c.d. diritto delle genti. Lo scopo del legislatore liberale era, in ogni caso, quello di proteggere la sicurezza dello Stato, non quello di tutelare direttamente gli stati esteri; si voleva scongiurare il pregiudizio che potesse derivare dalla impunità di fatti delittuosi di tale portata¹⁵⁹.

Infine, fra le “Disposizioni comuni ai capi precedenti” era compresa la disciplina di forme di illecito che, pur non integrando una autonoma categoria criminosa,

¹⁵⁷ *Ivi*, pp. 114-116

¹⁵⁸ *Ivi*, pp. 116-117

¹⁵⁹ *Ivi*, pp. 118-119

assumevano rilievo quali importanti forme accessorie di reato. Una di queste forme di illecito era la banda armata (art. 131 c.p. Zanardelli)¹⁶⁰.

La fattispecie di banda armata di cui all'articolo 131 del codice del 1889 costituiva il modello emblematico dell'atto preparatorio, penalmente rilevante in ragione dell'elevato grado di pericolosità per l'assetto dei pubblici poteri. La formazione di gruppi armati e il loro addestramento finalizzato all'azione offensiva, una volta realizzati, rendevano concretamente percepibile la minaccia per la sicurezza statale, segnando il superamento della fase meramente cospirativa e l'ingresso nella fase iniziale dell'attività criminosa diretta a porre in pericolo la stabilità dal consorzio politico¹⁶¹.

L'elemento della fattispecie che connotava specificamente il fatto come anti-giuridico e che destava il maggior allarme sociale era essenzialmente l'organizzazione militare tipica della banda; tuttavia, il legislatore liberale non specificava gli aspetti relativi a tale organizzazione militare, omettendo di determinare il numero minimo di componenti necessario per la costituzione della banda, nonché i profili legati alla natura e alla diffusione dell'armamento all'interno della banda stessa. I giudici del tempo venivano, pertanto, chiamati a svolgere un ruolo di supplenza del legislatore¹⁶².

Sul finire dell'Ottocento intervennero profondi mutamenti sul piano socio-economico, connessi, tra l'altro, alla nascita delle prime strutture industriali e allo sviluppo del movimento operaio. Tali mutamenti interessarono anche lo Stato liberale, dando inizio ad un processo di logoramento, che condusse ad una involuzione in senso autoritario della normativa penale¹⁶³. Durante il primo conflitto mondiale, per esigenze difensive, si fece un uso poliziesco della normativa penale di settore, cosicché il progressivo indebolimento dell'assetto legalitario dell'intero apparato statale raggiunse il suo culmine. In quel periodo

¹⁶⁰ *Ivi*, p. 119

¹⁶¹ *Ivi*, pp. 155-159

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ *Ivi*, pp. 162-164

si emanarono disposizioni di carattere eccezionale, dettate principalmente per fronteggiare circostanze di ordine pubblico e bellico. Tali leggi furono tenute in conto dal legislatore del 1930, che le inserì, abrogandole, nel nuovo codice penale¹⁶⁴.

Il codice penale Rocco del 1930 fu emanato nel contesto del regime fascista. In continuità rispetto ai codici preunitari e al codice Zanardelli, i c.d. delitti politici erano collocati al primo posto nella gerarchia dei beni protetti nella parte speciale del codice, a conferma simbolica della rilevanza prioritaria rivestita dalla tutela penale dello Stato. Tuttavia, a differenza di quanto accadeva nel codice Zanardelli, dove i delitti politici erano ideati in ottica di offesa al bene della “sicurezza dello Stato”, qui il legislatore fascista assume come bene protetto quello della “personalità dello Stato”. Questa scelta rifletteva l’idea di Stato propria del regime fascista, che si concretava in una concezione “antropomorfica” di Stato: lo Stato aveva una sua esistenza e un valore a sé, era rappresentato come ente dotato di una personalità autonoma¹⁶⁵.

Lo Stato così come concepito ed attuato dal regime autoritario fascista, assumeva una dimensione totalizzante: era espressione istituzionale dell’assetto giuridico, economico e politico della comunità nazionale; ad esso erano attribuite funzioni essenziali di tutela della sicurezza, sia sul piano interno che su quello esterno. Inoltre, esso era chiamato a preservare e a tramandare i valori fondanti della collettività, incidendo sul suo sviluppo storico e culturale, e a rappresentarne la coscienza comune. In tale prospettiva, allo Stato spettava anche il compito di formare i cittadini alla partecipazione civile, promuovendone la consapevolezza del ruolo all’interno della comunità e favorendo la coesione sociale mediante il coordinamento degli interessi individuali. Rispetto allo stato liberal-individualista, lo Stato fascista si connotava, dunque, come Stato sociale e politico: sociale in

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1., 5^a ed., Zanichelli, Bologna, 2012, p.2

quanto organizzato saldamente su basi sociali, politico in quanto fondato su un governo fortemente accentrato, potente ed autoritario¹⁶⁶.

Il legislatore fascista non ha ritenuto sufficiente il riferimento al bene della “sicurezza dello Stato”, in quanto, secondo lui, lo Stato andava tutelato nei confronti di quei fatti criminosi che ne minacciassero non solo la sopravvivenza, ma anche una pluralità di ulteriori interessi di ordine politico che, stando alla Relazione ministeriale, “vanno dalla saldezza e dalla prosperità economica al migliore assetto sociale del Paese, e persino al diritto di conseguire e di consolidare quel maggiore prestigio politico che allo Stato possa competere in un determinato momento storico”¹⁶⁷.

Il Titolo I, rubricato “Dei delitti contro la personalità dello Stato”, viene suddiviso in cinque capi: “Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato”, “Dei delitti contro la personalità interna dello Stato”, “Dei delitti contro i diritti politici del cittadino”, “Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti”, “Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti”.

Il nucleo fondamentale dei delitti contro la sicurezza dello Stato, disciplinati nel codice Zanardelli, venne recepito nel codice Rocco senza subire modificazioni di rilievo. Tuttavia, il codice del 1930 si distinse da quello liberale per la proliferazione delle fattispecie, che furono più che raddoppiate rispetto a quelle disciplinate nel codice previgente, anche in ragione dell’assorbimento di una pluralità di leggi eccezionali emanate negli anni immediatamente precedenti alla promulgazione del codice; per l’introduzione di un nuovo gruppo di fattispecie volte a reprimere il dissenso politico nei confronti del partito unico fascista; per l’inclinazione ad anticipare la soglia della punibilità, attraverso l’impiego frequente della figura dell’attentato, ideato quale modello di reato volto a

¹⁶⁶ Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, profili storico-sistematici*, pp. 172-173

¹⁶⁷ *Relazione ministeriale al progetto definitivo di codice penale*, in *Lavori preparatori*, Roma, 1930, V, parte seconda, 8, citata in Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, pp. 2, 3

reprimere condotte non ancora rilevanti ai fini del tentativo; per il trattamento sanzionatorio smodatamente rigoroso¹⁶⁸.

Tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, il legislatore fascista – in linea di continuità con quanto già previsto dal legislatore del 1889 nella disciplina dei delitti contro la Patria – predispose una tutela penale volta a proteggere interessi di primaria rilevanza. In particolare, risultavano oggetto di protezione l'esistenza stessa dello Stato, la sua integrità territoriale e la sua indipendenza (art. 241 c.p.), la salvaguardia degli strumenti di difesa militare (artt. 247-253, 255-258, 262-263, 266 c.p.), la lealtà nei rapporti concernenti gli affari statali (art. 264 c.p.), nonché il mantenimento di relazioni internazionali improntate a correttezza e stabilità (art. 244 c.p.)¹⁶⁹.

Il capo dedicato ai delitti contro la personalità interna dello Stato raccoglieva, invece, le norme volte ad assicurare tutela penale alla struttura costituzionale dello Stato e al regolare svolgimento delle sue funzioni fondamentali. Le fattispecie ivi previste colpivano condotte che attentavano, nella maggior parte dei casi, a elementi essenziali dell'organizzazione statale, incidendo sulla forma, sul libero esercizio delle funzioni pubbliche, sull'operatività degli organi, ovvero su posizioni soggettive che, per il ruolo rivestito, godevano di una protezione rafforzata. In tale ambito si può rilevare un rapporto di sostanziale continuità con le figure criminose già disciplinate dal codice penale previgente, sotto la rubrica "Dei delitti contro i poteri dello Stato"¹⁷⁰.

Particolarmente significativo sotto il profilo ideologico risulta il Capo III, nel quale i diritti politici del cittadino venivano ricondotti tra gli interessi rilevanti per l'attuazione della personalità dello Stato e il loro riconoscimento veniva subordinato a quegli unici casi in cui essi risultavano funzionali alla realizzazione degli interessi statuali. In origine, l'unica disposizione del Capo, l'art. 294, era

¹⁶⁸ Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, pp. 1-2

¹⁶⁹ Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, pp. 189-191

¹⁷⁰ *Ivi*, pp. 216-220

diretta a tutelare i diritti politici dei cittadini in chiave strumentale, operando solo laddove l'interesse del singolo alla esplicazione di tali diritti venisse a coincidere con l'interesse dello Stato alla piena e ordinata manifestazione della propria personalità¹⁷¹.

Il Capo IV riproduceva, nella denominazione e nell'impianto generale, la disciplina contenuta nel Capo III del codice Zanardelli. Esso contemplava una serie di fattispecie dirette a tutelare beni giuridici connessi ai rapporti con Stati esteri, articolandosi in quattro gruppi di reati: gli attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero (art. 295 c.p.); le offese all'onore o al prestigio del medesimo, nonché gli attentati alla sua libertà non rientranti nelle ipotesi precedenti (art. 296 c.p.); le condotte analoghe dirette contro i rappresentanti diplomatici accreditati presso il Governo italiano (art. 298 c.p.); le offese alla bandiera o ad altri emblemi ufficiali di Stati esteri utilizzati conformemente al diritto interno (art. 299 c.p.). La punibilità di tali reati era subordinata al principio di reciprocità, essendo richiesta la garanzia di una tutela penale equivalente per il Capo dello Stato o per i simboli nazionali italiani (art. 300 c.p.). La ratio di tale disciplina risiedeva nell'idea che la lesione di un bene giuridico straniero si riflettesse indirettamente sulla sicurezza, sulla pace e sugli interessi politico-militari dello Stato italiano¹⁷².

Nel quinto e ultimo capo erano infine raccolte disposizioni di natura eterogenea. Da un lato, vi figuravano norme che rafforzavano la tutela della personalità dello Stato mediante l'introduzione di nuove ipotesi criminose o attraverso il divieto di particolari forme di criminalità associativa (artt. 302, 303 e 304-309 c.p.); dall'altro, disposizioni di carattere complementare in materia di concorso di reati (art. 301 c.p.), nonché norme generali destinate a un'applicazione trasversale (artt. 310-313 c.p.). L'obiettivo complessivo del capo era quello di completare il sistema repressivo dei delitti contro la personalità dello Stato, anticipando la soglia di

¹⁷¹ *Ivi*, pp. 221-222

¹⁷² *Ivi*, pp. 222-223

punibilità mediante la criminalizzazione di atti preparatori, ritenuti espressivi di una pericolosità tale da rendere concreta la possibilità di future condotte lesive¹⁷³.

Nonostante l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana nel 1948, e la conseguente trasformazione in senso democratico dell'ordinamento politico italiano, il Titolo I del Libro II è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla formulazione originale. L'auspicata riforma organica del sistema dei delitti contro la personalità dello Stato non è stata operata, essendo state apportate soltanto parziali modifiche ed integrazioni alla disciplina¹⁷⁴. Per quel che qui rileva, le innovazioni legislative più significative sono il prodotto della c.d. legislazione di emergenza, emanata per contrastare la criminalità terroristica diffusasi in Italia intorno agli ultimi anni '70.

Nell'ambito della c.d. legislazione di emergenza, vengono introdotte nel codice penale nuove figure incriminatrici, tra le quali il sequestro di persona con finalità di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), l'associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) e l'attentato con finalità terroristiche o eversive (art. 280 c.p.).

Secondo autorevole dottrina¹⁷⁵, tali fattispecie non possono essere considerate il frutto di una politica criminale pienamente coerente con i principi di razionalità e di adeguamento dei delitti politici ai nuovi valori costituzionali. In effetti, esse non rispondono all'esigenza di colmare lacune di tutela, poiché le condotte riconducibili a tali ipotesi risultavano già sussumibili nelle previsioni originarie del codice penale. Piuttosto, l'introduzione di queste nuove figure di reato assolve prevalentemente a una funzione di carattere simbolico: attraverso la creazione di nuovi modelli delittuosi, lo Stato ha inteso manifestare alla collettività la propria determinazione nel contrastare il fenomeno terroristico¹⁷⁶.

¹⁷³ *Ivi*, p. 224

¹⁷⁴ *Ivi*, p. 242

¹⁷⁵ Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, pp. 4-5

¹⁷⁶ *Ibid*

Al contempo, il legislatore dello Stato democratico ha cercato di dotarsi di strumenti repressivi formalmente distinti dalle tradizionali fattispecie disciplinate dal codice Rocco, per potersi sottrarre alla critica di fronteggiare le nuove forme di terrorismo mediante un apparato punitivo di matrice autoritaria. Tuttavia, tale rinnovamento si è rivelato in larga misura più apparente che reale: le nuove incriminazioni risultano infatti costruite secondo tecniche di tutela che richiamano da vicino quelle già adottate dal legislatore del 1930¹⁷⁷.

Va inoltre considerato che la sovrapposizione di queste fattispecie con quelle preesistenti ha contribuito ad alimentare il fenomeno, ampiamente criticato in dottrina, della proliferazione delle norme incriminatrici, con l'ulteriore effetto di rendere più complessa la disciplina del concorso di reati¹⁷⁸.

In conclusione, rimane aperta la questione relativa alla riforma organica del Titolo dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, auspicabile in quanto il contesto politico-istituzionale attuale è diverso rispetto a quello contingente all'emanazione del codice Rocco. I fondamenti politico-ideologici dello Stato così come contemplato nella Costituzione sono opposti rispetto a quelli propri del regime autoritario fascista, a partire dal privilegio attribuito ai valori della persona umana, a scapito dell'autorità dello Stato¹⁷⁹.

3.2 La fattispecie di banda armata nel codice Rocco e gli orientamenti giurisprudenziali in tema di banda armata

Nel codice penale del 1930 la fattispecie di banda armata è disciplinata nell'ambito del Capo V del Titolo I, dedicato alle "Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti".

Ai sensi dell'art. 306 c.p.,

¹⁷⁷ *Ibid*

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ *Ivi*, pp. 3-4

“Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.”

La banda armata rappresenta la forma più grave di criminalità associata, sia in ragione delle sue peculiari modalità operative, caratterizzate dall’impiego delle armi, sia per la sua attitudine a costituire il presupposto di reati ulteriori, fra i quali l’insurrezione armata¹⁸⁰.

Nel delineare la condotta tipica, il legislatore del 1930 si mantenne sostanzialmente in continuità con la previsione contenuta nell’art. 131 del codice penale abrogato, configurando la fattispecie come punizione della semplice aggregazione organizzata di più soggetti armati. Tuttavia, rispetto alla disciplina previgente, nel codice Rocco venne abbandonato il criterio di graduazione della responsabilità fondato esclusivamente sulla collocazione gerarchica all’interno del sodalizio: si optò, invece, per una sostanziale equiparazione sanzionatoria tra i promotori, gli organizzatori, i capi e i sovventori, riservando, tuttavia, un trattamento più mite ai meri partecipanti. Ne consegue che, ove sia possibile accertare il ruolo concretamente svolto dai singoli membri della banda, il sistema punitivo consente una differenziazione delle conseguenze sanzionatorie in relazione al grado di direzione, di guida o di semplice adesione all’organizzazione¹⁸¹.

Rimasta fino alla fine degli anni Sessanta una figura criminosa di applicazione pressoché marginale e di rilievo prevalentemente teorico, la fattispecie di banda

¹⁸⁰ Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, pp. 235-236

¹⁸¹ *Ibid*

armata conobbe una fase di intensa centralità con il diffondersi del terrorismo politico. In tale contesto, essa divenne uno degli strumenti principali della repressione penale, assumendo una funzione quasi di presidio nei confronti delle organizzazioni eversive, eterogenee per matrice e finalità, attive sul territorio nazionale. Ne è conferma l'ampia elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi intorno a questa figura di reato¹⁸².

Dalla lettura della Relazione ministeriale¹⁸³ risulta che il legislatore del '30 ideò la banda armata quale

“forma particolare di delinquenza associata, organizzata, al pari della cospirazione mediante associazione, da cui si distingue per il possesso delle armi da parte dei suoi componenti, elemento questo indispensabile, come requisito minimo, affinché la banda possa considerarsi armata”

Lo stesso legislatore non fornì, tuttavia, una definizione analitica e puntuale di banda armata, mantenendo un'impostazione sostanzialmente ancorata al modello delineato dal codice Zanardelli¹⁸⁴.

Riguardo al soggetto attivo del reato, l'ipotesi delittuosa di formazione di banda armata (comma 1) presuppone necessariamente la presenza di più soggetti, senza che il codice indichi espressamente il numero minimo dei partecipanti necessario per la costituzione della banda. A differenza della prima ipotesi delittuosa, l'ipotesi di semplice partecipazione alla banda armata (comma 2) è reato monosoggettivo, non plurisoggettivo.

Come anticipato, la disposizione richiama diverse qualifiche funzionali: promotori, costitutori, organizzatori, meri partecipi, capi e sovventori. È promotore colui che assume l'iniziativa per la creazione del sodalizio criminoso, rendendo noto ai terzi il programma e le finalità dell'associazione. È invece costitutore chi

¹⁸² Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 58

¹⁸³ Relazione ministeriale al progetto definitivo di codice penale, in *Lavori preparatori*, Roma, 1930, V, parte seconda, 99, citata in Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 58

¹⁸⁴ Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 58

dà concreta esistenza alla banda, attraverso il reclutamento degli aderenti e l'acquisizione dei mezzi necessari alla sua operatività. L'organizzatore è colui che struttura il sodalizio sotto il profilo funzionale, dotandolo di un assetto operativo e agendo sulla base di un autonomo potere decisionale¹⁸⁵.

Particolarmente dibattuta è la nozione di partecipazione. Essa presenta indubbiamente un nucleo minimo di natura psicologica, consistente nella consapevolezza e nella volontà di appartenere all'associazione criminosa e di dividerne scopi e obiettivi, secondo la tradizionale idea di *affectio societatis*. Tuttavia, ritenere sufficiente tale elemento comporterebbe il rischio di ridurre la condotta partecipativa a un mero atteggiamento interiore, seppur esteriorizzato. Per preservare l'autonomia criminosa della partecipazione, si rende dunque necessario individuare un ulteriore elemento materiale, un *quid pluris* capace di conferire concretezza alla condotta tipica. In questo ambito, risulta inevitabile un significativo margine di intervento interpretativo da parte della giurisprudenza¹⁸⁶, al quale si farà cenno nel proseguo della trattazione.

La figura del sovventore ricomprende invece colui che fornisce contributi economici o altri aiuti materiali alla banda, diversi dal semplice dare rifugio o vitto al singolo associato¹⁸⁷.

Le condotte incriminate consistono nel formare una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati dall'art. 302 c.p., ovvero nel partecipare ad una banda già esistente. Il requisito che conferisce alla banda un dato di struttura, indispensabile per l'integrazione della fattispecie e per la sua distinzione rispetto ad una mera associazione, è quello dell'organizzazione; tuttavia, in merito alle caratteristiche di tale requisito, come si vedrà, le opinioni dottrinali e giurisprudenziali non sono univoche¹⁸⁸.

¹⁸⁵ *Ivi*, pp. 36-37

¹⁸⁶ *Ibid*

¹⁸⁷ *Ivi*, p. 59

¹⁸⁸ *Ivi*, pp. 60-61

La finalità della banda armata è specificamente orientata alla commissione di uno o più dei delitti previsti dall'art. 302 c.p.; è dunque richiesto il dolo specifico ed è necessaria la coscienza e volontà di formare o di partecipare alla banda, accompagnata dall'ulteriore fine di realizzare tali delitti¹⁸⁹. Il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la banda viene costituita o vi si prende parte e presenta natura permanente. Non è configurabile il tentativo.

Passando all'esame degli orientamenti giurisprudenziali in materia di banda armata, occorre rilevare come, in mancanza di una definizione legislativa puntuale, il ruolo degli interpreti sia stato determinante nella costituzione dei contorni applicativi della fattispecie. L'ampiezza e l'indeterminatezza del modello normativo delineato dall'art. 306 c.p. hanno infatti consentito di ricomprendere nel suo ambito operativo aggregazioni armate tra loro profondamente eterogenee¹⁹⁰.

La giurisprudenza ha mostrato, in tale contesto, una notevole elasticità interpretativa, talvolta spingendosi sino a rimodellare il contenuto della norma in funzione di esigenze di politica giudiziaria legate a specifiche contingenze storiche. In particolare, l'evoluzione delle forme assunte dal terrorismo politico ha inciso sensibilmente sull'interpretazione della nozione di banda armata¹⁹¹:

“Così, il passaggio da una fenomenologia terroristica costituita da “formazioni intruppate ed alla macchia”, ad un'altra caratterizzata “da gruppuscoli di soggetti di varia estrazione, annidati e mimetizzati nel tessuto civile del Paese, ordinati prevalentemente su basi paritetiche, se non anarchiche” [Cass. 31 maggio 1985, in *Cass. pen.*, 1986, 696], ha comportato modifiche sia del concetto di banda armata sia della stessa interpretazione dell'art. 306 [Cass. 31 maggio 1985, in *Cass. pen.*, 1986, 697].”¹⁹²

¹⁸⁹ *Ivi*, pp. 62-63

¹⁹⁰ *Ivi*, pp. 58-59

¹⁹¹ *Ibid*

¹⁹² *Ibid*

Le principali questioni oggetto di approfondimento giurisprudenziale hanno riguardato, in particolare, il numero minimo di soggetti necessario per la costituzione della banda, il grado di organizzazione richiesto, la presenza e la disponibilità delle armi, nonché la definizione delle qualifiche funzionali richiamate dalla norma, in specie quelli di organizzatore e di partecipe. Le soluzioni individuate dai giudici di merito non sono univoche: l'elevata elasticità interpretativa è dovuta sia alla necessità di fronteggiare fenomeni criminali nuovi e difficilmente riconducibili alle categorie tradizionali, sia alle difficoltà di inquadramento di forme di criminalità eterogenee e poco aderenti al modello legale codicistico¹⁹³.

Innanzitutto, di regola la banda armata viene definita come reato associativo-plurisoggettivo che si manifesta nella organizzazione armata di una pluralità di persone avente come fine la realizzazione di un programma delittuoso di natura eversivo-terroristica¹⁹⁴.

Con riferimento al numero minimo di soggetti necessario per integrare la banda armata, l'orientamento largamente prevalente in giurisprudenza esclude l'esistenza di una soglia numerica predeterminata. La valutazione circa la sufficienza del numero dei partecipanti viene effettuata caso per caso, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal gruppo, dei delitti programmati e di un giudizio di idoneità e adeguatezza dell'aggregazione rispetto alla capacità offensiva che l'ordinamento intende prevenire¹⁹⁵. Ne consegue che è rimesso all'interprete stabilire se il numero dei soggetti coinvolti consenta di ravvisare quel livello organizzativo che giustifica l'intervento penale, fermo restando che, nella prassi, tale numero risulta di regola sensibilmente superiore a cinque unità¹⁹⁶.

¹⁹³ Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, p. 321

¹⁹⁴ Assise Roma 22 novembre 1982 (dep. 3 maggio 1983), Pecchia ed altri, *inedita*, f. 94, citata in Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, p. 321

¹⁹⁵ Cass. 31 marzo 1980, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1981, 1525 e Corte Assise Brescia 2 febbraio 1978, Fumagalli ed altri, in *Giust. Pen.*, 1978, II, 610, citate in Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 59

¹⁹⁶ Sent.-Ord. Giud. Istrutt. Trib. Padova 4 settembre 1981, Del Re ed altri, *inedita*, ff. 543-545, citata in Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, p. 322

La questione assume rilievo anche con riguardo all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. ("La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti"). Secondo la ricostruzione proposta da Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco, tale aggravante deve ritenersi inapplicabile, poiché la fattispecie base già presuppone strutturalmente la pluralità degli associati, anche oltre la soglia dei cinque, senza che da ciò derivi un ulteriore incremento del pericolo per l'ordinamento, trattandosi di un elemento costitutivo del reato plurisoggettivo¹⁹⁷.

Quanto al requisito dell'organizzazione, l'orientamento tradizionale – elaborato con riferimento alle forme classiche di banda armata – esigeva un assetto strutturato di tipo militare, caratterizzato da una chiara ripartizione di ruoli e funzioni, da una gerarchia definita, dall'esistenza di capi e comandi e da una disciplina stabile e permanente. Tale impostazione si è sviluppata soprattutto nell'ambito della repressione del banditismo post-bellico, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2 del DLL 234/1945¹⁹⁸.

Un diverso indirizzo, maturato successivamente e modellato sulla realtà frammentata dei gruppi di guerriglia urbana e del terrorismo politico, ha invece adottato una concezione più flessibile dell'organizzazione: talora è stato ritenuto sufficiente un vincolo stabile di collegamento funzionale al perseguimento dello scopo criminoso¹⁹⁹; altre volte l'organizzazione è stata variamente individuata in assetti embrionali privi di una struttura militare propriamente detta²⁰⁰, in legami disciplinari spontaneamente accettati²⁰¹ o, ancora, in strutture gerarchiche di tipo piramidale. Anche il requisito della gerarchia è stato interpretato con notevole

¹⁹⁷ Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 59

¹⁹⁸ *Ivi*, p. 61

¹⁹⁹ Cass. 28 aprile 1983, in *Riv. pen.*, 1984, 70, citata in Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 61

²⁰⁰ Corte Assise Roma 22 novembre 1982, Pecchia ed altri, *inedita*, f. 97 ss., citata in Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, p. 324

²⁰¹ Corte Assise Napoli 17 febbraio 1977, in *Giur. merito*, 1978, 110, citata in Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 61

elasticità: in alcuni casi ritenuto indispensabile, in altri sostituibile con un vertice collettivo, talvolta è ritenuta necessaria la presenza di un capo, infine si contempla la sussistenza di rapporti di direzione agili e modificabili²⁰².

In tale prospettiva, l'evoluzione del fenomeno terroristico e il progressivo afflusso di dati conoscitivi emersi in sede processuale hanno indotto gli organi inquirenti e la giurisprudenza ad ammettere l'esistenza di strutture associative stabili prive di disciplina paramilitare, di rigida omogeneità ideologica e persino della figura tradizionale del capo²⁰³. Tali gruppi risultano piuttosto caratterizzati da modelli decisionali fluidi e adattabili²⁰⁴, nei quali l'eventuale ruolo di direzione si manifesta prevalentemente nella fase di orientamento politico-operativo finale. È stato, infatti, riconosciuto che all'interno di queste formazioni è frequente una partecipazione diffusa dei militanti al dibattito strategico, alla definizione delle scelte tattiche e alla elaborazione teorica e pratica della lotta armata²⁰⁵.

Per quanto concerne il requisito delle armi, un ampio consenso giurisprudenziale riconosce che la disponibilità di un adeguato armamento costituisce un elemento imprescindibile dell'associazione e un tratto qualificante della sua pericolosità²⁰⁶. Permangono, tuttavia, divergenze interpretative in ordine alle modalità del possesso: talvolta si richiede che le armi siano nella disponibilità personale di tutti o della maggioranza degli associati; in altri casi si ritiene sufficiente una semplice disponibilità delle armi depositate in luogo comune, ovvero il possesso riferibile al gruppo nel suo complesso²⁰⁷. Un orientamento più recente ha attribuito la maggiore rilevanza all'effettiva abitudine o pratica di utilizzare le armi nel

²⁰² Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 61

²⁰³ Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, p. 326

²⁰⁴ Come precisato da Sent.-Ord. Giud. istrutt. Padova 4 settembre 1981, Del Re ed altri, *inedita*, ff. 575-577, citata in Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, p. 326

²⁰⁵ Così Sent.-Ord. Giud. istrutt. Trib. Torino 9 dicembre 1980, Anelli ed altri, *inedita*, f. 122, citata in Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, p. 327, dov'è anche citata la Sent.-Ord. Giud. istrutt. Trib. Roma 15 gennaio 1981, Alunni ed altri, *inedita*, f. 351 ss

²⁰⁶ Assise Roma 5 luglio 1979, Rosati, *inedita*, citata in Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, p. 327

²⁰⁷ Cass. 4 luglio 1983, in *Cass. pen.*, 1986, 238, citata in Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 61

compimento delle attività illecite dell'associazione²⁰⁸, in quanto, a qualificare come armata la banda, non è la mera disponibilità delle armi, ma il loro uso effettivo²⁰⁹.

Secondo Francesco Antolisei, non è necessario che tutti i componenti siano armati, essendo sufficiente che lo sia la maggioranza; è però richiesto che le armi siano distribuite tra gli associati, “perché quando la legge ha ritenuto sufficiente che le armi siano tenute in un luogo di deposito, lo ha detto espressamente, come nell’art. 284”. Non è richiesto che le armi siano portate con sé o effettivamente utilizzate dai componenti della banda²¹⁰.

Con riguardo, infine, alle qualifiche soggettive richiamate dall’art. 306 c.p., la giurisprudenza tende oggi a ricondurre la partecipazione alla banda armata a condotte di carattere residuale, proprie di soggetti che svolgono mansioni esecutive di limitata incidenza²¹¹, privi di poteri decisionali e che eseguono le istruzioni impartite da altri, sebbene non autori di comportamenti meramente episodici.

La nozione di organizzatore – o di partecipe con funzioni organizzative – è stata, invece, oggetto di una significativa espansione interpretativa. In base agli orientamenti prevalenti, assumono rilevanza organizzativa o direttiva attività quali, ad esempio, la definizione degli obiettivi e delle strategie operative, il reperimento e la gestione delle risorse, il coordinamento delle attività interne, il controllo sull’esecuzione dei programmi, l’assegnazione dei ruoli, l’incoraggiamento delle iniziative, la gestione di basi logistiche, la detenzione e distribuzione di armi, la raccolta e il coordinamento di informazioni, la redazione di documenti ideologici, il proselitismo e il reperimento di armamenti²¹².

²⁰⁸ Cfr. Requis. P.M. Trib. Bergamo 8 giugno 1981, Albesano ed altri, *inedita*, f. 325, citata in Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, p. 328

²⁰⁹ Assise Roma 22 novembre 1982, Pecchia ed altri, *inedita*, f. 100, citata in Marconi, *op. ult. cit.*, p. 328

²¹⁰ Francesco Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 625

²¹¹ Sent.-Ord. Giud. istrutt. Trib. Roma 15 gennaio 1981, Alunni ed altri, *inedita*, f. 351, citata in Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, Profili storico-sistematici*, p. 344

²¹² Assise Torino 17 giugno 1981, Anelli, *inedita*, ff. 86-88; Assise app. Torino 20 marzo 1982, Anelli, in *Giur. it.*, 1983, II, 37; Sent.-Ord. Giud. istrutt. Trib. Roma 15 gennaio 1981, Alunni, *inedita*, f. 370 s., tutte citate in Marconi, *op. ult. cit.*, p. 345

Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione²¹³, la nozione di sovventore non deve essere interpretata secondo un'accezione civilistica, limitata alle sole prestazioni di natura patrimoniale o finanziaria. Essa va invece intesa in senso ampio, ricomprendendo qualsiasi forma di aiuto o di sostegno, prestata alla banda armata nel suo complesso, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche mediante apporti in natura, quali la fornitura di vitto o alloggio; in quest'ultimo caso, tuttavia, se la prestazione avviene nei confronti dei singoli componenti la banda, essa può configurare – ferma restando la possibile integrazione del favoreggiamento – la fattispecie meno grave prevista dall'art. 307 c.p., rubricata “Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata”.

3.3 I delitti associativi: dal *crimen laesae maiestatis*, all'*association de malfaiteurs*, fino alla moderna associazione per delinquere

Strettamente connesso alla materia dei delitti contro la personalità dello Stato è il tema dei delitti associativi, non foss'altro che per il numero non esiguo di reati di questo genere disciplinati nell'ambito del Titolo I del codice penale vigente. Peraltro, lo stesso delitto di banda armata ex art. 306 c.p. costituisce una figura delittuosa associativa.

Nel presente paragrafo si cercherà di ricostruire l'evoluzione storico-giuridica dei delitti associativi, mettendo, al contempo, in luce il rapporto intercorrente fra questi ultimi e i delitti politici.

Nella sua evoluzione storico-giuridica, il delitto associativo ha mantenuto sostanzialmente stabile la struttura essenziale degli elementi costitutivi, riuscendo, d'altro canto, a conservare la flessibilità funzionale necessaria a consentirgli di configurarsi quale strumento sanzionatorio idoneo a reprimere fenomeni criminali di natura eterogenea. In tal senso, la disciplina dell'associazione criminosa si è sviluppata in parallelo con l'evoluzione delle forme di criminalità collettiva:

²¹³Sent. 18 aprile 1985, in Cass. pen., 1986, 1064, con richiami giurisprudenziali, citata da Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 59

dall'antico brigantaggio alle aggregazioni politiche e sindacali, dalle organizzazioni mafiose e camorristiche, fino ai sodalizi eversivi²¹⁴.

Tradizionalmente, la genesi e l'elaborazione dogmatica della fattispecie associativa vengono ricondotte all'*association de malfaiteurs*, introdotta dal codice penale napoleonico. Tuttavia, una simile ricostruzione rischia di risultare riduttiva, in quanto, già nell'antico regime, erano stati messi a punto modelli di reato ascrivibili all'associazione criminosa, anche se ancora embrionali e privi di una struttura compiuta²¹⁵. A tal proposito, si accennerà al contenuto della disciplina predisposta da Sisto V per far fronte al fenomeno del banditismo, nella sua celebre Bolla del 1588. Tuttavia, per poter illustrare la natura del rapporto fra delitti associativi e delitti politici, è opportuno, in primo luogo, fare riferimento al diritto romano.

Nel periodo monarchico e nei primi secoli della repubblica, fra le poche figure che il diritto romano qualificava come *crimina* – in contrapposizione ai *delicta* – figurava il *perduellio*, che probabilmente comprendeva “ogni atto contro lo Stato e la pace pubblica, contro l'integrità, l'indipendenza, e la dignità della patria”²¹⁶. Alla nozione di *perduellio* si aggiunse e si sostituì progressivamente, nel periodo di crisi politica e istituzionale che condusse al declino della repubblica, quella di *maiestas populi romani*, da cui il *crimen imminutoe* (o *minutoe*) *maiestatis*²¹⁷.

La *lex Apuleia* del 101 a.C. (653 *ab Urbe condita*) fu la prima *lex maiestatis*, cui fece seguito la *lex Varia* del 90 a.C. A partire dalla *lex Cornelia de maiestate* dell'81 a.C., fino alla *lex Iulia maiestatis* del 46 a.C. promulgata da Cesare, il

²¹⁴ Luigi Lacchè, *Alle origini dell'associazione per delinquere. Crimen plurium, concorso e reato plurisoggettivo tra antico regime e XIX secolo*, in *Annali della Facoltà di giurisprudenza – Università degli studi di Macerata*, vol. 2, Giuffrè, 1989, p. 612

²¹⁵ *Ivi*, p. 611

²¹⁶ Eugenio Florian, *Dei delitti contro la sicurezza dello Stato*, vol. II del *Trattato di diritto penale*, a cura di Zarboglio, E. Florian, A. Pozzolini, P. Viazzi, ed. Vallardi, Milano, 1902, 7, citato in Salvatore Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 70

²¹⁷ Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata*, p. 71

concetto di *maiestas* subì un progressivo ampliamento, divenendo sotto Augusto e durante l'intero periodo imperiale la base della repressione dei reati politici²¹⁸.

Ecco, dunque, il nesso fra reati associativi e reati politici: secondo la ricostruzione proposta da Luigi Lacchè, il processo di formazione di un autonomo modello di incriminazione associativa si è svolto prevalentemente all'interno – e come articolazione – del sistema del *crimen laesae maiestatis*.

L'origine del modello di incriminazione associativa, inteso quale meccanismo o schema concettuale che determina il legislatore ad “inventare” una fattispecie associativa, sarebbe da individuare proprio nell'ambito dei delitti politici. È in riferimento a questi ultimi, infatti, che si è consolidato un sistema difensivo orientato alla prevenzione di manifestazioni sediziose e ribellistiche, percepite come intrinsecamente pericolose per l'ordine costituito e, pertanto, qualificate come criminose. I *doctores* di antico regime sfruttarono il sistema di crimenlese – caratterizzato da notevole ampiezza e suscettibile di ulteriore estensione – per far fronte al fenomeno del brigantaggio attraverso soluzioni non solo retributive, ma anche preventive. Non è un caso che, all'ambito dei delitti comuni, vennero estesi i principi associativi propri dell'ambito dei delitti politici²¹⁹.

Riassuntivamente, dunque, si può dire che l'idea di pericolosità del mero accordo di volontà pervenne al banditismo (*latrocinium*), con l'associazione di malfattori, attraverso lo sviluppo preventivo nell'area del reato politico²²⁰.

Nel diritto intermedio, compreso fra l'*Ancien Régime* e la codificazione napoleonica, manifestazioni sediziose e ribellistiche quali *conventicola*, *congregationes*, *coadunationes*, *cavalcata* o *quadriglia* rimandavano in via diretta al *crimen laesae maiestatis*²²¹, essendone specificazioni. Tali espressioni venivano utilizzate per indicare ora la riunione di cui si conosceva o si sospettava il fine

²¹⁸ *Ibid*

²¹⁹ Lacchè, *Alle origini dell'associazione per delinquere*, p. 621

²²⁰ *Ivi*, p. 622

²²¹ *Ivi*, p. 643

illecito, ora l'attività del riunire (“*congregare*”) individui per lo più armati, ora, infine, l'istituzione illecita²²². Pur nella loro rudimentale formulazione, tale genere di figure evidenziano la rilevanza di legislazioni antifeudali, volte a reprimere forme gravi di minaccia all'*ordo Principis*, tanto nelle aree rurali quanto in quelle urbane²²³.

In proposito, nel contesto dello Stato della Chiesa l'evoluzione del banditismo si è connotata per l'articolazione, da un lato, nel tentativo di ribellione del ceto feudale e, dall'altro, nell'azione banditesca ad esso profondamente collegata, trovando nell'elemento della violenza il fondamento comune. Gli episodi connessi ai tentativi di alcuni papi di dare coesione politica allo Stato Ecclesiastico nella persona del Pontefice, Principe, si sviluppano accanto all'espansione del banditismo nella seconda metà del '500, potendo quasi interpretarsi come suo antecedente causale²²⁴.

In tale contesto si inserisce la Bolla di Sisto V, nota per l'irrigidimento repressivo nei confronti di condotte associative fortemente perturbanti e quindi ritenute intollerabili. Essa rileva, inoltre, per aver riassunto e razionalizzato precedenti provvedimenti, presentandosi come opera maggiormente organica e sistematica rispetto a quelle del passato. Nella bolla si fa riferimento alle “congregazioni di uomini armati”, intese quali risultato del reclutamento operato dai signori feudali, impiegate da questi ultimi nella lotta feudale e, dunque, per fini essenzialmente politici; in questo senso le congregazioni di cui si parla devono ritenersi articolazioni del sistema del crimenlese, distinte dalle grassazioni (ovvero *latrocinium*, brigantaggio comune)²²⁵.

Le sanzioni previste per le condotte del “[...] *convocare, conclamare, concitare, [...] armorum manus, coetus, conventus, seu illicitas, et tumultuosas collectas vel etiam, ut vocant, cavalcatas vel adunatas facere, vel insimul congregare [...]*”

²²² Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata*, p. 74

²²³ Lacchè, *Alle origini dell'associazione per delinquere*, p. 647

²²⁴ *Ivi*, p. 644

²²⁵ Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata*, p. 74-75

erano essenzialmente il pagamento di ingenti somme di denaro e la galera temporanea per i capi, pene pecuniarie, tratto di corda (tortura) ed esilio per gli altri. Il sistema sanzionatorio era informato ad un'esigenza pragmatica: la pena pecuniaria era estranea alla tipologia repressiva del banditismo, essendo invece contemplata per il *crimen maiestatis*; "il barone ed il bandito sono soggetti tenuti distinti ad ogni livello"²²⁶, solo il primo possiede ingenti somme e dispone ampiamente di beni, mentre ai *grassatores* viene principalmente inflitta la pena di morte.

Sempre a proposito della bolla di Sisto V, appare opportuno accennare all'autorevole opinione di Francesco Carrara, secondo la quale, sostanzialmente, non vi era soluzione di continuità tra il contenuto della bolla e la l'associazione di malfattori disciplinata nel codice napoleonico al fine di far fronte al fenomeno del brigantaggio²²⁷.

Nel codice penale napoleonico del 1810, l'*association de malfaiteurs* fu configurata tecnicamente come sodalizio criminoso e reato autonomo, riferibile specificamente al fenomeno del banditismo e, dunque, adoperata come strumento di repressione delle bande armate e violente ("*chauffeurs*") che usavano aggredire e depredare le persone²²⁸.

Secondo l'art. 265 del codice penale napoleonico,

"Ogni associazione di malfattori, diretta contro le persone o le proprietà, è un crimine contro la pace pubblica".

L'associazione di malfattori quale reato autonomo esiste, ai sensi dell'art. 266 del *Code Pénal*,

²²⁶ Lacchè, *Alle origini dell'associazione per delinquere*, p. 655

²²⁷ Francesco Carrara, *L'associazione per delinquere secondo l'abolito codice toscano*, citato in Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata*, p. 76

²²⁸ Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata*, p. 96

“col solo fatto dell’organizzazione delle bande o di corrispondenza fra esse ed i loro capi o comandanti, o di convenzioni tendenti a render conto, o a distribuire o dividere il prodotto dei misfatti”.

L’associazione di malfattori occupa una posizione di assoluto rilievo e primato, in quanto rappresenta il primo modello pienamente strutturato dei reati collettivi, fungendo al contempo da punto di partenza imprescindibile e da approdo del loro sviluppo sistematico. Si pone, poi, come momento di svolta dalle categorie del diritto comune, alle moderne politiche criminali. Inoltre, impiega e perfeziona nozioni e concetti che in precedenza erano solo stati accennati, senza essere sviluppati compiutamente. Con l’associazione di malfattori, alla pluralità di fattispecie imperniate sulla condotta e riconducibili a differenti categorie di reato (*furtum, homicidium, assassinium*), viene sostituita un’unica e determinata figura, che sanziona la *societas* di per sé considerata, contribuendo in tal modo a ridurre l’elemento di incertezza, confusione e prassi discordi in precedenza diffuso²²⁹.

La fattispecie in discorso si propose come strumento repressivo di portata generale nei confronti del banditismo. Grazie alla sua flessibilità tecnica, ha fatto sì che il fenomeno del brigantaggio nella sua interezza potesse essere riconsiderato in termini nuovi²³⁰.

La figura associativa disciplinata nel codice napoleonico fu qualificata come reato autonomo in ragione del disvalore intrinseco e oggettivo che le veniva attribuito. Così come configurata dal *Code Pénal*, l’associazione si connotava quale reato di lesione e di pericolo, che si consumava nel momento in cui veniva ad esistenza l’accordo di volontà, accompagnato da un’idonea struttura organizzativa. Il bene giuridico tutelato era la “*pax publica*”, intesa, in generale, quale ordine sociale e politico, che il sistema giuridico doveva tutelare e che poteva essere minacciato anche dalla sola costituzione delle bande²³¹.

²²⁹ Lacchè, *Alle origini dell’associazione per delinquere*, p. 613

²³⁰ *Ivi*, p. 615

²³¹ *Ivi*, pp. 610-620

L'*association de malfaiteurs* fu successivamente recepita in alcuni codici italiani preunitari, costituendo il modello sul quale verrà poi configurata l'associazione per delinquere.

Fra i codici penali preunitari si prende in considerazione quello per il Regno delle Due Sicilie, in ragione di alcune peculiarità che esso presenta, attinenti alla materia oggetto di analisi e di cui si dirà *infra*. Ai sensi dell'art. 154 del codice del 1819,

“È comitiva armata quella che in numero non minore di tre individui, de' quali due sien portatori di armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti”.

L'antecedente storico di tale fattispecie può essere rivenuto nelle “prammatiche” emanate nel Regno di Napoli contro le “comitive armate”, di “grassatori di strada o di campagna, esuli, banniti, fuorigiudicati”²³².

Nonostante la comitiva armata venga configurata anche nel codice penale per il Regno delle Due Sicilie quale reato autonomo, essa non è equiparabile interamente alla fattispecie fondamentale di cui all'art. 265 del codice napoleonico. Le due figure corrispondono solo ad un livello strettamente generale: entrambe svolgono analoghe funzioni nei rispettivi codici, seppur con notevoli differenze. Nel descrivere la fattispecie di comitiva armata, Lacchè la qualifica come figura “intermedia”, nel senso che essa integra sì un illecito autonomo, ma non per il solo fatto del perfezionamento dell'accordo di volontà accompagnato dall'esistenza di un'adeguata struttura organizzativa. Per integrarsi la fattispecie di comitiva armata occorrono ulteriori e specifici elementi costitutivi: un numero non minore di tre individui, di cui almeno due in possesso di armi, che percorrono strade pubbliche o campagne “con animo di andar commettendo misfatti o delitti”²³³.

Le peculiarità della figura della comitiva armata rispetto all'associazione di malfattori sono in gran parte determinate dai caratteri singolari e specifici della

²³² Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata*, p. 100

²³³ Lacchè, *Alle origini dell'associazione per delinquere*, p. 664

realtà del banditismo nell'Italia meridionale. L'art. 154 del codice borbonico ha come referente criminologico una fattispecie determinata, che si riferisce agli “scorridori di campagna che andando in comitiva praticano attività di banditismo, ossia depredazioni, assalti alle strade, attacchi alle case, devastazioni dei campi”²³⁴.

Per i motivi sopra illustrati, Lacchè ritiene che la comitiva armata disciplinata dal codice del 1819 sia l'unico caso in Italia di *societas delinquentium* di cui si possa ricostruire una evoluzione autonoma²³⁵.

Passando ora ad esaminare la figura del delitto associativo nell'ambito del codice Zanardelli, si può dire, in primo luogo, che il legislatore del 1889 non si allontanò dal modello prefigurato dai codici preunitari, disciplinando figure delittuose associative sia nel titolo dedicato ai “Delitti contro la sicurezza dello Stato”, sia in quello dedicato ai “Delitti contro l'ordine pubblico”. Avendo già trattato il tema dei delitti contro la sicurezza dello Stato nel codice Zanardelli²³⁶, in questa sede ci si soffermerà sul delitto associativo disciplinato nell'ambito dei delitti contro l'ordine pubblico.

Il Titolo V (“Dei delitti contro l'ordine pubblico”) oltre ai capi rubricati “Della istigazione a delinquere” e “Dell'eccitamento alla guerra civile, dei corpi armati e della pubblica intimidazione”, comprendeva il capo denominato “Dell'associazione per delinquere”; qui l'articolo 248 stabiliva:

“Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione da uno a cinque anni.

²³⁴ *Ivi*, p. 665

²³⁵ *Ivi*, p. 669

²³⁶ Cfr. *supra*, pp. 34-36

Se gli associati scorrano le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi appartenenti o le tengano in luogo di deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se vi siano promotori o capi dell'associazione, la pena per essi è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza”.

La disciplina della figura associativa nel codice Zanardelli si caratterizza per un ampliamento delle tipologie di reato, la cui realizzazione può porsi come “scopo” dell'associazione. Tali tipologie corrispondevano ai vari titoli del Libro II del codice (“Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia”, “Dei delitti contro la fede pubblica”, etc.), ad esclusione dei delitti contro la sicurezza dello Stato – in relazione ai quali erano disciplinate le fattispecie di banda armata e di cospirazione – nonché dei delitti contro la libertà, contro la pubblica amministrazione e, naturalmente, contro l'ordine pubblico²³⁷.

Nel codice Zanardelli non si faceva riferimento alla qualità di “malfattori” degli associati, a differenza di quel che accadeva nel codice napoleonico. Il numero minimo di cinque o più persone si trovava già previsto nel codice sardo-italiano, così come la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, quest'ultima contemplata anche dal codice toscano. Costituiscono, invece, una novità le circostanze aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 248. Il codice del 1889, inoltre, perfezionava la distinzione fra le qualifiche di “promotori o capi” ed “associati”, sotto i profili formale e sanzionatorio²³⁸.

²³⁷ Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata*, p. 115

²³⁸ *Ivi*, pp. 114-115

Nella fase di transizione dall'associazione di malfattori del codice napoleonico all'associazione per delinquere del periodo liberale, quest'ultima mantenne il ruolo di strumento di anticipazione della repressione penale, costituendo il mezzo privilegiato e di immediata operatività per il perseguimento delle criminalità collettive, talvolta assumendo “i connotati di uno strumento ambiguo e sottilmente sovvertitore del programma di legalità liberale”²³⁹. In proposito Lacchè riporta le considerazioni di Francesco Scaduto:

“La polizia e i giudici istruttori ne hanno architettate parecchie allo scopo di fare le così dette retate di malfattori, pei reati dei quali, noti economicamente, non trovandosi mezzi di prova, si trova comodo di ricorrere al titolo di associazione a delinquere pel quale, di fatto, le autorità spesso si sono ritenute dispensate dal solito rigore delle prove, e hanno proceduto quasi *ex informata conscientia*. Tale sistema, forse giustificabile in tempi eccezionalissimi per la pubblica sicurezza, allorchè questori e prefetti e procuratori generali amnistiavano di fatto alcuni delinquenti perchè ne consegnassero degli altri vivi o morti, presenta gravissimi inconvenienti...”²⁴⁰

Volgendo ora l'attenzione all'attuale disciplina del reato associativo, occorre innanzitutto rilevare come nel codice Rocco, ugualmente a quel che accadeva nel codice Zanardelli, figure delittuose associative compaiano sia nel titolo dedicato ai “Delitti contro la personalità dello Stato”, sia in quello dedicato ai “Delitti contro l'ordine pubblico”.

Le fattispecie associative disciplinate nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato – oltre alla “Banda armata: formazione e partecipazione” (art. 306), di cui si è già trattato – sono: le “Associazioni sovversive” (art. 270), le “Associazioni antinazionali” (art. 271), le “Associazioni illecite aventi carattere internazionale” (artt. 273 e 274, rispettivamente per la “costituzione” e la “partecipazione”), la

²³⁹ Lacchè, *Alle origini dell'associazione per delinquere*, p. 674

²⁴⁰ Francesco Scaduto, *Associazione di malfattori in Sicilia*, citato in *ibid*

“Cospirazione politica mediante accordo” e “mediante associazione” (artt. 304 e 305).

L’“Associazione per delinquere” (art. 416) è disciplinata, come accadeva anche nel codice toscano e nel codice Zanardelli, nell’ambito dei delitti contro l’ordine pubblico. Ai sensi dell’articolo 416 c.p.,

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[...]”

Le peculiarità più rilevanti rispetto alla disciplina previgente riguardano la riduzione a tre del numero minimo di componenti l’associazione, nonché il riferimento generico alla pluralità di delitti che gli associati si propongono di commettere, così che la fattispecie di associazione per delinquere sarà riferibile alla commissione di delitti di qualsiasi tipo²⁴¹.

In tale contesto, ciò che giustifica la qualificazione dell’associazione per delinquere come reato autonomo è, dunque, la sussistenza di una struttura organizzativa dotata di stabilità, a cui partecipano una pluralità di soggetti, che si pongono come fine quello di commettere più delitti. Occorre, infine, rilevare come

²⁴¹ Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata*, pp. 194-195

l'aggravante prevista per il caso in cui il numero degli associati sia uguale o superiore a dieci sia verosimilmente riferita al fenomeno camorristico e mafioso²⁴².

Dopo la caduta del regime fascista, nel corso del tempo, sono state apportate delle modifiche attinenti alla disciplina del reato associativo. Tra le riforme più importanti figura l'introduzione dell'art. 270 bis, relativo alle "Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico", avvenuta attraverso l'art. 3 D.L. 625/1979. Inoltre, è opportuno richiamare l'introduzione, nel 1982, della disciplina autonoma dell'"Associazione di tipo mafioso" (art. 416 bis c.p.).

Concludendo la trattazione relativa al delitto associativo, si può mettere in evidenza come sia nell'Italia liberale, sia soprattutto durante il fascismo, le figure delittuose associative, insieme alle misure di polizia quali ammonizione, domicilio coatto e confino assunsero un ruolo centrale nella repressione tanto della criminalità organizzata camorristica e mafiosa, quanto dei movimenti sovversivi, dai gruppi anarchici a quelli socialisti e comunisti²⁴³. A tal proposito, appare rilevante la riflessione proposta da Lacchè, secondo la quale

“L'esperienza postunitaria in tema di associazione criminosa, oltre ai significativi fenomeni estensivi e allo "svuotamento" legalistico, ripropone quello stretto rapporto tra il delitto associato comune (dal brigantaggio a tutte le altre forme previste dall'art. 248) e il delitto politico. Se, infatti, "il delitto politico ... è per eccellenza il reato che deve commettersi col concorso di più persone", segue naturale, ma non senza contrasti e prassi discordanti, l'utilizzo dell'associazione per delinquere in funzione repressiva dei sodalizi anarchici, socialisti, internazionalisti.”²⁴⁴

4 La fattispecie di strage

Dopo aver disposto il rinvio a giudizio per il delitto di banda armata, la sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo – con la già citata sentenza di rinvio

²⁴² *Ibid*

²⁴³ *Ivi*, p. 128

²⁴⁴ Lacchè, *Alle origini dell'associazione per delinquere*, p. 675

a giudizio del 27 ottobre 1948²⁴⁵ – formula una seconda imputazione, contestando agli indagati il

“[...] delitto di cui all’art. 422 CP per avere, in correatà tra loro, al fine di uccidere, esploso diversi colpi di armi automatiche sulla folla convenuta il 1° maggio 1947, in contrada Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi ponendo in pericolo la pubblica incolumità e cagionando la morte [...]”

Giuliano Salvatore e gli altri imputati, con alcune eccezioni, vengono in tal modo accusati del delitto di strage comune.

Con riferimento alla fattispecie di strage, la ricostruzione del procedimento di sussunzione del fatto storico alla fattispecie astratta compiuto dai giudici appare più agevole rispetto a quanto avveniva per il delitto di banda armata. Ciò in quanto l’articolo 422 c.p. costituisce norma tuttora vigente, e non disposizione di carattere eccezionale, come invece l’art. 2 DLL 234/1945, sulla cui base era stata formulata l’imputazione di banda armata.

Nel passaggio della sentenza di rinvio a giudizio appena riportato si fa riferimento all’incolumità pubblica, che è il bene giuridico tutelato dall’art. 422 c.p. Nel seguito dell’esposizione si procederà, pertanto, ad approfondire il tema del bene giuridico dell’incolumità pubblica nei suoi profili storici e sistematici, per poi soffermarsi sui tratti qualificanti del delitto di strage, evidenziandone gli aspetti più rilevanti.

4.1 Dai reati di pericolo comune ai delitti contro l’incolumità pubblica

Un antecedente storico dei reati contro l’incolumità pubblica può essere riconosciuto nelle figure criminose romanistiche della *ruina*, del *naufragium*, della

²⁴⁵ Archivio di Stato di Viterbo, cit., *Sentenza di rinvio a giudizio della Corte di Appello di Palermo*, busta 3 vol. O

rottura di argini e dell'*incendium*, quest'ultima disciplinata in vari statuti comunali, prammatiche e capitoli del diritto intermedio²⁴⁶.

L'origine dei reati contro l'incolumità pubblica quale categoria autonoma, tuttavia, può farsi risalire al concetto di *pericolo comune (Gemeingefahr)*, individuato e sviluppato dalla dottrina tedesca del tardo diritto comune. Attraverso la nozione di pericolo comune si faceva riferimento ad “una fonte di danni, capace di estendersi in modo incontrollabile e in direzione indeterminata e che, dunque, può arrecare danni ad un rilevante numero di persone, alla collettività”²⁴⁷. Il pericolo comune era, pertanto, concepito quale rischio di diffusione ed estensione del danno al di là dell'area delle lesioni speciali – ossia limitate a interessi giuridici singoli o a vittime specifiche – fino a interessare beni giuridici di una collettività generica di persone, coinvolgendo così il “pubblico” (*Publikum*)²⁴⁸.

La previsione della classe dei reati di pericolo comune a livello di diritto positivo sorge e si sviluppa – nel diritto tedesco dell'età illuministica – sul terreno della tutela della proprietà. Le figure originariamente concepite nell'ambito del danno alle cose vengono riclassificate in ragione dell'esigenza sistematica di riunire fatti fra loro diversi, ma accomunati da un carattere di “*potenzialità lesiva generalizzata*” e “*particolarmente intensa*”, idoneo a porre in pericolo una quantità indeterminata di persone²⁴⁹.

In particolare, la nuova categoria di reati compare per la prima volta nel diritto territoriale prussiano e, nello specifico, nel *Preussisches Allgemeines Landsrecht* del 1794, promulgato sotto il regno di Federico II. In tale codice, il Titolo XX della Parte II comprendeva due sezioni in materia di danneggiamento, la XVI e la XVII. La prima sezione era relativa ai danneggiamenti che si limitavano a colpire il

²⁴⁶ Alberto Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo, Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Itinerari di Diritto Penale*, collana diretta da G. Fiandaca, E. Musco, T. Padovani, F. Palazzo, Giappichelli, Torino, 2005, p. 3

²⁴⁷ Parodi Giusino, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, citato *ivi*, p. 5

²⁴⁸ Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, p. 6

²⁴⁹ Stefano Canestrari (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, vol. IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, UTET, 2010

singolo, senza pregiudizio per la collettività; la seconda, invece, contemplava i c.d. danneggiamenti di pericolo comune, che facevano riferimento alla messa in pericolo o al pregiudizio di un gruppo indeterminato di persone per mezzo di comportamenti consistenti nel danneggiamento materiale della vita, della salute o della proprietà, idonei a generare pericolo comune. Nonostante la loro formulazione lacunosa, i danneggiamenti di pericolo comune costituiscono l'antecedente storico e il fondamento dei delitti che ancora oggi, in Germania, vengono qualificati "*di pericolo comune*"²⁵⁰.

Una rilevante tappa del processo evolutivo in esame è l'inclusione di nuove fattispecie fra gli illeciti di pericolo comune, avvenuta nell'ambito del codice penale dell'Impero tedesco del 1872 (RStGB). Tali fattispecie riguardavano, a titolo esemplificativo, le aggressioni agli impianti telefonici e del telegrafo, nonché la messa in pericolo dei trasporti. L'innovazione è significativa in quanto consente di ampliare la concezione di pericolo comune, ricomprendendovi anche fattispecie che non presentano i caratteri propri delle tradizionali figure di pericolo comune "a base naturale" – come l'incendio o l'inondazione – quali "la forza espansiva dei mezzi adoperati e l'impossibilità per l'autore di determinare e limitare gli effetti della propria condotta"²⁵¹.

Sebbene la prima emersione – sul piano del diritto positivo – della categoria degli illeciti di comune pericolo si collochi nel codice penale tedesco, è nell'ambito della scuola classica italiana che si registra il più rilevante contributo di elaborazione concettuale. In proposito affermava Francesco Carrara:

“Queste idee che già avevano balenato nella mente di Filangeri, e che si erano enucleate e ridotte a dottrina scientifica dal Carmignani, hanno avuto per la solita vicenda del pensiero italiano la loro attuazione nel titolo 27 del nuovo codice dello Impero Tedesco; perché è destino che l'Italia debba

²⁵⁰ Ivi, nota n. 2, p. 3 e Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, p. 7

²⁵¹ Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, p. 25

imparare dagli stranieri l'applicazione di quelle verità che agli stranieri furono insegnate dagli italiani”²⁵².

Nell'esperienza giuridica italiana preunitaria, molti degli illeciti oggi raggruppati sotto la categoria dei delitti contro l'incolumità pubblica erano già disciplinati dai diversi codici, seppur attraverso previsioni normative embrionali e non pienamente strutturate²⁵³. Tali fattispecie risultavano, tuttavia, disseminate fra i delitti contro il patrimonio, quelli contro la persona o, ancora, quelli contro la sanità. In tale contesto, il codice Zanardelli segnò uno snodo cruciale sotto il profilo sistematico²⁵⁴.

Fu il progetto Zanardelli del 1883 a prevedere per la prima volta un titolo unico e speciale dedicato alla categoria di “Delitti contro l'incolumità pubblica”. Oltre agli illeciti di pericolo comune di matrice tradizionale, come incendio e inondazione (Capo I), il Titolo VII comprendeva i delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico (Capo II) e contro la sanità e l'alimentazione pubblica (Capo III). Nel progetto del 1887 venne incluso un ulteriore capo, dedicato alle disposizioni comuni ai capi precedenti²⁵⁵.

Nel progetto Zanardelli del 1883 e nei progetti seguenti si ritenne che gli illeciti in questione non potessero essere inseriti fra i reati contro il patrimonio, in quanto colpivano non solo la proprietà, ma anche le persone. Né era opportuno collocarli fra i delitti contro la persona, in ragione della loro incidenza non su soggetti determinati, ma sulla collettività. Era, dunque, necessario elaborare un titolo specifico²⁵⁶.

Sotto il profilo della denominazione formale, vennero escluse le intitolazioni “delitti contro la pubblica tranquillità” – titolo riferito al bene della tranquillità pubblica, valorizzato nella sua dimensione soggettiva e psicologica da vari autori,

²⁵² Carrara, *Atti preparatorii*, citato ibid, p. 29

²⁵³ Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, p. 31

²⁵⁴ Donato Castronuovo (a cura di), *Reati contro l'incolumità pubblica*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 2

²⁵⁵ Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, pp. 51-52

²⁵⁶ *Ibid*

fra i quali Carrara²⁵⁷ - e “delitti contro la pubblica sanità”. Per esigenze di continuità legate al criterio classificatorio utilizzato nella parte speciale del codice, venne accantonata, inoltre, la denominazione “delitti di comune pericolo”, in quanto intitolazione riferita non al bene giuridico tutelato, ma agli effetti del comportamento illecito²⁵⁸.

Nel codice Rocco, i reati contro l’incolumità pubblica sono disciplinati nel Titolo VI, suddiviso in tre capi: “Dei delitti di comune pericolo mediante violenza”, “Dei delitti di comune pericolo mediante frode”, “Dei delitti colposi di comune pericolo”. Le fattispecie raccolte nel Titolo VI sono accomunate dal fatto di provocare tipicamente “un pericolo (o un danno) di tale potenza espansiva o diffusività, da minacciare (o ledere) un numero indeterminato di persone non individuabili preventivamente”²⁵⁹. In ragione di tale carattere comune, gli illeciti in questione vengono anche definiti delitti vaghi o vaganti.

La novità principale introdotta dal codice del 1930 riguarda il carattere ristretto del concetto di bene della pubblica incolumità: esso comprende attualmente soltanto la vita, l’integrità fisica e la salute degli individui; il danno o il pericolo alle cose rileva solo se da esso possa comunque derivare un rischio per le persone²⁶⁰. A differenza di quanto accadeva nel codice Zanardelli, la tutela della pubblica incolumità è qui svincolata dagli aspetti patrimonialistici, riguardando esclusivamente reati di danno – a cose o persone – qualificato dal pericolo per le persone²⁶¹.

Secondo Fiandaca e Musco, l’incolumità pubblica non è di per sé un bene giuridico distinto dalla vita o dall’integrità dei singoli individui. La classificazione indipendente dovrebbe dunque giustificarsi sulla base della specifica tecnica di tutela utilizzata dal legislatore per disciplinare le tipologie di fattispecie in esame:

²⁵⁷ *Ivi*, p. 36

²⁵⁸ Castronuovo, *Reati contro L’incolumità pubblica*, p. 3

²⁵⁹ Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 505

²⁶⁰ *Ibid*

²⁶¹ Castronuovo, *Reati contro L’incolumità pubblica*, p. 4

la protezione delle persone viene anticipata ad un momento in cui esse non sono ancora divenute destinatarie concrete delle condotte pericolose penalmente rilevanti. “Sicché, la tutela penale è accordata alla vita, all’integrità e alla salute come beni pur sempre pertinenti alla singola persona umana, ma anteriormente o comunque a prescindere dal loro individualizzarsi in uno o più soggetti determinati”²⁶².

4.2 La fattispecie di strage tra storia e diritto

La strage costituisce una figura delittuosa che, nel contesto italiano, è stata più volte associata all’impiego politico della violenza, quale strumento di destabilizzazione ed intimidazione della collettività.

Antecedente storico della strage di cui all’art. 422 c.p. è la fattispecie disciplinata dal codice Zanardelli all’art. 252. La norma prevedeva lo stesso trattamento penale per chi commetteva “un fatto diretto a suscitare la guerra civile, la devastazione, il saccheggio o la strage”, contemplando così un reato “unitario”²⁶³. L’art. 252 era collocato nel Titolo dedicato ai “delitti contro l’ordine pubblico”, sicché la disciplina del delitto di strage nell’ambito dei “delitti contro la pubblica incolumità” costituisce una rilevante novità introdotta dal codice Rocco.

Una fattispecie analoga a quella di cui all’art. 252 era quella prevista dall’articolo 120 del codice del 1889, collocato nel Titolo I (“Dei delitti contro la sicurezza dello Stato”). Tale fattispecie, tuttavia, non faceva esplicito riferimento alla strage, “descrivendo” invece “un’ampia ipotesi di insurrezione armata”²⁶⁴ contro i Poteri dello Stato.

²⁶² Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, p. 506

²⁶³ Floriana Colao, *Le stragi nella storia d’Italia tra Otto e Novecento. Alcuni itinerari di un delitto di comune pericolo mediante violenza*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, n. 6, Eum, 2024, p. 193

²⁶⁴ Morena Gallo, *Strage “comune” e strage “politica” alla prova dei principi di un sistema penale costituzionalmente orientato. Riflessioni “ingenue” intorno al caso Cospito*, in *Archivio penale* 2023, n. 2, URL: <https://archiviopenale.it/strage-comune-e-strage-politica-alla-prova-dei-principi-di-un-sistema-penale-costituzionalmente-orientato-riflessioni-ingenue-intorno-al-caso-cospito/articoli/41560>, ultimo accesso: 28/01/26

Già negli anni immediatamente precedenti all'entrata in vigore del codice Zanardelli era avvertito un clima di allarme legato all'imprevedibilità delle iniziative riconducibili agli ambienti anarchici e internazionalisti, che facevano ricorso ai tipici mezzi del tirannicidio e della bomba²⁶⁵. Significativo è l'episodio del 18 novembre 1878, quando, a Firenze, morirono quattro persone a seguito dell'esplosione di due ordigni avvenuta nel corso di un corteo monarchico organizzato in omaggio al sovrano, che sopravvisse all'attentato. La polizia accusò del delitto l'anarchico Batacchi, da poco scarcerato. Proprio la recente scarcerazione spinse gli anarchici – che non rivendicarono la strage – ad attribuire alla polizia la volontà di trovare un pretesto per inasprire gli strumenti di repressione e prevenzione, fino al punto di “costruire un colpevole”²⁶⁶.

Il clima di allarme continuò ad essere percepito nell'opinione pubblica anche dopo l'entrata in vigore del codice Zanardelli. All'inizio degli anni Novanta vi furono numerosi arresti di affiliati all'Internazionale anarchica, in concomitanza all'aumento di attacchi dinamitardi – con numerose vittime – in Europa e oltreoceano. È da rilevare che, in revisione del precedente orientamento giurisprudenziale, a partire dal 1891 la Cassazione di Roma negò la sussistenza di un movente politico in capo alle associazioni anarchiche, interessate soltanto a usare la violenza per colpire le fondamenta della società civile, quale che sia la forma politica²⁶⁷.

Nel contesto fascista, una delle stragi più rilevanti fu quella “del Diana” del 23 marzo 1921, ricondotta, ancora una volta, all'ambiente anarchico. Il bilancio fu di ventuno vittime e il regime rispose con spedizioni punitive dirette contro sedi e giornali anarchici e socialisti, nonché contro la Camera del lavoro. Venne istituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, aumentati i Servizi segreti (Ceka e Ovra). Come reazione ad alcuni attentati di cui erano ritenuti responsabili i “nemici

²⁶⁵ Colao, *Le stragi nella storia d'Italia tra Otto e Novecento*, p. 196

²⁶⁶ *Ibid*

²⁶⁷ *Ivi*, pp. 197-198

del fascismo” vennero rafforzati i controlli e fatti esplodere ordigni nelle cabine elettorali²⁶⁸.

Nel quadro così delineato, il legislatore del 1930 ritenne opportuno che il delitto di strage assumesse una fisionomia autonoma, rimanendo distinto dai reati di devastazione e saccheggio. Tale scelta si giustificava in considerazione della rilevante gravità oggettiva della fattispecie in esame, dovuta dall’idoneità della condotta a causare una moltitudine di eventi lesivi, finanche la morte di più soggetti²⁶⁹.

Lo stesso legislatore qualificò il delitto di strage come offesa al bene dell’incolumità pubblica e, pertanto, ne mutò la categorizzazione rispetto al codice Zanardelli. Ciò in quanto nel reato di strage disciplinato dal codice del 1930 si possono riconoscere differenze sostanziali rispetto all’omonima fattispecie prevista nel codice previgente. Ai sensi dell’articolo 422 nella versione divenuta definitiva,

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte [attualmente ergastolo].

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.”

Il bene giuridico tutelato sono l’integrità o la vita non di uno o più soggetti determinati, ma della collettività. Il legislatore affiancò all’ipotesi più grave di evento – ossia la morte di più persone – due ulteriori tipologie di evento, considerate meno gravi – cioè la morte di una sola persona e “ogni altro caso”²⁷⁰.

Secondo l’orientamento interpretativo attualmente dominante, la morte di una o più persone sarebbero circostanze aggravanti, mentre l’ipotesi-base è costituita dal

²⁶⁸ *Ivi*, pp. 201-203

²⁶⁹ Gallo, *Strage “comune” e strage “politica”*, p. 6

²⁷⁰ Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, p. 327

compimento di atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. La formula “atti tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità” è tanto generica da farne dubitare la conformità al principio di tassatività, ma consente all’ordinamento di reprimere ogni tipologia di condotta “pericolosa”²⁷¹.

Le modalità di realizzazione del fatto non sono rilevanti, dovendosi soltanto avere riguardo alla loro idoneità, accertabile *ex ante*, a mettere in pericolo la vita o l’integrità di una pluralità indeterminata di individui²⁷².

Quanto all’elemento soggettivo, il dolo riguarda il compimento di atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità; è inoltre richiesto il dolo specifico consistente nel fine di uccidere²⁷³.

La consumazione del delitto avviene nel momento e nel luogo in cui vengono realizzati gli atti idonei a porre in pericolo il bene tutelato²⁷⁴.

Per quel che riguarda il tentativo, stante la somiglianza della fattispecie di strage a quella di attentato si tende ad escluderne la configurabilità²⁷⁵.

4.3 Strage comune e strage politica: cenni agli orientamenti giurisprudenziali nei processi per le stragi dell’Italia repubblicana

Il legislatore del 1930 ha distinto fra strage comune e strage politica, disciplinate rispettivamente dagli articoli 422 e 285 c.p. La fattispecie di strage politica (“Devastazione, saccheggio e strage”) è collocata nel Titolo I, dedicato ai “delitti contro la personalità dello Stato”. Tale figura si differenzia rispetto alla strage comune di cui all’art. 422 essenzialmente per l’elemento del dolo specifico, qui consistente nel fine di porre in pericolo la sicurezza dello Stato.

Una clausola di riserva ad hoc – collocata nell’articolo 422 – regola il rapporto fra strage comune e strage politica, stabilendo che l’art. 422 si applichi “fuori dei casi

²⁷¹ Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, pp. 510-512

²⁷² *Ibid*

²⁷³ *Ibid*

²⁷⁴ *Ibid*

²⁷⁵ *Ibid*

preveduti dall'articolo 285". In tal modo, la fattispecie di strage comune si pone in termini di sussidiarietà rispetto al delitto di cui all'articolo 285.

Sul piano applicativo, la linea di confine fra strage comune e strage politica si è dimostrata, in più occasioni, sfumata. La problematica distinzione fra strage comune e strage politica ha interessato una pluralità di processi per strage nel corso dell'esperienza repubblicana italiana, riemergendo anche in casi di più recente attualità, quale la vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito²⁷⁶. Tuttavia, può ritenersi che proprio la strage di Portella della Ginestra abbia rappresentato il primo episodio della strategia della tensione rispetto al quale si siano manifestate tali incertezze applicative.

Come già accennato, nel processo per la vicenda di Portella della Ginestra si ritenne integrato l'articolo 422. In linea con l'opinione espressa dal Ministro Mario Scelba alla Costituente – secondo la quale l'episodio poteva ricondursi agli “ultimi residui di banditismo feudale”, non potendo trattarsi di “manifestazione politica”²⁷⁷ – i giudici esclusero il movente e il fine politico nelle azioni di Salvatore Giuliano e della sua banda. Questi ultimi avrebbero agito al solo scopo egoistico di impedire ai comunisti di costringere i contadini a “fare la spia” contro i banditi stessi²⁷⁸.

Si è già dato conto delle perplessità espresse da quanti hanno esaminato la vicenda storica e processuale, tra i quali il magistrato Di Lello, in merito all'esclusione del carattere politico della strage²⁷⁹. Appare qui significativo osservare come analoghe problematiche – sotto il profilo del dubbio sull'applicabilità dell'una ovvero dell'altra fattispecie – si siano riproposte anche in vicende successive, relative ad alcune tra le più rilevanti stragi della storia repubblicana.

²⁷⁶ Gallo, *Strage “comune” e strage “politica”*

²⁷⁷ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, citato in Colao, *Le stragi nella storia tra Otto e Novecento*, p. 205

²⁷⁸ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, allegato n. 4

²⁷⁹ Cfr. *supra*, p. 36

Nell'ambito delle stragi di mafia, rileva innanzitutto quella del 29 luglio 1983: in via Pipitone a Palermo, l'esplosione di un'auto carica di tritolo causò la morte del capo dell'ufficio istruzione del tribunale, Rocco Chinnici, di due uomini della scorta e del portiere di uno stabile. Sembravano integrati i reati di strage politica, omicidio plurimo, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale, con aggravante della finalità di terrorismo. I giudici riconoscevano quale fine dei responsabili quello di minacciare la sicurezza dello Stato e l'ordine democratico, suscitando il panico nella popolazione e intimidendo chiunque si occupasse della repressione della criminalità mafiosa²⁸⁰.

Come osservò Fiandaca, per la prima volta un attentato mafioso veniva inquadrato come strage politica, configurandosi peraltro la finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico²⁸¹.

Alla strage del 29 luglio 1983 seguirono quella del 23 dicembre 1984, nella galleria di San Benedetto Val di Sambro, quelle contro Falcone e Borsellino del 1992, nonché quelle a Roma e Milano del luglio 1993. La Corte di appello di Caltanissetta, con una sentenza del 24 giugno 2002, condannò alcuni capi di Cosa nostra ai sensi dell'articolo 422 c.p., includendo nella condanna anche l'episodio del 29 luglio 1983²⁸².

Quanto poi all'area dell'eversione neofascista, nel 1987 la corte di Cassazione assolse in via definitiva gli imputati per la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, sulla base dell'art. 6 l. 985/1967, con il quale si aumentava la sanzione per il reato di strage comune. Nonostante i terroristi Freda e Ventura non fossero più processabili in virtù del principio del *ne bis in idem*, nel 2005 la Cassazione ne riconobbe la responsabilità "almeno davanti al tribunale della storia"²⁸³.

²⁸⁰ Colao, *Le stragi nella storia d'Italia tra Otto e Novecento*, pp. 206-207

²⁸¹ Fiandaca, *Strage mafiosa e giurisprudenza sociologica*, citato in *ibid*

²⁸² Colao, *Le stragi nella storia d'Italia tra Otto e Novecento*, pp. 206-207

²⁸³ *Ivi*, pp. 207-213

Per la strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974 vennero condannati in primo grado Ermanno Buzzi – ucciso in carcere nell’attesa del processo di secondo grado – e altri neofascisti bresciani, ai sensi dell’articolo 422 c.p. I condannati in primo grado vennero assolti in appello dalla Corte d’appello di Brescia, per insufficienza di prove; la sentenza venne confermata dalla Cassazione²⁸⁴.

All’articolo 422 c.p. si fece riferimento anche nel corso delle indagini relative alla strage sul treno *Italicus* del 4 agosto 1974, le quali si concentrarono ancora una volta sugli ambienti riconducibili all’eversione nera²⁸⁵.

Meritano attenzione le riflessioni di Norberto Bobbio, che collocava le stragi di Piazza Fontana, Piazza della Loggia e la strage sul treno *Italicus* “tra gli episodi più esecrandi della guerra contro lo Stato, in Italia dentro lo Stato stesso”²⁸⁶. Riferendosi alla strage consumata nella stazione di Bologna il 2 agosto 1980, Bobbio parla di “eccidio più atroce della strategia della tensione”, caratterizzato dalle interconnessioni tra “eversione nera, mafia, servizi segreti, P2”²⁸⁷.

Proprio in riferimento alla strage del 2 agosto 1980 si registrò una svolta significativa nell’orientamento giurisprudenziale in materia di stragi. Con sentenza dell’11 luglio 1988, la Corte di assise di Bologna riconobbe nell’azione dei militanti neofascisti il dolo subspecifico di “attentare alla sicurezza interna dello Stato”, venendo così integrato il reato di strage politica ai sensi dell’articolo 285 c.p. Tuttavia, in ragione della mancata univocità delle prove raccolte, la Corte di appello di Bologna assolse i neofascisti condannati all’ergastolo in primo grado²⁸⁸.

²⁸⁴ *Ibid*

²⁸⁵ *Ibid*

²⁸⁶ Norberto Bobbio, *La violenza e il diritto*, citato in *ibid*

²⁸⁷ Bobbio, *Prefazione*, in G. De Lutiis (a cura di), *La strage. L’atto di accusa dei giudici di Bologna, 2 agosto 1980, l’eccidio più atroce (85 morti) della strategia della tensione, eversione nera, mafia, servizi segreti, P2. Un governo occulto contro il paese*, citato in Colao, *Le stragi nella storia d’Italia tra Otto e Novecento*, p. 212

²⁸⁸ Colao, *Le stragi nella storia d’Italia tra Otto e Novecento*, p. 212

Il ricorso avverso tale ultima sentenza venne accolto dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione il 12 febbraio 1992. Secondo la Corte di legittimità, nel giudizio di merito non si era adeguatamente considerato il contesto storico politico, “non si era tenuto conto dei fatti che precedettero e seguirono l’evento”, ossia dei numerosi attentati progettati dai gruppi neofascisti, nonché la lunga serie di coperture e depistaggi volti a garantirne l’impunità. La Cassazione riconobbe il configurarsi dell’articolo 285 c.p.²⁸⁹

Con una sentenza ordinanza del 23 maggio 1993, Giampaolo Zorzi, titolare della terza e quarta istruttoria su Piazza della Loggia, mutò l’imputazione a carico dei neofascisti dall’art. 422 al 285 c.p. Nel 2015 la Corte di Appello di Milano evidenziò come l’attentato di Piazza della Loggia fu il “primo ad essere qualificato giuridicamente a norma dell’art. 285”, una “strage politica”, “di chiara marca fascista”²⁹⁰.

Nel 2020 la Corte di Assise di Bologna derubricò il reato ascritto a Gilberto Cavallini, militante del Nar, per la strage del 2 agosto 1980, dall’art. 285 all’art. 422, in ragione del fatto che egli faceva parte di un’associazione non pericolosa per lo Stato democratico, in quanto “spontaneista”. Nel 2022, nell’ambito del c.d. processo ai mandati, la stessa Corte ricondusse la strage ai delitti contro la personalità dello Stato, in quanto aveva colpito non solo le “vittime malcapitate”, ma anche “il valore principale della nostra Repubblica, che è la democrazia”. Il 15 gennaio 2025 la Cassazione, con una decisione dal valore altamente simbolico, rese definitiva la qualificazione della strage come politica²⁹¹.

In conclusione, la strage di Portella della Ginestra segna l’ingresso della violenza stragista nella storia repubblicana e, al tempo stesso, inaugura una stagione di incertezze interpretative che solo molti decenni dopo la giurisprudenza riuscirà

²⁸⁹ *Ivi*, p. 213-215

²⁹⁰ *Ibid*

²⁹¹ *Ibid*

parzialmente a ricomporre, riconoscendo nella strage non soltanto un'offesa alla pubblica incolumità, ma una ferita profonda all'ordinamento democratico.

CAPITOLO 3- PROFILI DI DIRITTO PENALE PROCESSUALE

Il presente capitolo è dedicato alla ricostruzione dell'*iter* giudiziario legato alla strage di Portella della Ginestra. L'analisi prenderà avvio dalla fase delle indagini preliminari, con particolare attenzione alle testimonianze di maggiore rilievo e al fondamentale rapporto giudiziario del 4 settembre 1947, sino alla pronuncia della sentenza di rinvio a giudizio emessa dalla Corte d'Appello di Palermo.

Seguirà l'esame dei passaggi più significativi del giudizio di primo grado, celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Viterbo, nonché del giudizio di secondo grado, con specifico riguardo alla sentenza pronunciata il 10 agosto 1956 dalla seconda Corte di Assise di Appello di Roma.

La ricostruzione si fonda prevalentemente sugli atti giudiziari contenuti nel fascicolo n. 13/50, conservato presso l'Archivio di Stato di Viterbo, che costituisce la principale fonte documentale relativa al processo per la strage del 1° maggio 1947; a tali risultanze saranno affiancati, ove necessario, rilievi critici o approfondimenti puntuali.

In via preliminare, si accennerà inoltre alla disciplina processuale penale vigente al tempo del processo per la strage del 1° maggio 1947 e ai principi che informavano il codice di rito.

1 Il codice di procedura penale del 1930

Il processo per la strage del 1° maggio 1947 fu celebrato in vigenza del codice di procedura penale del 1930. Tale codice fu elaborato parallelamente al codice penale sostanziale e, come questo, assunse la denominazione di codice Rocco, dal nome del Ministro Guardasigilli dell'epoca, Alfredo Rocco.

Il codice di procedura penale fu promulgato sulla base di una delega sostanzialmente in bianco concessa al governo con ampio consenso dei parlamentari. Rocco aveva rassicurato gli interlocutori sostenendo che la sua intenzione era semplicemente quella di correggere, emendare e revisionare gli

articoli del codice previgente – c.d. codice Finocchiaro-Aprile, del 1913 – che si erano rivelati imperfetti e che avevano causato inconvenienti nella loro applicazione concreta²⁹².

Nel 1926 il Ministro Guardasigilli affidò l'incarico di redigere il progetto del nuovo codice a Vincenzo Manzini, che lo espletò senza l'ausilio di alcuna commissione elaboratrice o di revisione. Tra il 1928 e il 1929 il progetto venne esaminato da Rocco e, sulla base delle sue osservazioni, venne poi rivisto da Manzini. In poco tempo il progetto preliminare diventò testo definitivo, senza che vi fosse stata possibilità di confronto o dibattito, essendo stati coinvolti solo pochi autori, tutti sorvegliati speciali di Rocco e Manzini²⁹³.

Nonostante l'intento dichiarato da Alfredo Rocco, gli interventi di modifica della disciplina processuale penale si rivelarono profondi e incisivi. Il nuovo codice venne presentato come ispirato al modello misto di matrice napoleonica; tuttavia, nella sua concreta configurazione, esso finì per accentuare sensibilmente i tratti inquisitori del procedimento.

Il modello misto è caratterizzato da una fase istruttoria di natura inquisitoria, in quanto scritta, segreta e subordinata all'iniziativa *ex officio*, e da una fase dibattimentale di natura accusatoria, ispirata ai principi dell'oralità, della pubblicità e del contraddittorio²⁹⁴.

Il modello processuale delineato nel codice del 1930 era sì caratterizzato dalla distinzione fra istruzione – ispirata ai principi inquisitori – e dibattimento, ma quest'ultimo era solo formalmente presentato come orale e pubblico. Nella sostanza, la fase dibattimentale perdeva di ogni significato, trattandosi per lo più di una “ricostruzione” in forma orale di quanto emerso durante l'istruttoria. Le risultanze dell'istruttoria venivano trasferite direttamente nel dibattimento; nuove

²⁹² Loredana Garlati, *La nascita del codice di procedura penale del 1930*. In M. Donini, L. Garlati, M.N. Miletto, R. Orlandi (a cura di), *I cardini della modernità penale dai codici Rocco alle stagioni dell'Italia repubblicana*, RomaTre-Press, Roma, 2024, p. 152

²⁹³ *Ivi*, pp. 167-168

²⁹⁴ Ettore Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, University Press, Pavia, 2013, p. 135

prove potevano avere rilievo nel contraddittorio fra le parti, ma non potevano essere introdotte nel dibattimento per sovvertire le prove già raccolte durante la fase istruttoria, considerata la sede naturale per la formazione e l'acquisizione del materiale probatorio. In tale prospettiva, l'accertamento della verità era affidato esclusivamente alle capacità d'indagine degli organi giudiziari, non essendo ritenuto necessario un confronto diretto fra le parti²⁹⁵.

Da tale carattere della disciplina processuale delineata dal codice Rocco discende un affievolimento del diritto di difesa dell'imputato. A quest'ultimo, nonché al suo difensore, non era consentito partecipare all'attività istruttoria; imputato e difensore non potevano interloquire fino al termine degli interrogatori; il patrocinante poteva visionare gli atti solo una volta conclusa l'istruttoria²⁹⁶.

Ulteriore elemento che contraddistingue la disciplina processuale del 1930 è la forte attenuazione della portata garantista del principio della presunzione di innocenza. Nella relazione al progetto definitivo del nuovo codice di procedura penale, Rocco affermava di riconoscere l'inviolabilità del diritto di difesa e di ritenere, tuttavia, intollerabile "che [l'imputato] si debba reputare innocente mentre si procede contro lui perché incolpato del reato", ciò avrebbe rappresentato, secondo il Guardasigilli, "una così patente inversione del senso logico e giuridico che non può essere ammessa anche neppure come modo di dire"²⁹⁷.

Con la fine della Seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista, furono introdotte modifiche alla disciplina processuale penale attraverso, innanzitutto, decreti luogotenenziali. Gli elementi più spiccatamente inquisitori del modello delineato dal codice del 1930 vennero poi riformati per mezzo di norme strettamente connesse a interventi della Corte costituzionale, anche in

²⁹⁵ Garlati, *La nascita del codice di procedura penale del 1930*, p.173

²⁹⁶ Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, p. 140

²⁹⁷ Rocco, *Relazione*, in *Lavori preparatori del codice penale del codice di procedura penale*, vol. X *Progetto definitivo di un nuovo codice di procedura penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo Rocco*, Roma, 1930, citata da Garlati, *La nascita del codice di procedura penale del 1930*, p. 174

considerazione del fatto che l'art. 24 Cost. definisce la difesa "diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"²⁹⁸.

La prima organica ed articolata riforma della disciplina processuale penale fu introdotta dalla legge 19 giugno 1955, n. 517. In riferimento alla disciplina delineata da tale legge si è parlato di "garantismo inquisitorio"²⁹⁹, ad indicare il periodo in cui "hanno convissuto, all'interno del codice del 1930, l'originario impianto autoritario di Rocco e Manzini e le norme sui diritti del difensore nell'istruzione formale"³⁰⁰.

La legge 517/1955 ampliava, nel complesso, i diritti dell'imputato, offrendo maggiori garanzie sul piano della libertà personale. Venivano apportate modifiche alla fase istruttoria, al fine di ridimensionare la prassi di prime indagini volte a far confessare l'imputato e considerate decisive nel processo. Ispezioni, perquisizioni e sequestri operati dalla polizia giudiziaria dovevano essere convalidati dal magistrato e vigeva l'obbligo di condurre immediatamente l'arrestato in carcere per consentire all'autorità giudiziaria di interrogarlo. La riforma amplia il diritto di difesa dell'imputato, consentendo una maggiore partecipazione del difensore alle attività istruttorie: viene previsto l'obbligo di deposito degli atti e il diritto del patrocinante di farne copia, a pena di nullità³⁰¹.

Il tentativo di adeguare la disciplina processuale delineata nel codice Rocco ai principi introdotti dalla Costituzione non ha dato esiti del tutto positivi, non essendo comunque riuscito a garantire all'imputato un diritto di difesa pieno e completo³⁰². L'integrale sostituzione del codice di procedura penale avvenne solo nel 1989, quando fu introdotto il c.d. Codice Vassalli, tuttora vigente. Il vero significato della riforma del 1988 fu quello di attribuire il primato alla

²⁹⁸ Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, pp. 141-142

²⁹⁹ Ennio Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enciclopedia del diritto*, 27, Milano, Giuffrè, 1977, p. 182, citato in Garlati, *La nascita del codice di procedura penale del 1930*, pp. 147-148

³⁰⁰ *Ibid*

³⁰¹ Floriana Colao, *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 87-88

³⁰² Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, p. 142

giurisdizione piena del giudice dibattimentale, individuando nel giudizio di primo grado, e più precisamente nel dibattimento di primo grado, il momento centrale del processo³⁰³. Il dibattimento è, ad oggi, la sede prioritaria per l'elaborazione della prova; gli elementi acquisiti altrove, salvo tassative eccezioni, sono tendenzialmente inutilizzabili ai fini della decisione³⁰⁴. Vengono in tal modo attuati i caratteri del sistema accusatorio, emblema e principale ragione giustificatrice dell'intera riforma³⁰⁵.

2 Le indagini preliminari

Il 2 maggio 1947 il Questore di Palermo, F. Giammorcaro, informò la Procura che alle ore 11.00 del giorno precedente era pervenuta all'Ufficio della questura la notizia che in contrada "Ginestra", nel Comune di Piana degli Albanesi, erano stati esplosi colpi di armi automatiche da parte di sconosciuti appostati sulle alture vicine. Gli agenti, funzionari e Carabinieri inviati sul posto constatarono la presenza di sette morti e numerosi feriti. Il Questore rassicurò che si era già proceduto a numerosi fermi e che le indagini si stavano compiendo "con lo zelo e l'interessamento che la gravità e l'efferatezza del delitto richiedono"³⁰⁶.

Lo stesso giorno, il capitano dei Carabinieri Ruscazio, con un fonogramma, comunicò alla procura della Repubblica e al comando del gruppo esterno Carabinieri, che, a seguito dei rastrellamenti ad ampio raggio eseguiti nel territorio di Piana degli Albanesi, erano stati fino a quel momento fermati e condotti nel carcere di Palermo cinquantacinque individui, in buona parte affiliati alla mafia e pregiudicati³⁰⁷.

Quelle appena riportate sono fra le prime e più significative informazioni raccolte nelle ore seguenti la strage di Portella della Ginestra, in un momento in cui le

³⁰³ Marta Bargis, *Compendio di procedura penale*, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 716

³⁰⁴ *Ibid*

³⁰⁵ *Ibid*

³⁰⁶ Archivio di Stato di Viterbo, *Informativa alla Procura del Questore di Palermo, F. Giammorcaro*, busta 1, vol. A, f. 16

³⁰⁷ *Ivi*, *Fonogramma del capitano dei Carabinieri Ruscazio con notizia fermi di 55 individui "affiliati mafia e pregiudicati"*, busta 1, vol. A, f. 17

autorità ancora faticavano a delineare la portata dell'evento e a ricostruire la dinamica dei fatti.

Fra la documentazione raccolta nel fascicolo n° 13/50 della Corte d'Assise di Viterbo si rinviene anche la copia di una lettera anonima attinente ai fatti del 1° maggio, il cui contenuto appare di particolare interesse alla luce delle considerazioni già svolte in merito alla natura politica o meno della strage di Portella della Ginestra. Il documento infatti rappresenta l'enunciazione teorica del ricorso alla strage come espediente di lotta politica; in esso traspare la dottrina del *Fronte antibolscevico*³⁰⁸. La strage viene rivendicata dall'autore anonimo della lettera, il quale scrive:

“[...] Non si poteva però restare indifferenti davanti all'avanzare diabolico della canea rossa la quale allettando con insostenibili e stolte promesse i falsi lavoratori [...] ha sfruttato e si è servita del suffragio dato da questo tipo di lavoratori per fare della Sicilia un piccolo congegno da servire al funzionamento della grande macchina sovietica.

[...] Se la nostra prima azione si è limitata a così poco, continuando questi rastrellamenti e queste misure restrittive si potrebbe degenerare in cose peggiori [...]

Ci hanno segnalato già i nomi coi rispettivi domicili, di tutte le autorità che stanno attivamente conducendo questa inchiesta sicuri come siamo che non approderanno a nessun risultato positivo e che povera gente genererà stoltamente, come sempre, in carcere [...]”³⁰⁹

La lettera era sottoscritta con la frase “Chi ripudia la dittatura e lotta per la libertà”.

Nei giorni seguenti vennero raccolte sommarie informazioni ed effettuati esami testimoniali da parte del Procuratore della Repubblica, Rosario Miceli, del giudice

³⁰⁸ Casarrubea, *Introduzione a Portella della Ginestra, 50 anni dopo, III*, cit., p. 20

³⁰⁹ Archivio di Stato di Viterbo, *Nota di trasmissione del ten. col. dei Carabinieri Francesco Tuccari contenente la copia di "lettera anonima circa i noti fatti di Piana degli Albanesi" che si trasmette per orientamento*, busta 1, vol. A, f. 20

istruttore, Antonino Mauro, e del Pubblico Ministero, Mistretta, oltre che da parte della polizia giudiziaria. I relativi verbali, unitamente ad altri elementi probatori raccolti nel corso dell'attività istruttoria, confluirono nel rapporto giudiziario con il quale, in data 4 settembre 1947, l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia denunciò Salvatore Giuliano e la sua banda quali responsabili della strage e del delitto di partecipazione a banda armata.

Nel rapporto della Questura di Palermo sulle prime testimonianze raccolte dopo l'eccidio³¹⁰ si faceva riferimento, innanzitutto, alle dichiarazioni rese da Rosario Cusumano, un ragazzo di dodici anni, che aveva preso parte alla festa del 1° maggio a Portella della Ginestra.

Nel verbale di sommarie informazioni³¹¹ datato 4 maggio 1947 e redatto nell'Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo, Cusumano dichiara di essersi allontanato dal luogo della strage una volta cessati gli spari, dirigendosi verso San Giuseppe Jato attraverso una strada che costeggia la montagna. Vide, a quel punto, tre individui armati che camminavano nella sua direzione e, intimorito, si nascose. Quando la distanza fra i tre individui e Cusumano era di soli tre o quattro passi, i primi si fermarono guardando in direzione di San Giuseppe Jato. Il ragazzo ebbe così modo di riconoscere nei tre individui Lilla Marino, Totò Romano ed "un certo Troia". Cusumano indicò poi diversi dettagli attraverso i quali dimostrava di conoscere effettivamente questi uomini. Ad esempio, affermò di aver incontrato diverso tempo prima il Troia e di aver detto a suo fratello "Guarda che pancia ha costui"; il fratello rispose "Stai zitto, perché questi è Troia, colui che si stava azzuffando col sindaco". Il giorno della strage, dopo essere tornato a casa, Cusumano raccontò alla madre di aver visto i tre uomini, ottenendo come risposta "Si sente e non si parla".

³¹⁰ *Ivi, Rapporto della Questura di Palermo sulle prime testimonianze raccolte dopo l'eccidio*, busta 1, vol. A, f. 22

³¹¹ *Ivi, Verbale interrogatorio di Cusumano Rosario*, busta 1, vol. D, ff. 75-76

Ulteriori testimonianze cui fa riferimento il già menzionato rapporto della Questura di Palermo sono quelle di cinque giovani che, al momento della strage, si trovavano a circa un chilometro dal pianoro della Ginestra, essendosi fatti accompagnare da una donna di facili costumi. Quasi concordemente i giovani dichiararono che, dopo aver udito gli spari, notarono che a mezza costa della montagna Pizzuta scendevano due individui armati. Seguivano, ad una certa distanza, un gruppo di tre armati, poi un altro gruppo di tre e, in ultimo, un altro gruppo di quattro persone diviso in due. Fra questi, i cinque giovani non avevano riconosciuto nessuno, ma avevano udito uno degli ultimi del gruppo – che indossava un impermeabile chiaro, come quello portato da Salvatore Giuliano – pronunciare la frase “Disgraziati, cosa avete fatto?”.

Altra significativa testimonianza è quella di Alberto Borruso³¹². Nel momento in cui iniziarono gli spari, egli stava raccogliendo erba per nutrire il mulo con il quale era stato trainato il carro contenente cibo da distribuire ai compagni poveri del Blocco del Popolo. Borruso, a quel punto, si nascose dietro un macigno e riuscì ad osservare la località dove si sparava. Dichiarò di aver visto “nettamente ed in modo inequivocabile” che a sparare, spostandosi di sasso in sasso, era Benedetto Gricoli, inteso Troia, perché parente della famiglia Troia. Costui era armato di un fucile mitra col quale sparava continue raffiche.

Infine, non può omettersi il riferimento alle testimonianze dei cacciatori Salvatore Fusco, Antonino Riolo, Giorgio Sirchia e Gaetano Caccia³¹³, rilevanti ai fini dell’attribuzione della responsabilità dell’eccidio a Giuliano e alla sua banda. I quattro cacciatori si recarono in località Portella della Ginestra portando con sé dei fucili da caccia per fare una battuta sui costoni del monte Pizzuta. Mentre camminavano, furono accerchiati da circa dodici individui tutti armati di mitra e fucili mitragliatori, fra i quali uno indossava un impermeabile bianco e sembrava essere il capo, essendo colui che impartiva gli ordini. I malfattori sequestrarono ai

³¹² *Ivi*, *Verbale di interrogatorio di Alberto Borruso, allegato al rapporto della Questura*, busta 1, vol. A, f. 39

³¹³ *Ivi*, ff. 207-215

cacciatori i fucili, li perquisirono e chiesero loro i documenti. Stando alle testimonianze dei cacciatori, colui che indossava l'impermeabile bianco chiese loro se fossero o meno iscritti al partito comunista e, ottenendo risposta negativa, affermò: "Siete fortunati che non siete comunisti e non avete documenti comprovanti l'appartenenza a detto partito"³¹⁴. Salvatore Fusco dichiarò che uno dei banditi, rivolgendosi a lui e agli altri cacciatori, affermò "i comunisti vogliono togliere la terra e la mafia. Ora gliela diamo noi sulle corna la terra"³¹⁵. Fusco stesso dichiarò, inoltre, di aver visto sul monte Kumeta di fronte a loro numerosi altri individui; fu detto loro trattarsi di compagni dei malfattori. Dopo aver eseguito la strage, i malfattori lasciarono liberi i cacciatori e l'uomo con l'impermeabile chiaro disse "Camminate e senza parlare. Dite che eravamo in cinquecento"³¹⁶.

Sarebbero numerose le ulteriori testimonianze meritevoli di essere riportate; tuttavia, per ragioni di sintesi, ci si limiterà in questa sede a quelle già richiamate.

In più deposizioni compaiono riferimenti a soggetti notoriamente legati, direttamente o indirettamente, ad ambienti mafiosi. Tra i nomi che ricorrono con maggiore frequenza figura quello di Troia. Proprio nei confronti di Giuseppe Troia, nonché di Salvatore Romano, Elia Marino e Pietro Benedetto Grigoli, il 15 maggio 1947 era stato emanato un mandato di cattura, sulla base di alcune testimonianze che ne avevano prospettato il coinvolgimento nei fatti. In proposito, tra i documenti contenuti nel fascicolo n° 13/50 si rinviene un memoriale della sezione del Partito Democratico Cristiano di San Giuseppe Iato, datato 25 luglio 1947, nel quale si afferma che:

"[...] L'eccidio nefando di poveri innocenti ha sconvolto gli animi ed ha acceso le menti dei social-comunisti i quali, fondando la loro azione virulenta sul lutto e sul dolore, hanno creato un atmosfera di terrore, perseguitando, denigrando ed accusando tutti gli avversari politici e

³¹⁴ *Ibid*

³¹⁵ *Ibid*

³¹⁶ *Ibid*

denunciando quattro innocenti [Troia, Romano, Marino e Grigoli], rei soltanto di antitetico culto di identità politiche [...]”³¹⁷

Il 12 settembre 1947 venne emanata una ordinanza di scarcerazione nei confronti di Troia, Romano, Marino e Grigoli³¹⁸. Con il rapporto giudiziario del 4 settembre, infatti, venivano individuati quali responsabili della strage Salvatore Giuliano e la sua banda.

In proposito appare interessante la riflessione proposta da Giuseppe Casarrubea³¹⁹, il quale osserva come, in riferimento alla vicenda di Portella della Ginestra, un numero rilevante di testimoni abbia indicato in modo esplicito soggetti riconducibili ai clan mafiosi locali – in una misura difficilmente riscontrabile in altri momenti della storia siciliana – manifestando un atteggiamento di fiducia nelle istituzioni che, per il contesto storico dell’epoca, può ritenersi particolarmente significativo. Casarrubea richiama l’attenzione sul tema dell’omertà suggerendo che essa non debba essere interpretata esclusivamente come tratto culturale della popolazione siciliana, ma anche come fenomeno storicamente connesso alle condizioni di debolezza o discontinuità dell’intervento statale e alla complessità dei rapporti di potere presenti nel territorio.

2.1 Il rapporto giudiziario del 4 settembre 1947

Il rapporto giudiziario dell’Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia³²⁰ – datato 4 settembre 1947 e firmato dal maresciallo maggiore comandante Giovanni Lo Bianco – rappresentò la “direttrice ufficiale” delle indagini³²¹, nonché il limite insuperabile entro il quale si svolse la fase dibattimentale³²².

³¹⁷ Archivio di Stato di Viterbo, *Memoriale della sezione del Partito Democratico Cristiano di S. Giuseppe Iato e difesa dei 4 accusati (Troia, Grigoli) e accusa di subordinazione ai testi*, busta 1, vol. A, ff. 243-248

³¹⁸ *Ivi*, *Ordinanza di scarcerazione di Troia, Romano, Marino e Grigoli*, ff. 467-470

³¹⁹ Casarrubea, *Introduzione a Portella della Ginestra, 50 anni dopo, II*, cit., p. 20

³²⁰ Archivio di Stato di Viterbo, *Rapporto giudiziario circa le ulteriori indagini in merito alla strage di Contrada Portella Ginestra ed alle aggressioni alle sedi dei partiti socialcomunista in provincia di Palermo*, busta 1, vol. B, ff. 95-124

³²¹ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, p. 211

³²² Giuseppe Di Lello, *Il processo di Viterbo*, in Manali, *Portella della Ginestra, 50 anni dopo, I*, cit., p. 272

Tale rapporto conteneva la denuncia di Salvatore Giuliano e di altri quarantaquattro suoi affiliati, ritenuti responsabili, in concorso fra loro, della strage di Portella della Ginestra e delle successive aggressioni alle sedi dei partiti socialcomunista in provincia di Palermo, oltre che dei delitti di partecipazione a banda armata e detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra³²³.

Nel rapporto, innanzitutto, si scriveva che, dopo attento esame dei luoghi, dopo sommari interrogatori dei presenti e dopo aver analizzato le modalità attraverso le quali, secondo i testimoni, si sarebbe svolto l'eccidio, gli agenti inviati sul luogo del delitto dall'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia conclusero che nella vicenda del 1° maggio 1947 era coinvolto Salvatore Giuliano³²⁴.

A sostegno di tale deduzione venivano elencate diverse ragioni. La prima riguardava il fatto che Portella della Ginestra rientrava nella zona di dominio del bandito Giuliano. Negli ultimi tre anni di attività, Giuliano aveva eliminato tutte le bande concorrenti e, pertanto, se l'azione delittuosa non fosse stata di suo gradimento, ne avrebbe impedito la realizzazione nel suo territorio³²⁵.

La seconda ragione era individuata nella riconoscibilità della personalità del bandito nella organizzazione e nella consumazione della strage. Infatti, gli agenti dell'Ispettorato si occupavano già da più di due anni della lotta contro la banda di Giuliano e, ormai, ne conoscevano la mentalità, la costituzione e i principali componenti³²⁶.

L'Ispettorato indicava come ulteriore conferma il fatto che nessun'altra organizzazione criminosa, palese o occulta, di cui esso seguiva l'attività, avrebbe potuto consumare un delitto della portata di quello del 1° maggio 1947, se non quella di cui Giuliano era il capo. Si scrisse, in proposito, che il bandito era

³²³ Archivio di Stato di Viterbo, *Rapporto Giudiziario*, cit., f. 94

³²⁴ *Ivi*, f. 36

³²⁵ *Ibid*

³²⁶ *Ibid*

“Animato da mania omicida, vera tigre umana che ritiene come l’unica legge debba essere la raffica di mitra o il colpo di bomba a mano e che tutto crede di risolvere con la soppressione degli elementi che, anche indirettamente, gli ostacolano il cammino”³²⁷.

A tale affermazione faceva seguito l’elenco di alcuni precedenti crimini realizzati da Giuliano, i quali, seppur meno gravi rispetto alla strage del 1° maggio 1947, rivelavano nel bandito “l’ormai assoluta mancanza di ogni sentimento umano”³²⁸.

L’ultima ragione è data dal fatto che “confidenti sicuri”, di cui non era possibile rivelare i nomi, avevano subito avvertito l’Ispettorato che Salvatore Giuliano e la sua banda erano gli autori della strage di Portella della Ginestra³²⁹.

Il rapporto giudiziario proseguiva evidenziando come le indagini non si rivolsero soltanto nei confronti della banda Giuliano, ma furono prese in considerazione anche ulteriori ipotesi. A tal proposito, si faceva riferimento ai fermi di numerosi soggetti, avversari politici dei partiti di sinistra o presunti mafiosi. Veniva menzionato il fermo di Troia, Gricoli, Romano e Marino, specificando che questi furono poi rilasciati sia perché avevano presentato alibi basati su testimonianze di persone autorevoli e insospettabili, sia perché i “sicuri confidenti”, che si mantenevano in contatto con i componenti della banda Giuliano, confermavano, fornendo sempre maggiori dettagli, che la strage era stata organizzata e consumata dal bandito Giuliano³³⁰.

Venivano poi richiamate le testimonianze dei quattro cacciatori Fusco, Riolo, Sirchia e Caccia che, sebbene non fossero riusciti a fornire alcuna dettagliata indicazione sui malfattori, quando fu mostrata loro la fotografia di Salvatore

³²⁷ *Ivi*, f. 97

³²⁸ *Ibid*

³²⁹ *Ivi*, f. 98

³³⁰ *Ivi*, f. 99

Giuliano a cavallo riconobbero in lui il capo del gruppo che li aveva sequestrati e aveva sparato durante la festa del 1° maggio³³¹.

A parere dell'Ispettorato, non vi era dubbio che nell'organizzazione e consumazione della strage prevalesse la personalità di Giuliano. Non veniva, tuttavia, escluso che l'azione criminosa contro i partiti di sinistra fosse stata ispirata o rafforzata da qualche elemento isolato in "istrette inconfessabili" relazioni con il bandito, ma non esistevano prove al riguardo³³².

Nel rapporto giudiziario viene ripetutamente rimarcata l'idea per cui Salvatore Giuliano era un uomo "ignorante", "dal cervello limitato". Se a consumare la strage fossero stati soggetti di maggiore intelligenza, avrebbero sicuramente architettato un piano di offesa che avrebbe condotto a conseguenze e ripercussioni più serie, scegliendo più accuratamente i soggetti da colpire ed estendendo l'azione su tutto il territorio Siciliano. Soltanto un soggetto "ignorante" come Giuliano poteva pensare di agire attraverso raffiche di mitra contro persone indiscriminate, bombe a mano o bottiglie di benzina; tali azioni, seppur brutali, sono sostanzialmente inconcludenti ai fini della disfatta dei partiti di sinistra³³³.

Decisiva ai fini della stesura del rapporto giudiziario fu la ricostruzione dei fatti offerta da Francesco Gaglio, inteso "Reversino", uno dei più fidi gregari di Giuliano.

"In un momento di smarrimento d'animo e [...] di resipiscenza, [...] visibilmente emozionato e imprecando contro il Giuliano, a suo dire, causa della rovina sua e di molti suoi compaesani, ha accennato di essere disposto a palesare un grave fatto che la polizia non era ancora riuscita a scoprire"³³⁴.

Gaglio aveva, dunque, confessato di aver partecipato alla strage di Portella della Ginestra, rivelando i nomi di molti degli esecutori materiali del delitto, nonché

³³¹ *Ivi*, ff. 99-100

³³² *Ivi*, ff. 101-102

³³³ *Ivi*, f. 106

³³⁴ *Ivi*, f. 109

alcune circostanze e modalità dello stesso, che fino ad allora erano rimaste occulte. Raccontò, ad esempio, della riunione di Cippi del 30 aprile 1947³³⁵, affermando anche che Giuliano non aveva, in quell'occasione, parlato di alcun mandante; ricostruì puntualmente la sequenza degli eventi del successivo 1° maggio.

La confessione di Gaglio fu utile per identificare ulteriori nuovi componenti della banda Giuliano. Fra questi, vennero fermati Giuseppe e Vincenzo Sapienza, intesi “Bambineddu”, Antonino Gaglio, inteso “Costanza”, e Domenico Pretti. Alcuni fra questi confessarono pienamente la loro parte di responsabilità, integrando le informazioni già in parte acquisite sulla riunione di Cippi e sul numero dei partecipanti alla strage³³⁶. Antonino Gaglio continuò, invece, a sostenere la propria innocenza³³⁷.

I fratelli Sapienza, Francesco Tinervia e Domenico Pretti chiamarono in correità Antonino Buffa, Antonino Terranova, inteso “l’Americano”, e Giuseppe Tinervia, inteso “Bastardone”. Costoro, dopo esser stati arrestati, confermarono le circostanze di tempo e di luogo secondo cui venne consumata la strage di Portella della Ginestra, ricordando i nomi di quasi tutti i partecipanti³³⁸. Venne successivamente svelata l’identità di ulteriori correi.

L’Ispettorato dichiarava in tal modo chiusa la prima importante fase delle indagini, alle quali avevano collaborato i marescialli Giuseppe Calandra e Pierino Santucci, oltre che altri militari dello stesso nucleo mobile carabinieri di Palermo e del nucleo di Montelepre. Si precisava, inoltre, che le indagini sarebbero comunque proseguite, per poter assicurare alla giustizia i restanti responsabili, sia quelli noti, sia quelli ancora ignoti³³⁹.

³³⁵ Si veda anche *supra*, *Antefatti*

³³⁶ Archivio di Stato di Viterbo, *Rapporto Giudiziario*, cit., f. 113

³³⁷ *Ivi*, f. 114

³³⁸ *Ibid*

³³⁹ *Ivi*, f. 124

Giuseppe Casarrubea³⁴⁰ osserva come il rapporto giudiziario del 4 settembre 1947 appaia interamente impostato sulla base delle dichiarazioni di Francesco Gaglio. Fa notare, al contempo, che molti arrestati ammisero di essere stati sottoposti a sevizie o sostennero, addirittura, che le dichiarazioni rese durante gli interrogatori erano state dettate; tuttavia, nessuno giunse mai ad accusare Lo Bianco, Calandra o Santucci di aver esercitato violenze su di loro. Alcune irregolarità nella modalità di svolgimento delle indagini, come presunte pressioni esercitate sugli indagati e volte ad ottenere le confessioni, vennero prospettate poi, come si vedrà, anche in sede dibattimentale. Proprio Francesco Gaglio dichiarerà davanti al giudice:

“I carabinieri mi posero su un tavolo, mi legarono mani e piedi, mi applicarono sul viso una maschera antigas attraverso la quale mi fecero arrivare acqua e sale, mi bruciarono il corpo con sigarette accese [...]. Io nulla mai feci sapere in carcere delle cicatrici che avevo sul petto; ciò riferii però al giudice il quale mi disse che erano fesserie. Quando fui portato al carcere nessun medico mi visitò”³⁴¹.

3 La sentenza di rinvio a giudizio

La sentenza di rinvio a giudizio³⁴² per la strage di Portella della Ginestra e per i fatti del 22 giugno 1947 fu emessa dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo il 27 ottobre 1948.

La Corte, visti gli articoli 374, 378 c.p.p. allora vigente, 12 DLL 5/10/45 n. 679, in parziale difformità dalla richiesta del Pubblico Ministero e dopo aver dichiarato chiusa la formale istruzione, ordinava il rinvio al giudizio della Corte di Assise di Palermo di Salvatore Giuliano e di altri membri della sua banda, fra i quali Francesco Gaglio, Antonino Terranova, Gaspare Pisciotta e Giuseppe Tinervia, per

³⁴⁰ Casarrubea, *Portella della Ginestra*, pp. 210-212

³⁴¹ Archivio di Stato di Viterbo, *Interrogatorio imputato Gaglio Francesco*, busta 4, vol. V, e dibattimento del 23 luglio 1951, richiesta di ispezione corporale dell'imputato Gaglio Francesco, f. 628, citati in Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit., p. 212

³⁴² Archivio di Stato di Viterbo, *Sentenza di rinvio a giudizio della Corte di Appello di Palermo*, busta 3, vol. O, ff. 2-21

rispondere dei reati loro ascritti, inclusi quelli di partecipazione a banda armata ai sensi dell'articolo 2 DLL 234/1945 e di strage ai sensi dell'articolo 422 c.p.

Inoltre, la Corte dichiarava non doversi procedere contro Giuseppe Troia, Salvatore Romano, Elia Marino e Pietro Benedetto Grigoli in ordine a tutti i reati loro ascritti per non avere commesso il fatto.

Nella sostanza, la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo dichiarava chiusa l'istruttoria formale, ordinava il rinvio a giudizio dei banditi e scagionava la mafia³⁴³.

Nelle motivazioni³⁴⁴ i giudici proposero un'analisi dei fatti basata sui materiali d'accusa forniti dal rapporto giudiziario del 4 settembre 1947 e destinata a costituire le fondamenta sulle quali si svolsero, successivamente, i processi di primo e secondo grado.

Dopo aver riepilogato sinteticamente i fatti del 1° maggio 1947, la Corte scrisse che, nel contesto delle prime indagini, la voce corrente nel pubblico indicava quali autori della strage “i Romano e i Troia”, ossia gli esponenti dell'anticomunismo. I giudici richiamarono le dichiarazioni del dodicenne Rosario Cusimano e di Alberto Borruso³⁴⁵. Citarono, inoltre, la dichiarazione resa dal tredicenne Alvaro Scaduto all'indomani della strage, secondo la quale egli vide correre in direzione della contrada Ginestra tre persone, fra le quali gli sembrò di riconoscere uno dei fratelli Romano, di cui non seppe precisare il nome.

Riguardo la riunione che si svolse in contrada Kaggio il 28 aprile 1947³⁴⁶ – alla quale avevano partecipato, fra gli altri, i Troia – la Corte scrisse che voci correnti nel pubblico l'avevano definita una riunione di mafiosi, nella quale era stato deciso di consumare la strage del 1° maggio 1947. Venne, tuttavia, accertato che si

³⁴³ *Portella della Ginestra, 50 anni dopo, II, cit.*, p. 67

³⁴⁴ Archivio di Stato di Viterbo, *Sentenza di rinvio a giudizio della Corte di Appello di Palermo*, busta 3, vol. O, ff. 5-21

³⁴⁵ Si veda anche *supra, Le indagini preliminari*

³⁴⁶ Si veda anche *supra, Antefatti*

trattasse semplicemente di una riunione tenuta per discutere su una questione di estagli.

La corte proseguì spiegando che gli elementi raccolti dalla polizia, subito dopo la strage, a carico di Troia, Romano, Marino e Grigoli vennero inficiati nel prosieguo della formale istruzione. Innanzitutto, Alvaro Scaduto ritrattò la propria dichiarazione, affermando di averla resa per istigazione della guardia comunale Ricotta. La deposizione di Licciardi, coetaneo di Scaduto che si trovava con lui in contrada Ginestra, corroborava la ritrattazione del teste.

Inoltre, la Corte motivò scrivendo che Alberto Borruso venne condotto sul luogo del delitto e gli venne chiesto di precisare dove si trovava quando riconobbe Grigoli e quale fosse il punto dove si trovava quest'ultimo. Borruso contraddisse le sue stesse precedenti dichiarazioni. Egli aveva precisato che quando vide Grigoli si trovava in ginocchio e Grigoli procedeva ricurvo; attraverso un esperimento giudiziale, il Giudice Istruttore verificò che, perché fosse possibile, dal punto in cui si sarebbe trovato Borruso, vedere qualcuno nel punto in cui si sarebbe trovato Grigoli, entrambi i soggetti avrebbero dovuto trovarsi in piedi.

La Corte precisò che anche il dodicenne Rosario Cusimano, nel corso di un'ispezione, cadde in contraddizione con le sue stesse precedenti dichiarazioni. Riferendosi proprio a Borruso e Cusimano, oltre che a Scaduto, la Corte parlò di "fantasia di qualche giovanissimo suggestionato".

Troia, Romano, Marino e Grigoli avevano, peraltro, offerto alibi "pienamente provati per concordi deposizioni di numerosissimi testimoni degni di ogni fiducia, alcuni dei quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri"³⁴⁷. Alla luce di tutte queste considerazioni, secondo la Corte di Appello di Palermo, la presenza di questi quattro individui alle pendici del monte Pelavet il 1° maggio 1947 doveva essere

³⁴⁷ Archivio di Stato di Viterbo, *Sentenza di rinvio a giudizio della Corte di Appello di Palermo*, busta 3, vol. O, f. 10

inequivocabilmente esclusa. Si imponeva, pertanto, il loro proscioglimento dalle imputazioni loro contestate, per non avere commesso il fatto.

In merito alla questione se in Troia, Romano, Marino e Grigoli potessero essere ravvisati i mandanti della strage, la Corte si limitò a scrivere che la compiuta istruzione non aveva fornito elementi concreti di sorta.

Al contrario, secondo i giudici di Palermo, vi erano numerosi elementi che conducevano a ritenere che la strage di Portella della Ginestra e gli attentati alle sedi dei partiti socialcomunista fossero state eseguite materialmente dai componenti della banda Giuliano, capeggiati dallo stesso Salvatore Giuliano.

Innanzitutto, si faceva riferimento alle testimonianze dei cacciatori Riolo, Sirchia, Cuccia e Fusco³⁴⁸. Costoro confermarono al Giudice Istruttore i particolari del loro sequestro e specificarono che il capo dei malfattori indossava un impermeabile chiaro. Ai quattro fu mostrata una fotografia di Salvatore Giuliano, ed essi riconobbero in lui il capo del gruppo che li aveva tenuti in ostaggio il 1° maggio 1947.

I giudici di Palermo menzionarono poi le dichiarazioni di Francesco Gaglio³⁴⁹ che, insieme a quelle del bandito Di Lorenzo, diedero alla polizia la possibilità di fare piena luce in merito ai gravi delitti oggetto del procedimento.

Numerosi componenti della banda Giuliano, dopo essere stati arrestati, resero ampie confessioni giudiziali in merito alla strage e ai successivi attentati alle sedi dei partiti socialcomunista. La Corte aggiunse che le confessioni erano stata controllate obiettivamente con i riscontri sul luogo del delitto di Piana della Ginestra in base alle indicazioni di Vincenzo Sapienza e Domenico Pretti, al Giudice, dei luoghi di appostamento dei banditi durante l'azione a fuoco.

³⁴⁸ *Supra, Le indagini preliminari*

³⁴⁹ *Supra, Il rapporto giudiziario del 4 settembre 1947*

Dunque, i giudici ritennero che gli esecutori materiali del delitto fossero stati in massima parte identificati e che vi fossero sufficienti elementi per disporre il loro rinvio a giudizio.

“A prescindere dall’esistenza di un mandato, ipotizzabile ma non provato, al Giuliano conferito da altri e da questi accettato per fini di lucro o perché lo trovò consono ai suoi sentimenti di odio verso il comunismo, è certo che i due gravi delitti, oggetto del presente procedimento, sono stati eseguiti materialmente da lui e dai suoi associati sopra indicati quale esplicazione dell’attività di quel sodalizio criminoso preconstituito a cui si deve tutta la serie di gravissimi reati comuni consumati dalla banda dal 1943 ad oggi.”³⁵⁰

4 Il giudizio di primo grado

La sentenza di rinvio a giudizio si chiudeva con l’affermazione “la competenza per il giudizio è della Corte di Assise di Palermo”³⁵¹. Tuttavia, il 2 febbraio 1949 la Corte di Cassazione pronunciò un’ordinanza di rimessione del giudizio alla Corte di assise di Viterbo, per legittimo sospetto e gravi motivi di ordine pubblico³⁵², sottraendo in tal modo la cognizione del giudizio al giudice naturale.

Il dibattimento davanti la Corte di Assise di Viterbo iniziò il 12 giugno 1950 e si chiuse con la sentenza del 3 maggio 1952. Subito si costituì la Parte Civile, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Sotgiu, Angelo Lanzetti, Sinibaldo Tino e Leto Morvidi. Rimasero contumaci, fra gli altri, Frank Mannino, Nunzio Badalamenti, Gaspare Pisciotta, Salvatore Giuliano. Quest’ultimo, latitante, era difeso dall’avvocato Romano Battaglia. Tra i difensori degli altri imputati, il più illustre era Anselmo Crisafulli.

³⁵⁰ Archivio di Stato di Viterbo, *Sentenza di rinvio a giudizio della Corte di Appello di Palermo*, busta 3, vol. O, f. 19

³⁵¹ *Ibid*

³⁵² *Ivi*, *Copie conformi ed estratti ordinanza rimessione del giudizio alla Corte di Assise di Viterbo del 29/01/1949 con atti di notifica*, busta 3, vol. P, f. 3

A segnare i passaggi più significativi del giudizio di primo grado furono i memoriali di Salvatore Giuliano inviati alla Corte, la morte del bandito³⁵³ e, naturalmente, la sentenza del 3 maggio 1952, che mise in evidenza due aspetti rilevanti della vicenda di Portella della Ginestra: la chiamata di corresponsabilità, come mandanti, di autorevoli esponenti politici per i fatti del 1° maggio 1947 e il comportamento degli organi di polizia nei confronti della banda Giuliano.

4.1 I memoriali di Salvatore Giuliano

Poco dopo l'avvio del primo dibattimento, pervennero alla Corte di Assise di Viterbo due memoriali firmati da Salvatore Giuliano.

Il primo memoriale³⁵⁴, datato 23 aprile 1950, fu fatto pervenire da Giuliano alla Corte. In apertura, il bandito si rivolgeva direttamente ai magistrati, dichiarando di voler affidare loro la propria deposizione sui fatti di Portella della Ginestra,

“facendo nella maniera più serena e cosciente ogni rivelazione che concerne dettagliatamente ogni particolare, affinché la maestà della legge possa reggersi nel senso vero della giustizia e valutare serenamente questo mio indubbiamente alto contegno morale, che si è tenuto fuori dalla legge costituita sì, ma entro il vero regno della giustizia, combattendo nella forma più cavalleresca e umana, sotto il peso delle mie responsabilità, al di sopra di ogni morbosa speculazione [...]”³⁵⁵.

Giuliano proseguiva affermando di essere pienamente consapevole che, trovandosi in condizione di latitanza e privo di qualsiasi tutela “impunitiva”, il processo si sarebbe inevitabilmente pronunciato a suo sfavore. Ciò nonostante, dichiarava di voler rendere note le ragioni che, a suo dire, avevano determinato l'azione delittuosa. Egli sosteneva che il proprio rapporto con la politica fosse stato inizialmente caratterizzato da distacco, o al più da osservazione esterna, finché i dirigenti comunisti si erano limitati – secondo la sua ricostruzione – a incitare il

³⁵³ Di cui si è già trattato *supra*, “*Di sicuro c'è solo che è morto*”

³⁵⁴ Archivio di Stato di Viterbo, *Memoriale Giuliano Salvatore*, busta 3, vol. R, ff. 39-44

³⁵⁵ *Ibid*

popolo contro i ricchi e, di riflesso, contro la mafia, considerata presidio degli interessi dei proprietari e nemica dei contadini. I comunisti, affermava Giuliano, vedevano nella mafia uno “Stato nello Stato” e ritenevano che essa sostenesse il banditismo, dimenticando tuttavia che i banditi erano stati, a loro volta, vittime delle conseguenze della guerra.

Il bandito dichiarava di aver deciso di intervenire direttamente solo quando – sempre secondo la sua versione – i comunisti avrebbero esortato i contadini a “fare la spia” contro i banditi, descritti come strumenti dei mafiosi, dei ricchi e del governo. Non tollerando che “quegli assassini politici, traditori della loro stessa coscienza, per arrivare al loro scopo di comando, continuassero a trascinare un popolo al delitto morale facendone la sferza contro i loro stessi confratelli di classe e di sventura”³⁵⁶, egli avrebbe pianificato una “punizione”.

Giuliano aveva individuato nella manifestazione del 1° maggio a Portella della Ginestra l’occasione propizia. Il piano, secondo la sua narrazione, prevedeva la divisione dei suoi uomini in due gruppi, al fine di accerchiare i partecipanti, catturare i rappresentanti comunisti e giustiziarli pubblicamente, facendo loro leggere quale fosse la ragione della propria morte. Il progetto sarebbe fallito perché il secondo gruppo non giunse mai sul “Pizzo della Ginestra”, forse a causa della mancata ricezione dell’ordine del capo banda.

Constatata l’impossibilità di attuare il piano originario, Giuliano affermava di aver deciso di sparare circa a venti metri sopra la folla, con l’intento di disperdere i presenti e interrompere la manifestazione “per evitare che quei contadini ricevessero altro veleno dalla propaganda comunista”³⁵⁷. Dopo l’azione, la banda si sarebbe allontanata ritenendo che tutto fosse avvenuto secondo le previsioni, per apprendere solo il giorno successivo, attraverso la stampa, la gravità reale degli eventi.

³⁵⁶ *Ibid*

³⁵⁷ *Ibid*

“È incredibile il dolore che sentimmo per quella triste notizia, e nello intento di confrontarci ci interrogammo a vicenda se qualcuno aveva usato sparare direttamente sopra la massa. Ma tutti ci sentimmo tranquilli e allora ci siamo convinti che a qualcuno ci dovette tremare la mano o non seppe regolarsi bene”³⁵⁸.

Il secondo memoriale, datato 28 giugno 1950³⁵⁹, fu trasmesso alla Corte dal procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo ed a questi consegnato dall’avvocato Battaglia, difensore di fiducia di Giuliano nella prima fase del dibattimento. In esso Giuliano lamentava che alcune affermazioni ironiche del Presidente e di taluni giornalisti, formulate durante l’esame del primo memoriale e delle dichiarazioni degli imputati, lasciassero intendere una posizione di pregiudizio da parte della magistratura e della stampa. Egli formulava quindi interrogativi retorici, significativi alla luce del modello processuale dell’epoca, nel quale risultava sostanzialmente attenuato il principio della presunzione di innocenza: “Quale differenza passa per lei uomo che deve ricercare la verità e far valere la giustizia, fra un imputato e un leso? Può o non può un imputato essere un giusto? Può o non può un imputato essere un innocente?”³⁶⁰.

Nel medesimo scritto, Giuliano avanzava osservazioni sulle ritrattazioni di alcuni imputati, accolte con diffidenza dalla Corte, sostenendo che le confessioni rese in precedenza sarebbero state estorte mediante torture da parte dei carabinieri. Egli affermava: “Se tutti gli imputati incolpati del fatto della Ginestra, hanno dichiarato di essere colpevoli, senza il mezzo brutale delle torture, per quale ragione di fronte a voi Presidente, oggi gli stessi non dovrebbero confermare quello che dissero ai carabinieri?”³⁶¹.

³⁵⁸ *Ibid*

³⁵⁹ *Ivi, Memoriale*, busta 4, vol. V, ff. 407-411

³⁶⁰ *Ibid*

³⁶¹ *Ibid*

Il bandito contestava inoltre la veridicità delle dichiarazioni rese dall'imputato Giovanni Genovese³⁶², il quale aveva sostenuto che, tra il 27 e il 28 aprile 1947, in contrada Saraceno, Pasquale Sciortino avesse consegnato a Giuliano una lettera che egli, dopo aver letto, avrebbe bruciato pronunciando la frase "È venuta la nostra ora della liberazione", "bisogna fare un'azione contro i comunisti: bisogna andare a sparare contro di loro il 1° maggio a Portella della Ginestra"³⁶³. Genovese aveva anche avanzato il sospetto – privo di riscontri – che Giuliano fosse stato spinto da un partito politico. Non sapendo dire di quale partito si potesse trattare, Genovese dichiarò soltanto di aver chiesto al capo banda, in occasione delle elezioni del 18 aprile 1948, quale partito votare e di aver ricevuto in risposta: "per la monarchia"³⁶⁴. Nel secondo memoriale Giuliano negava altresì che si fosse tenuta una riunione a Cippi il 30 aprile 1947. Con tali affermazioni egli respingeva l'ipotesi dell'esistenza di mandanti politici per la strage di Portella della Ginestra, confermando invece la tesi giudiziaria del banditismo. Secondo alcune interpretazioni, tale presa di posizione avrebbe segnato la sua condanna a morte, sopraggiunta pochi giorni dopo la consegna del memoriale, il 5 luglio 1950. Infatti, dopo l'esplicita affermazione della mancanza di un mandato, la permanenza in vita di Giuliano non era più necessaria.

Le motivazioni della sentenza del 3 maggio 1952³⁶⁵ richiamano i due memoriali in una duplice prospettiva. Da un lato, essi vennero considerati ulteriore prova per affermare con certezza che l'azione armata di Portella della Ginestra fosse riconducibile a Giuliano, il quale aveva ammesso di aver sparato sulla folla, descrivendo anche le circostanze che lo avrebbero indotto ad agire contro i comunisti riuniti per la Festa del Lavoro. Dall'altro lato, la Corte ritenne³⁶⁶ che dai memoriali non fosse possibile dedurre il movente politico del delitto, sostenendo

³⁶² *Ivi*, Estratto verbale interrogatorio imputato Genovese Giovanni, busta 3, vol. P, ff. 30-32

³⁶³ *Ibid*

³⁶⁴ *Ibid*

³⁶⁵ *Sentenza della corte di assise di Viterbo nel procedimento penale contro i componenti della banda Giuliano*, in data 3 maggio 1952, in Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, allegato n. 4, p. 117

³⁶⁶ *Ivi*, p. 356

che vi fossero fondati dubbi sulla loro autenticità. Le espressioni utilizzate – quali “maestà della legge”, “Stato dentro lo Stato”, “fasi del processo” e “diffidenza verso gli imputati che ritrattano” – apparivano infatti incompatibili con il livello di istruzione elementare di un contadino, lasciando supporre l’intervento di terzi nella redazione dei testi. In proposito, la Corte osservò che “egli era, in quel tempo, in casa Di Maria, dottore in giurisprudenza”³⁶⁷. I giudici richiamarono inoltre le dichiarazioni rese in dibattimento da Gaspare Pisciotta, secondo cui Giuliano avrebbe ricevuto scritti già predisposti, limitandosi a copiarli, sottoscriverli e inviarli ai destinatari.

4.2 La chiamata di corresponsabilità

Nel corso del giudizio di primo grado, la linea difensiva adottata da taluni imputati si orientò verso un ampliamento del perimetro delle responsabilità per i fatti di Portella della Ginestra e per gli attentati del 22 giugno 1947, prospettando l’esistenza di mandanti individuabili in esponenti di primo piano dello schieramento politico allora dominante nella vita pubblica siciliana.

Il primo a evocare l’esistenza di mandanti fu Antonino Terranova. Nel corso degli interrogatori del 10 e 11 maggio³⁶⁸ egli dichiarò che tra il 18 e il 20 aprile 1947 Salvatore Giuliano gli avrebbe prospettato un’azione contro i comunisti, facendo anche i nomi di coloro che ne sarebbero stati i mandanti; tuttavia, in quella sede, Terranova affermò di non ricordarli con precisione, riservandosi di indicarli “se altri non si trovano in condizioni di farlo”³⁶⁹.

Secondo la sua ricostruzione, Giuliano avrebbe inoltre affermato che, in caso di vittoria della Democrazia Cristiana alle elezioni politiche del 1948, i membri della banda avrebbero ottenuto l’impunità per i reati commessi; in caso contrario, sarebbe stata favorita la loro emigrazione in Brasile con l’ausilio dei medesimi mandanti.

³⁶⁷ *Ibid*

³⁶⁸ Archivio di Stato di Viterbo, *Interrogatorio imputato Terranova Antonino*, busta 4, vol. V, ff. 295-308

³⁶⁹ *Ibid*

Terranova riferì altresì che gli assalti alle sedi comuniste sarebbero stati disposti dagli stessi soggetti che avrebbero voluto la strage di Portella, pur senza essere – ancora una volta – in grado di ricordarne i nomi.

Aggiunse che a Giuliano sarebbe pervenuto l'ordine di votare per la monarchia o per la Democrazia Cristiana, con l'indicazione dei nomi delle persone alle quali bisognava dare il voto di preferenza. Terranova non riportò tali nomi, riservandosi di fare in modo di ricordarli e indicarli al momento opportuno.

Nel corso dell'esame dibattimentale l'avvocato Crisafulli chiese che fosse posta a Terranova la domanda circa un eventuale incarico ricevuto da Giuliano per procedere al sequestro dell'onorevole Bernardo Mattarella. Il Presidente della Corte ritenne la richiesta inopportuna e la respinse. Analoga sorte ebbe l'ulteriore richiesta dell'avvocato, volta a porre all'imputato la domanda se conosceva l'onorevole Mattarella. Tale precisazione consente di mettere in luce come durante il processo di Viterbo, fu lunga la serie dei "non interessa"³⁷⁰. Tali parole venivano di frequente pronunciate dalla Corte, in particolar modo quando l'argomento era "scottante". Spesso i difensori di parte civile o degli imputati, avendo avanzato richieste, si sentivano rispondere che la domanda era inutile ai fini del dibattimento o che non interessava i fatti del processo. Tale atteggiamento dei giudici potrebbe non aver agevolato l'accertamento completo della verità processuale.

Il 14 maggio 1951 ebbe inizio l'interrogatorio di Gaspare Pisciotta³⁷¹, le cui dichiarazioni assunsero un rilievo centrale nell'economia del processo, riguardando il coinvolgimento di ambienti mafiosi e di esponenti politico-istituzionali. Le sue affermazioni furono in parte confermate da Antonino Terranova³⁷², Frank Mannino e Francesco Pisciotta.

In particolare, Gaspare Pisciotta affermò che esponenti del partito monarchico e della Democrazia Cristiana avrebbero promesso ai banditi la libertà in caso di

³⁷⁰ La Bella, Mecarolo, *Portella della Ginestra*, p. 159-163

³⁷¹ Archivio di Stato di Viterbo, *Interrogatorio imputato Pisciotta Gaspare*, busta 4, vol. V, ff. 309-312

³⁷² *Infra*

vittoria elettorale, ovvero l'espatrio in Brasile nelle terre del principe Alliata in caso contrario. Dichiarò, inoltre, che si sarebbero tenuti incontri tra Giuliano e gli onorevoli Tommaso Leone Marchesano, Gianfranco Alliata e Bernardo Mattarella, dai quali sarebbe scaturito il mandato di compiere l'azione di fuoco a Portella della Ginestra.

Pisciotta riferì altresì che l'ispettore Messina, tramite il confidente Salvatore Ferreri – detto *Fra Diavolo* – gli avrebbe fatto pervenire una tessera di riconoscimento recante il nome falso di Giuseppe Faraci e che Ferreri avrebbe avuto il compito di vigilare su eventuali mutamenti di orientamento politico di Giuliano, fino alla sua eventuale soppressione in caso di adesione al comunismo. Egli sostenne che l'Ispettorato di polizia fosse in costante contatto con la banda, negò la riunione di Cippi – attribuendo le dichiarazioni in tal senso alle violenze subite dagli imputati – e indicò come sedi abituali degli incontri tra Giuliano e gli esponenti politici alcune abitazioni di mafiosi locali, come quella di Ernesto Minasola.

Quanto alla lettera menzionata da Giovanni Genovese, Pisciotta affermò che essa sarebbe stata consegnata da Cusumano a Sciortino e quindi a Giuliano e che ne sarebbe stato autore l'allora Ministro dell'Interno Mario Scelba; pur non ricordandone il contenuto preciso, ne riassunse il senso nei seguenti termini: “Caro Giuliano, noi siamo sull'orlo della disfatta del comunismo; col nostro e con il vostro aiuto noi possiamo distruggere il comunismo; qualora la vittoria sarà nostra voi avrete l'impunità su tutto”³⁷³.

Per quanto attiene agli assalti alle sedi dei partiti socialcomunista Pisciotta dichiarò che non gli risultavano riunioni volte ad organizzare tali delitti. Sapeva solo che si era concordata “un'azione in grande stile” in accordo con la mafia, che però successivamente si tirò indietro, lasciando Giuliano agire per conto degli altri mandanti già indicati.

³⁷³ Archivio di Stato di Viterbo, *Interrogatorio imputato Pisciotta Gaspare*, busta 4, vol. V, ff. 309-312

Nel proseguo dell'interrogatorio (15 maggio 1951³⁷⁴), Pisciotta sostenne di aver già indicato al giudice istruttore i nomi dei mandanti, menzionando Scelba e Mattarella, ma non Alliata, Marchesano e Cusumano; posto di fronte all'assenza di tali riferimenti negli atti trasmessi alla Corte, egli accusò il giudice istruttore di aver agito più come "commissario" che come magistrato. Precisò, inoltre, che Cusumano avrebbe svolto un ruolo di mediazione tra banditismo, polizia e deputati monarchici e democristiani, aggiungendo che alcuni imputati sarebbero stati a conoscenza dei mandanti, pur senza volerli nominare.

Particolarmente significativa fu la sua valutazione dei memoriali attribuiti a Giuliano, definiti "balordi" in quanto predisposti da Alliata, Marchesano e Cusumano, il quale ultimo li avrebbe consegnati a Giuliano, che si limitò a sottoscriverli. Pisciotta fece anche riferimento a un presunto terzo memoriale, in possesso di un non meglio identificato "Avvocatichio", mai rinvenuto. Si è ipotizzato che tale figura potesse coincidere con Gregorio Di Maria, presso la cui abitazione di Castelvetro Giuliano trascorse gli ultimi giorni prima di essere ucciso il 5 luglio 1950.

Nel corso del dibattimento, Pisciotta dichiarò di voler rivelare "tutta la verità" in appello; tuttavia, morì il 9 febbraio 1954 nel carcere Ucciardone di Palermo, in seguito all'ingestione di stricnina, circostanza che impedì ogni ulteriore chiarimento.

Il 17 maggio fu nuovamente esaminato Antonino Terranova³⁷⁵, il quale – dopo le dichiarazioni di Pisciotta – affermò di poter indicare nei nomi di Alliata, Marchesano, Cusumano e Mattarella i mandanti delle azioni del 1° maggio e del 22 giugno 1947, menzionando anche Scelba con minore certezza. Dichiarò inoltre che Giuliano gli avrebbe proposto, nel 1948, il sequestro di Mattarella per il

³⁷⁴ *Ivi*, ff. 315-320

³⁷⁵ *Ivi*, *Interrogatorio imputato Terranova Antonino*, busta 4, vol. V, ff. 339-341

mancato mantenimento delle promesse elettorali; proposta che egli avrebbe rifiutato.

Nelle motivazioni della sentenza del 3 maggio 1952³⁷⁶, la Corte di Assise di Viterbo affrontò espressamente la questione dei presunti mandanti. Scrisse che i difensori delle parti civili avevano sollecitato la sospensione del dibattimento per consentire ulteriori atti istruttori nei confronti di soggetti estranei al processo, ritenuti possibili correi morali. La Corte, richiamando anche un principio affermato dalla Corte di Cassazione il 27 febbraio 1948³⁷⁷, osservò tuttavia che l'esercizio dell'azione penale compete esclusivamente al pubblico ministero. In assenza di una sua formale iniziativa nei confronti di terzi la richiesta della parte civile non poteva assumere rilievo giuridico.

“Il pubblico ministero presso questa corte non ha mai fatto manifestazione di volontà relativa all'esercizio di un siffatto potere-dovere, perché nei confronti di estranei al giudizio che si svolse avanti questa Corte, fosse esercitata azione penale, onde la Corte non ha provvedimento alcuno da emettere”³⁷⁸.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni di Gaspare Pisciotta, Antonino Terranova, Frank Mannino e Francesco Pisciotta, la Corte precisò che la chiamata di correo presuppone l'ammissione di una propria responsabilità nel delitto. Poiché costoro, pur indicando i presunti mandanti, avevano contestualmente negato ogni propria partecipazione ai fatti, non poteva configurarsi una chiamata in correità, bensì una mera denuncia nei confronti di terzi, consentita dall'art. 7 del codice di procedura penale allora vigente. Ne conseguì l'irrilevanza processuale di tali dichiarazioni ai fini dell'estensione del giudizio ad altri soggetti, con la

³⁷⁶ *Sentenza della corte di assise di Viterbo*, cit.

³⁷⁷ Cassazione 27 febbraio 1948, Gabbini, in *Rivista penale 1948*, p. 950, citata in *Sentenza della Corte di Assise di Viterbo*, cit.

³⁷⁸ *Sentenza della corte di assise di Viterbo*, cit.

conseguente cristallizzazione del *thema decidendum* entro i limiti originariamente tracciati dall'accusa.

Un procedimento sui mandanti fu istituito a Palermo a seguito della denuncia presentata il 25 ottobre 1951 dal deputato regionale Giuseppe Montalbano, contro Gianfranco Alliata, Tommaso Leone Marchesano, Giacomo Cusumano Geloso quali mandanti della strage di Portella della Ginestra e contro l'ispettore generale di pubblica sicurezza Ettore Messina quale correo nell'organizzazione della strage stessa³⁷⁹. In quella sede, tuttavia, si concluse per l'archiviazione degli atti.

4.3 Il comportamento degli organi di polizia

Nell'ampio apparato motivazionale della sentenza del 3 maggio 1952, la Corte di Assise di Viterbo si soffermò altresì su alcuni aspetti attinenti al comportamento degli organi di polizia. Considerata tuttavia l'estensione complessiva delle motivazioni, che renderebbe eccessivamente gravosa una ricostruzione analitica in questa sede, si farà riferimento – in forma più sintetica – a quanto riportato nella relazione sui rapporti tra mafia e banditismo dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia³⁸⁰.

Secondo tale relazione, le principali doglianze espresse dalla Corte riguardavano, anzitutto, il conflitto interno tra l'Arma dei carabinieri e gli appartenenti alla pubblica sicurezza. In particolare, veniva censurata la condotta di questi ultimi, che avrebbero omesso di trasmettere al comandante delle forze di repressione banditismo informazioni e documenti rilevanti, compromettendo così il necessario coordinamento operativo.

Ulteriori profili di criticità emergevano con riferimento alla figura dell'ispettore generale di pubblica sicurezza Ciro Verdiani. Dopo aver formalmente trasferito le consegne al colonnello Luca e pur non essendo più investito di competenze dirette sulla cattura di Salvatore Giuliano, egli avrebbe continuato a interessarsi della

³⁷⁹ Casarrubea, *Introduzione a Portella della Ginestra, 50 anni dopo, III*, cit.

³⁸⁰ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, cit., pp. 53-57

vicenda, intrattenendo con il bandito una corrispondenza epistolare per il tramite del capo mafioso Ignazio Miceli. La relazione richiama, inoltre, un incontro avvenuto tra Verdiani e Giuliano a Castelvetro, alla presenza di Gaspare Pisciotta e dei Miceli, zio e nipote, nel corso del quale i due avrebbero addirittura consumato insieme un panettone portato dallo stesso Verdiani. Tali circostanze apparivano ai giudici di Viterbo anomale rispetto ai doveri di imparzialità e rigore propri dell'azione di polizia.

Analoghi rilievi riguardavano i rapporti tra esponenti delle forze dell'ordine e altri membri della banda. Il bandito Salvatore Ferreri risultava essere confidente dell'ispettore generale di pubblica sicurezza Messina, circostanza da quest'ultimo negata in dibattimento. Ferreri, già condannato all'ergastolo in contumacia e gravato da ulteriori procedimenti, sarebbe stato in possesso di una tessera di riconoscimento che gli consentiva di circolare liberamente in Sicilia, documento recante la firma dello stesso Messina. Anche Gaspare Pisciotta avrebbe ottenuto un analogo tesserino dal colonnello Luca, circostanza confermata dal colonnello Paolantonio.

Particolarmente significativa fu, inoltre, l'esibizione in udienza, da parte di Verdiani, di una lettera inviatagli da Giuliano, nella quale si leggeva "se lei riconosce che sia necessario farlo sentire anche a S.E. Pili, può dirglielo, e se chissà vuole parlarmi personalmente, disposto ad incontrarmi di nuovo, mi farebbe piacere perché sarebbe di grande conforto"³⁸¹. Ciò stava a significare che Giuliano poteva aver avuto contatti addirittura con il procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo, Emanuele Pili.

Tali emergenze processuali, per il loro carattere eccezionale, indussero la Corte ad esprimere viva sorpresa e a richiamare gli organi dello Stato a un esercizio più rigoroso e controllato delle proprie funzioni.

³⁸¹ *Ibid*

Di estrema gravità appariva, inoltre, l'omessa esecuzione di numerosi mandati di cattura emessi nei confronti di Pisciotta e Ferreri, omissione attribuita tanto all'ispettore Messina quanto al colonnello Luca. Tale inerzia risultava difficilmente conciliabile con l'obbligo di dare immediata attuazione ai provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria.

La relazione richiamava altresì l'accertamento giudiziario svolto in ordine alle modalità della morte di Giuliano. Il capitano Antonio Perenze, il brigadiere Giuseppe Catalano e i carabinieri Roberto Renzo e Pietro Giuffrida erano stati rinviati alla sezione istruttoria della corte di appello di Palermo per rispondere dei vari reati, come favoreggiamento personale continuato ed aggravato nei confronti di Gaspare Pisciotta, falsità ideologiche in atto pubblico, frode processuale aggravata e falsa testimonianza, per aver suppostamente dichiarato, nei rapporti giudiziari, l'avvenuta sparatoria nelle strade e nel centro di Castelvetro, in uno scontro tra le forze dell'ordine e quelle della banda Giuliano, mentre la morte del bandito sarebbe in realtà avvenuta all'interno dell'abitazione in via Mannone, n. 54, per mano di Gaspare Pisciotta, che, in qualità di luogotenente, aveva accesso al nascondiglio del capo.

Alla luce di tali elementi, la relazione sui rapporti tra mafia e banditismo si riallacciava agli interrogativi sollevati dai giudici di Viterbo e formulava considerazioni di più ampio respiro. Il fenomeno del banditismo siciliano – e in particolare quello riconducibile alla banda Giuliano – poté protrarsi fino al 1950 grazie al sostegno e alla copertura assicurati dalla mafia, la quale si avvale del banditismo non solo per consolidare i propri interessi economici, ma anche per rafforzare la propria capacità di pressione nei confronti del potere pubblico. Quando la banda Giuliano divenne potenzialmente pregiudizievole per gli equilibri della mafia, questa l'abbandonò, giungendo persino a collaborare con le forze di polizia nella localizzazione dei latitanti e da ciò traendo verosimilmente vantaggi sul piano dei rapporti con lo Stato.

In tale contesto, l'apparato statale – ancora impegnato nella ricostruzione postbellica – non riuscì ad esercitare un'azione autonoma, coerente e risolutiva nella definizione di una strategia complessiva di contrasto al banditismo. Le forze di polizia, talora eccessivamente concentrate sul risultato finale dell'eliminazione della banda, omisero di adempiere puntualmente ai propri doveri istituzionali, sia ritardando l'esecuzione dei mandati di cattura, sia contribuendo alla diffusione di versioni non veritiere circa le modalità della morte di Giuliano. Dal giudizio della Commissione emerge un quadro nel quale le ambiguità operative e i rapporti opachi tra apparati statali, mafia e banditismo finiscono per incidere profondamente sulla credibilità e sull'effettività dell'azione repressiva dello Stato.

4.4 Il dispositivo della sentenza della Corte di Assise di Viterbo

La sentenza della Corte di Assise di Viterbo del 3 maggio 1952³⁸² dichiarò Gaspare Pisciotta, Antonino Terranova, Frank Mannino, Francesco Pisciotta, Francesco Gaglio e altri nove imputati colpevoli della strage ad essi ascritta e consumata il 1° maggio 1947 in Portella della Ginestra, nonché di danneggiamento e strage commessi il 22 giugno 1947 in danno alle sedi dei partiti socialcomunista in provincia di Palermo.

Fra i colpevoli, alcuni – incluso Gaspare Pisciotta – furono condannati all'ergastolo con l'aumento dell'isolamento diurno. Francesco Palma Abbate fu condannato a due anni di reclusione; Vincenzo Pisciotta e Angelo Russo a venti anni; Vita Candela e Pietro Cucchiara a sei mesi.

Le pene accessorie riguardarono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale, la perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare. Tutti i colpevoli, ad eccezione di Vita Candela e Pietro Cucchiara, furono condannati in solido al pagamento dei danni a favore delle parti lese costituite parti civili.

³⁸² Archivio di Stato di Viterbo, *Copia dispositivo della sentenza 3 maggio 1952*, busta 5, vol. v, ff. 1719-1721

La Corte assolse Vincenzo Sapienza, Domenico Pretti, Antonino e Vincenzo Buffa e altri imputati – c.d. “*picciotti*” – dalla imputazione di correatà nel delitto di strage consumata a Portella della Ginestra perché non punibili per aver agito in stato di costrizione per salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona. In applicazione degli articoli 479 e 150 c.p.p. allora vigente, dichiarò non doversi procedere a carico di Salvatore Giuliano, Giuseppe Passatempo, Rosario Candela, Giuseppe Sciortino, perché deceduti.

Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Viterbo, il Procuratore Generale Tito Parlatore e i difensori degli imputati condannati proposero appello nel mese di maggio 1952.

5 Il giudizio di secondo grado: analisi della sentenza del 10 agosto 1956

Il giudizio di secondo grado per la strage di Portella della Ginestra ebbe inizio il 9 febbraio 1956 avanti la seconda Corte di Appello di Roma e si concluse con la sentenza del 10 agosto 1956 pronunciata dalla stessa Corte. La Corte era composta dal Presidente Nicola D’Amario, dal Consigliere Alfredo D’Ottavi e da sei giudici popolari. Alfonso Colonnese sostenne la Pubblica Accusa.

La causa si svolse nei confronti di Francesco Gaglio e altri trentadue appellanti condannati per la strage di Portella della Ginestra e per gli attentati alle sedi dei partiti socialcomunista del 22 giugno 1947. Fra i soggetti del procedimento possono essere menzionati, fra gli altri, Antonino Terranova, Frank Mannino e Francesco Pisciotta, mentre i principali imputati nel processo di primo grado decedettero, tutti in circostanze poco chiare, prima dell’inizio del giudizio di secondo grado. Si possono, ad esempio, ricordare Gaspare Pisciotta e Angelo Russo – avvelenati – e Salvatore Passatempo – ucciso da colpi di lupara il 7 agosto 1952 – nonché, naturalmente, Salvatore Giuliano, deceduto il 5 luglio 1950.

“Investita dalla cognizione dei gravami, questa Corte su conforme richiesta del P.M., dichiarava con sentenza 28 febbraio 1956, pronunciata in camera

di consiglio a norma dell'art. 421 cpp, di non doversi procedere, per estinzione dei reati a causa di morte del reo prima della condanna, nei confronti di Passatempo Salvatore, di Pisciotta Gaspare e di Russo Angelo deceduti nelle more del giudizio di appello, il Passatempo in contrada "Sparacia" di Camporeale tra il 6 e il 7 agosto 1952, gli altri nelle carceri di Palermo rispettivamente il 9 febbraio e il 3 marzo 1954"³⁸³.

La sentenza del 10 agosto 1956 rimase nella sostanza aderente alla impostazione politico-giudiziaria seguita nel processo di Viterbo. Si può anche qui riscontrare la corrispondenza fra la posizione assunta dal Ministro Scelba, che escludeva la natura politica della strage del 1° maggio 1947, la fase delle indagini e il successivo processo³⁸⁴. Non è agevole individuare elementi di approfondimento o di novità rispetto al giudizio espresso dalla Corte di Assise di Viterbo, che a sua volta si era conformata al rapporto giudiziario del 4 settembre 1947.

Nelle numerose pagine di osservazioni in fatto e in diritto³⁸⁵, la seconda Corte di Assise di Appello di Roma ripercorse le diverse fasi del procedimento per la strage del 1° maggio 1947 e per i delitti del 22 giugno 1947. Descrisse, innanzitutto, il clima diffuso in Sicilia dopo la fine della Seconda guerra mondiale e l'occupazione militare degli Alleati, spiegando come quella situazione favorì l'espansione del fenomeno del banditismo, soprattutto nelle province di Trapani e Palermo. Analizzò la figura, la personalità e i trascorsi di Salvatore Giuliano, la cui banda assunse rilievo nel quadro del brigantaggio siciliano del secondo dopoguerra.

Vennero dettagliatamente riportati, inoltre, i fatti del 1° maggio e del 22 giugno 1947, menzionando le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, fra le quali quelle di Cusimano e Borruso e dei quattro giovani Bellucci, Caiola, Randazzo e Baio. L'istruttoria penale, condotta in via formale con l'intervento del Pubblico

³⁸³ Archivio di Stato di Viterbo, *II Corte di Assise di Appello di Roma. Sentenza 10 agosto 1956, N° 35/54 R.G. nella causa di secondo grado contro Gaglio Francesco + 32*, busta 8, ff. 829 ss.

³⁸⁴ Casarrubea, *Introduzione a Portella della Ginestra, 50 anni dopo, III*, cit., p. 15

³⁸⁵ Archivio di Stato di Viterbo, *II Corte di Assise di Appello di Roma. Sentenza 10 agosto 1956, cit.*, busta 8, ff. 836 ss.

Ministero, venne definita dai giudici di Roma “sollecita e serrata”. Si fece riferimento alle ricognizioni e necroscopie effettuate dal giudice istruttore sui cadaveri, oltre che alle perizie sui feriti, alle ispezioni di luoghi, agli esperimenti giudiziari e alla escussione di testimoni e parti offese. Invero, Casarrubea scrisse³⁸⁶ che i superstiti interpellati a distanza di cinquant’anni negarono di essere mai stati sottoposti a particolari accertamenti.

Nell’espone i fatti del 22 giugno 1947, anche la Corte d’Appello di Roma, come già la Corte di Viterbo, commise l’errore di includere fra i feriti dell’assalto in Partinico Gaspare Ofria, uomo di mafia. Quest’ultimo, in realtà, si trovava fra il gruppo degli aggressori e fu raggiunto dal colpo sparato da uno degli aggrediti, Leonardo Addamo, per legittima difesa.

Giungendo a trattare specificamente degli elementi emersi nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte mise in luce, innanzitutto, come

“gli imputati principali, non più divisi da contrastanti finalità ed accomunati da uno stesso intento di difesa, mutarono atteggiamento, in special modo Antonino Terranova e quelli del suo gruppo che, ritrattando le accuse fatte in primo grado ne hanno attribuito l’iniziativa e la responsabilità a Gaspare Pisciotta cui avevano riposto piena fiducia [...]”³⁸⁷.

Secondo la Corte, tali imputati non sapevano nulla né dei mandanti, né degli esecutori materiali dei delitti loro attribuiti; avevano mentito per avvallare le affermazioni di Gaspare Pisciotta, credendo che si trattasse della verità. Tuttavia, avevano ora motivi per non credere più a quanto avevano detto.

I giudici si occuparono poi del motivo di impugnazione avanzato da Antonino Terranova, Frank Mannino e altri appellanti, volto a gettare “ombre di prevenzione e sospetto” sulla inchiesta di polizia e sulla istruttoria penale, giungendo quasi ad

³⁸⁶ Casarrubea, *Introduzione a Portella della Ginestra, 50 anni dopo, III*, cit., p. 45

³⁸⁷ Archivio di Stato di Viterbo, *II Corte di Assise di Appello di Roma. Sentenza 10 agosto 1956*, cit., busta 8, ff. 836 ss.

affermare che il processo fu un “atto di mera fattura poliziesca”. In proposito, la Corte scrisse che i metodi e i sistemi adottati dagli organi di polizia, al fine di reprimere la banda Giuliano, non interessavano il suo giudizio e non potevano trovare adeguata valutazione nell’ambito del processo che si stava svolgendo. Si fece riferimento a quelli che la Corte di Assise di Viterbo definì fatti “strani e abnormi”: l’ispettore generale di PS Messina si valse delle confidenze di Salvatore Ferreri e tentò di ottenere quelle di Gaspare Pisciotta, al quale rilasciò un tesserino di libera circolazione con il nome falso “Giuseppe Faraci”; il colonnello Luca accettò i favori di Pisciotta, cui consegnò persino un attestato di benemerenzza, mantenendo nei suoi confronti sempre un comportamento in apparenza amichevole. Messina e Luca, inoltre, omisero entrambi di dare esecuzione ai numerosi mandati di cattura emessi nei confronti di Ferreri e Pisciotta. Secondo i giudici di Roma, questi fatti “strani e abnormi”, che nel giudizio di primo grado avevano assunto particolare importanza, perdevano ora ogni rilievo, “dopo che l’infondatezza delle denunce è stata dichiarata nella sede competente e dopo che il mendacio dei predetti imputati, in relazione alle accuse stesse è stato anche da questa Corte accertato attraverso la disamina dei loro mutevoli atteggiamenti difensivi”³⁸⁸.

La Corte romana passò ad esaminare la posizione di Francesco Gaglio, dichiarandone infondato l’appello. In proposito si osservò che, a fronte dei molteplici elementi probatori acquisiti a suo carico, *Reversino* non aveva saputo offrire alcuna plausibile spiegazione alternativa, limitandosi a un “costante e sistematico mendacio” volto a occultare la verità. A prescindere dall’incoerenza della ritrattazione, la prova della sua partecipazione alla strage di Portella della Ginestra risultava ulteriormente corroborata dalle chiamate di correità, rese anche in sede giudiziale, da Domenico Pretti, Vincenzo e Giuseppe Sapienza, Gioacchino Musso, nonché da Francesco e Giuseppe Tinervia.

³⁸⁸ *Ibid*

Con riferimento ad Antonino Terranova, la Corte delineò un profilo fortemente critico, descrivendolo come soggetto dotato di intelligenza vivace, memoria pronta e modi suadenti, tali da suscitare al contempo simpatia e rammarico per l'uso distorto di tali qualità. Pur avendo dichiarato di ignorare cosa fosse la mafia, egli avrebbe costantemente improntato la propria condotta processuale a un "abito mentale" di tipo mafioso, simulando sincerità al fine di accreditare il mendacio. Le risultanze istruttorie, secondo i giudici, offrivano prova che l'intera squadra facente capo a Terranova fosse presente a Portella della Ginestra.

Particolarmente articolata fu la valutazione della posizione dei c.d. "picciotti". La Corte riconobbe che Salvatore Giuliano aveva costruito intorno a sé un clima di suggestione e terrore, fondamento del proprio potere. Se taluni avevano aderito alla banda attratti dal mito eroico abilmente alimentato sin dai moti dell'EVIS o per interesse personale, non pochi – specie a Montelepre – avrebbero invece prestato assistenza e obbedienza per timore di ritorsioni. In tale contesto, i giudici di primo grado avevano ravvisato, con senso di profonda umanità, gli estremi dello stato di necessità in capo ai "picciotti", ritenendo che la loro partecipazione all'adunata di Cippi fosse frutto di minacce e coazione morale.

La Corte d'Appello ritenne che l'errore della sentenza impugnata consistesse non già nel riconoscimento della condizione di costrizione, bensì nell'aver equiparato indistintamente situazioni tra loro diverse, accomunando ai "picciotti" soggetti quali Giuseppe di Lorenzo e Domenico Pretti, che tali non erano. Sotto questo profilo, la censura del Pubblico Ministero fu reputata fondata; nondimeno, i giudici sottolinearono come sarebbe stato altrettanto erroneo generalizzare in senso opposto, attribuendo a tutti una posizione di piena autonomia decisionale senza considerare le specifiche condizioni ambientali. La Corte concluse che il pericolo si fosse rappresentato ai minacciati come concreto, attuale e perdurante sin dal momento dell'"invito" all'adunata di Cippi – nella sostanza un ordine perentorio – e che non sussistessero alternative realistiche, né il ricorso alle autorità, esse stesse esposte a rappresaglie, né la fuga dal paese, che non avrebbe garantito

sicurezza ai familiari. L'appello del Pubblico Ministero meritava pertanto accoglimento limitatamente alle posizioni di Pretti e Di Lorenzo.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, la Corte concordò con il primo giudice nell'escludere il carattere politico della strage. Il movente di Giuliano fu individuato, oltre che nell'esigenza di preservare il tradizionale assetto economico delle campagne – funzionale alla sopravvivenza del banditismo –, anche nella difesa della propria persona e della banda, nel desiderio di ristabilire un'autorità incrinata dai risultati elettorali regionali del 20 aprile 1947, nell'avversione verso i comunisti maturata durante la stagione separatista e nell'ambizione di riaccreditarsi quale protagonista della lotta anticomunista in Sicilia mediante un'azione clamorosa e intimidatoria. A ciò si aggiungeva la speranza di conseguire, tramite un'amnistia, la sanatoria del proprio passato criminale.

La Corte osservò che, tanto nei moti separatisti quanto nella successiva azione anticomunista, Giuliano aveva perseguito primariamente finalità personali ed egoistiche, servendosi di obiettivi politici come strumento. La strage di Portella della Ginestra e gli attentati alle sedi dei partiti socialcomunista si inserivano, così, in una sequenza causale che, dalla dissoluzione dell'EVIS, conduceva ai risultati elettorali nei comuni di Piana degli Albanesi, San Cipirello e San Giuseppe Jato, nell'ambito di un aspro conflitto locale volto alla difesa del tradizionale regime economico-sociale contro l'azione delle organizzazioni sindacali e delle cooperative agricole.

La Corte condivideva la riconduzione dei fatti operata dai primi giudici nell'ambito del delitto terroristico. Quest'ultimo si distingueva dal delitto politico per

“la preordinazione dei mezzi atti a porre in concreto pericolo la pubblica incolumità, la potenzialità diffusiva e la efferatezza degli stessi, la vasta estensione degli effetti immediati, il fine di terrorizzare la popolazione,

elementi che tutti ricorrono nella strage di Portella della Ginestra e negli attentati alle sedi comuniste”³⁸⁹.

In tale prospettiva, risultava insussistente l’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, invocata in ragione della pretesa politicITÀ dei fatti.

La Corte dichiarò altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla pena dell’ergastolo, ritenendo che la previsione degli articoli 17 e 22 c.p. non fosse incompatibile con il principio di cui all’art. 27 co. 2 Cost., secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Nel dispositivo, la Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconobbe in favore di Vincenzo Pisciotta l’attenuante di cui all’art. 114 co. 3 c.p., in relazione all’art. 112, n. 4, ultima ipotesi – per essere stato determinato a cooperare nel reato, trovandosi in stato di infermità o deficienza psichica – riducendo la pena a quindici anni di reclusione. Sostituì inoltre la pena dell’ergastolo inflitta a Pasquale Sciortino e a Nunzio Badalamenti con la reclusione rispettivamente per anni ventiquattro e ventidue, in applicazione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., tenuto conto della gravità dei fatti e del contributo offerto alla loro preparazione ed esecuzione.

Assolse Giovanni Genovese per insufficienza di prove, disponendone l’immediata scarcerazione ove non detenuto per altra causa, e assolse Remo Corrao dall’imputazione di concorso nella strage per non aver commesso il fatto. Per il resto, la sentenza di primo grado fu confermata, con ulteriori modifiche di minor rilievo.

La sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma divenne definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero e del rigetto dei ricorsi degli imputati da parte della Suprema Corte di cassazione.

³⁸⁹ *Ibid*

Considerazioni conclusive

Alla luce del percorso ricostruttivo e critico sviluppato nel presente lavoro, la strage di Portella della Ginestra emerge come un evento centrale nella storia repubblicana. Essa fu la prima strage consumata in Italia dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo, ma non fu l'unica. Inaugurò, infatti, una stagione nella quale si verificarono analoghe manifestazioni criminali.

Secondo l'analisi proposta da Francesco Renda³⁹⁰, tali manifestazioni criminali si articolano – sotto il profilo fenomenologico – lungo due direttrici tra loro distinte: da un lato il terrorismo mafioso, accentuatosi nella fase agraria del 1946-1948 e in quella cittadina del 1970-1980 e primo 1990, volte a colpire, rispettivamente, l'una i dirigenti sindacali del movimento contadino e l'altra gli esponenti della politica, del giornalismo, della magistratura e delle forze dell'ordine; dall'altro lato il cosiddetto stragismo, concretatosi in attentati anonimi e indeterminati, quali quelli di Piazza Fontana a Milano, Piazza della Loggia a Brescia, della stazione di Bologna e del treno *Italicus*.

La strage di Portella della Ginestra presenta tratti riconducibili ad entrambe le matrici³⁹¹, avendo colpito persone innocenti riunite in un giorno di festa e, al contempo, singoli individui o gruppi di individui che svolgevano particolari funzioni politico-sociali, ossia dirigenti del movimento contadino in lotta per la terra.

“Il delitto pertanto cronologicamente si pone alla origine dello stragismo e del terrorismo mafioso, ma dell'uno e dell'altro si caratterizza anche come esempio emblematico, stante che la mancata verità giudiziaria e la negata giustizia che ne sono il contrassegno costituiscono la premessa delle mancate verità e delle negate giustizie di tanti altri episodi dello stragismo e del terrorismo. Le stranezze giudiziarie riguardanti Portella della Ginestra non sono infatti gran che diverse dalle stranezze giudiziarie che concernono

³⁹⁰ Francesco Renda, *Introduzione*, in *Portella della Ginestra, 50 anni dopo*, I, cit., p. 53

³⁹¹ *Ibid*

Piazza Fontana, la Stazione di Bologna o l'aereo abbattuto nel cielo di Ustica ecc.”³⁹²

Non sorprende, pertanto, che parte della dottrina e della storiografia abbia individuato nella strage del 1° maggio 1947 “la prima strategia della tensione nella storia della Repubblica”³⁹³. L'espressione “strategia della tensione” suole indicare una tattica eversiva volta a destabilizzare l'assetto politico-istituzionale dello Stato mediante il ricorso alla violenza o ad atti stragisti, cui possono seguire forme di gestione pianificata del racconto pubblico e, talvolta, tentativi di alterazione della ricostruzione processuale dei fatti. Tali dinamiche risultano idonee a incidere profondamente sul funzionamento della democrazia, alimentando un clima di minaccia permanente e orientando il consenso politico verso forze percepite come garanti dell'ordine³⁹⁴. La strategia della tensione, pertanto, si fonda sull'impiego di stragi e omicidi come strumenti centrali, affiancati da trame cospirative e operazioni di depistaggio, talora riconducibili anche a settori degli apparati statali³⁹⁵.

In tale prospettiva Emanuele Macaluso definì quella di Portella della Ginestra “Strage di Stato” e osservò che “con la mafia non si possono fare compromessi, né piccoli né grandi, perché prima o poi il conto viene presentato e si paga con un prezzo altissimo in termini di credibilità indebolimento dello Stato e della ideocrazia”³⁹⁶.

L'analisi dell'*iter* giudiziario legato alla strage del 1° maggio 1947 evidenzia la presenza di elementi che torneranno in successive vicende stragiste: tentativi di sviamento delle indagini (c.d. depistaggi) e delimitazione dell'accertamento giudiziario ai soli esecutori materiali, con esclusione di un approfondimento sulle

³⁹² *Ivi*, p. 54

³⁹³ Salvatore Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma 1996, p. 163

³⁹⁴ Maria Antonella Pasculli, *Il delitto di frode in processo penale e depistaggio. Tra funzione simbolica e giusto processo*, in *Itinerari di Diritto Penale*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 11-12

³⁹⁵ Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (legge 23 dicembre 1992, n. 499), Doc. XXIII, n. 64, vol. I, tomo II, 26 aprile 2001, p. 74

³⁹⁶ Emanuele Macaluso, *Portella della Ginestra. Strage di Stato?*, Castelvecchi, Roma, 2018

eventuali responsabilità ulteriori. Si può persino ricondurre la vicenda dell'uccisione di Salvatore Giuliano nell'ambito delle c.d. "trattative Stato mafia"; tale espressione diventerà, negli anni successivi, molto popolare nella pubblica discussione³⁹⁷.

In proposito appare significativa la riflessione di Giuliano Vassalli³⁹⁸, che riferendosi al "processo che da più di cento udienze si celebra nella Corte di Assise di Viterbo", affermò:

"Ciò che indigna l'opinione pubblica in questo affare è che lo Stato italiano stesso, nel suo potere esecutivo, nei suoi organi di polizia, talora sinanco in altri organi ancor più responsabili della tutela della giustizia e della legge, sia sceso a patti e a sistemi tali da far sì che tutti gli italiani ne debbano portare avvilitamento e rossore".

Parte della storiografia e della dottrina che si è occupata della strage di Portella della Ginestra ritiene che nell'ambito dei relativi processi sia stata negata la verità giudiziaria. La magistratura si sarebbe limitata ad avallare quanto proposto dalla polizia, accogliendo la tesi ufficiale del governo, e in particolare quella del Ministro Scelba. Ne deriverebbero l'incompletezza e la lacunosità in fatto e in diritto delle sentenze della Corte di Assise di Viterbo e della Corte di Assise di Appello di Roma³⁹⁹. Entrambe le Corti circoscrissero l'oggetto dell'accertamento ai profili strettamente penalmente rilevanti, ritenendo estranea al compito del giudice l'indagine sulle cause politiche e sui possibili mandanti dell'eccidio:

"Altri potrà studiare, come furono studiati, essendosene occupati scrittori di sociologia, magistrati, funzionari di pubblica sicurezza, scrittori di folklore, i problemi di cui avanti si è fatto cenno dal punto di vista storico-giuridico (sulla mafia può dirsi che si sia formata ormai una letteratura); altri dovrà indagare ed accertare la causa di tali fenomeni ed indicare i rimedi più

³⁹⁷ Salvatore Lupo, *La mafia. Centosessant'anni di storia*, Roma, Donzelli, 2018, p. 210

³⁹⁸ Citata in Casarrubea, *Portella della Ginestra*, cit. p. 10

³⁹⁹ Renda, *Introduzione*, cit., pp. 50-51

solleciti ed opportuni perché siano estirpati dall'isola del sole la mafia e il banditismo.”⁴⁰⁰

Nella relazione sui rapporti fra mafia e banditismo, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia⁴⁰¹ – dopo aver osservato che “le ragioni per le quali Giuliano ordinò la strage di Portella della Ginestra rimarranno a lungo, forse per sempre, avvolte nel mistero” – concluse l'indagine sugli elementi emersi in ordine alla vicenda del 1° maggio 1947 affermando che la valutazione critica degli eventi rimaneva ancora aperta, sia nel senso dell'accertamento di nuove verità, attraverso nuovi elementi che sarebbero potuti ancora emergere, sia nel senso della ricerca di mezzi idonei a consentire l'eliminazione dei condizionamenti che non avevano permesso allo Stato di funzionare secondo un modello democratico, previsto dalla legge e nel rispetto della legge.

In effetti, il dibattito insorto in merito alle ipotesi di trattative, alle ambiguità nel rapporto tra banditismo, mafia e apparati statali e alle riflessioni sulla dimensione costituzionale dei fatti legati alla strage di Portella della Ginestra non si è mai realmente sopito. La richiesta di riapertura del processo avanzata negli anni dai familiari delle vittime testimonia come il bisogno di prove e di certezza rimanga ancora vivo.

Si può concludere affermando che, a distanza di decenni, la strage del 1° maggio 1947 resta un momento centrale della storia nazionale, non solo per aver colpito un gran numero di persone innocenti, ma anche per aver avuto conseguenze sul rafforzamento della mafia, sull'evoluzione della violenza politica e sullo sviluppo, talora distorto, della democrazia italiana. La sua lezione, ancora attuale, risiede nella consapevolezza che la ricerca della verità, l'indipendenza dell'accertamento giudiziario e il rispetto rigoroso delle garanzie costituzionali rappresentano condizioni imprescindibili per la tenuta dello Stato di diritto.

⁴⁰⁰ *Sentenza della Corte di Assise di Viterbo*, cit., p.121

⁴⁰¹ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, cit., p. 57

Bibliografia

- Francesco Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte speciale, II*, Giuffrè, Milano, 2008
- Marta Bargis, *Compendio di procedura penale*, Wolters Kluwer, Milano, 2023
- Tommaso Besozzi, *Di sicuro c'è solo che è morto*, in *L'Europeo*, n. 29, 16 luglio 1950
- Tommaso Besozzi, Enrico Mannucci (a cura di), *La vera storia del bandito Giuliano*, Milieu, 2017
- Giuseppe Casarrubea, *Portella della Ginestra, Microstoria di una strage di Stato*, FrancoAngeli Storia, Milano, 1997
- Giuseppe Casarrubea (a cura di), *Portella della Ginestra, 50 anni dopo (1947-1997), II, Documenti*, raccolti, scelti, introdotti e annotati da G. Casarrubea, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1999
- Stefano Canestrari (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, vol. IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, UTET, 2010
- Donato Castronuovo (a cura di), *Reati contro l'incolumità pubblica*, in F. Palazzo, C. E. Paliero, M. Pelissero (diretto da), *Trattato teorico-pratico di diritto penale, Nuova serie, XX*, Giappichelli, Torino, 2024
- Floriana Colao, *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano, 2013
- Floriana Colao, *Le stragi nella storia d'Italia tra Otto e Novecento. Alcuni itinerari di un delitto di comune pericolo mediante violenza*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, n. 6, Eum, 2024
- Ettore Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, University Press, Pavia, 2013
- Ciro Dovizio, *Verità o falsificazione? Gli alleati e la mafia sulle pagine dell'Ora (1958-1963)*, in *Biblos*, n. 5 (2019), 3ª Serie, URL: <https://doaj.org/article/a8b4b05d39db4ab1af71e26642057630>, ultimo accesso: 19/11/2025
- Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1., 5ª ed., Zanichelli, Bologna, 2012
- Morena Gallo, *Strage "comune" e strage "politica" alla prova dei principi di un sistema penale costituzionalmente orientato. Riflessioni "ingenue" intorno al caso Cospito*, in *Archivio penale*, 2023, n. 2, URL: <https://archiviopenale.it/strage-comune-e-strage-politica-alla-prova-dei-principi-di-un-sistema-penale-costituzionalmente-orientato-riflessioni-ingenue-intorno-al-caso-cospito/articoli/41560>, ultimo accesso: 28/01/26
- Massimo Ganci, *La nazione siciliana*, Ediprint, Siracusa, 1986
- Alberto Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo, Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, in G. Fiandaca, E. Musco, T. Padovani, F. Palazzo (collana diretta da), *Itinerari di Diritto Penale*, Giappichelli, Torino, 2005
- Loredana Garlati, *La nascita del codice di procedura penale del 1930*, in M. Donini, L. Garlati, M.N. Miletto, R. Orlandi (a cura di), *I cardini della modernità penale dai codici Rocco alle stagioni dell'Italia repubblicana*, RomaTre-Press, Roma, 2024

Luigi Lacchè, *Alle origini dell'associazione per delinquere. Crimen plurium, concorso e reato plurisoggettivo tra antico regime e XIX secolo*, in *Annali della Facoltà di giurisprudenza – Università degli studi di Macerata*, vol. 2, Giuffrè, 1989

Angelo La Bella, Rosa Mecarolo, *Portella della Ginestra, La strage che ha cambiato la storia d'Italia*, Teti Editore, Milano, 2003

Salvatore Lupo, *La mafia. Centosessant'anni di storia*, Roma, Donzelli, 2018

Emanuele Macaluso, *Portella della Ginestra. Strage di Stato?*, Castelvechi, Roma, 2018

Pietro Manali (a cura di), *Portella della Ginestra, 50 anni dopo (1947-1997), I, Atti del Convegno (Piana degli Albanesi, 28-30 aprile 1997)*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1999

Pietro Manali (a cura di), *La strage di Portella della Ginestra, III, Documenti (sentenza di Roma, 10 agosto 1956) /raccolti, scelti e introdotti da Giuseppe Casarrubea*, Salvatore Sciascia Editore, Palermo 2001

Giuseppe Carlo Marino, *Storia del separatismo siciliano, 1943-1947*, Editori Riuniti, Roma 1979

Guglielmo Marconi, *I delitti contro la personalità dello Stato, profili storico-sistematici*, Giuffrè, Milano, 1984

Giorgio Marinucci, Emilio Dolcini, Gian Luigi Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Giuffrè, Milano, 2023

Gabriele Montalbano, *La repressione del movimento contadino in Sicilia (1944-1950), Diacronie, Studi di Storia Contemporanea: Sulle tracce delle idee*, 29/12/2012, URL: http://www.studistorici.com/2012/12/29/montalbano_numero_12/, ultimo accesso: 19/11/2025

Deborah Paci, Fausto Pietrancosta, *Il separatismo siciliano (1943-1947), Diacronie, Studi di Storia Contemporanea, dossier: Luoghi e non luoghi della Sicilia contemporanea: istituzioni, culture politiche e potere mafioso*, N. 3 2/2010, URL: http://www.studistorici.com/2010/07/30/paci-pietrancosta_separtismo_dossier_3/, ultimo accesso: 19/11/2025

Francesco Palazzo, Roberto Bartoli (con la collaborazione di), *Corso di diritto penale. Parte generale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2021

Maria Antonella Pasculli, *Il delitto di frode in processo penale e depistaggio. Tra funzione simbolica e giusto processo*, in *Itinerari di Diritto Penale*, Giappichelli, Torino, 2020

Fausto Pietrancosta, *Alle origini della Sicilia contemporanea. Il secondo dopoguerra tra separatismo e vocazione autonomista: contesto storico e riflessi politico-istituzionali, Diacronie, Studi di Storia Contemporanea, Dossier: Luoghi e non luoghi della Sicilia contemporanea: istituzioni, culture politiche e potere mafioso*, N. 3 2/2010, URL: https://www.studistorici.com/2010/07/30/pietrancosta_origini_dossier_3/, ultimo accesso: 19/11/2025

Jacopo Rizza, *Per la prima volta il bandito ha fatto leggere il suo diario*, in *Oggi*, anno V, n. 52, 22 dicembre 1949

Umberto Santino, *Il banditismo in Sicilia nel Secondo dopoguerra*, in Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, *Rete degli archivi per non dimenticare*, 2012, URL: <https://memoria.cultura.gov.it/it/web/memoria/w/il-banditismo-in-sicilia-nel-secondo-dopoguerra-di-umberto-santino-2012->, ultimo accesso: 19/11/2025

Sergio Seminara, *Il delitto tentato*, in *Raccolta di studi di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2012

Giovanni Tessitore, *Fascismo e pena di morte, Consenso e informazione*, FrancoAngeli, Milano, 2000

Nicola Tranfaglia, *Come nasce la Repubblica: la mafia, il Vaticano e il neofascismo nei documenti americani e italiani, 1943-1947*, Bompiani, Milano 2004

Fonti normative

Codice penale, R.D. 30 giugno 1889, n. 6133 (abrogato)

Codice penale, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice di procedura penale, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399 (abrogato)

Codice per il Regno delle Due Sicilie, Parte Seconda, Leggi penali, 1819

DLL 10 maggio 1945, n. 234, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, disposizioni penali di carattere straordinario, Serie Generale n. 136 del 24/05/1945

Fonti parlamentari

Camera dei deputati, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (legge 20 dicembre 1962, n. 1720), *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, 10 febbraio 1972, Doc. XXIII, n. 2sexies

Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (legge 23 dicembre 1992, n. 499), Doc. XXIII, n. 64, vol. I, tomo II, 26 aprile 2001

Assemblea costituente, CVII, seduta di venerdì 2 maggio 1947

Fonti d'archivio

Angelo Allegrini, *Introduzione*, in Ministero della cultura, Archivio di Stato di Viterbo, *Inventario fascicolo n° 13/50 Corte d'Assise Viterbo. Processo contro Giuliano Salvatore. Strage Portella della Ginestra*

Archivio di Stato di Viterbo, Fascicolo n. 13/50 Corte d'Assise Viterbo, in Istituto Centrale per gli Archivi (Icar), Archivio Digitale, URL: <https://archiviodigitale-icar.cultura.gov.it/it/185/ricerca/detail/2474753>, ultimo accesso: 24/02/2026

Sitografia

Convegno *La strage di Portella della Ginestra tra storia e memoria - Convegno di studi nel 70° anniversario (1ª giornata)*, registrato a Palermo venerdì 21 aprile 2017 alle 10:00, in Radio Radicale, conoscere per deliberare, URL: <https://www.radioradicale.it/scheda/506620/la-strage-di-portella-della-ginestra-tra-storia-e-memoria-convegno-di-studi-nel-70o?i=3702145>, ultimo accesso: 13/01/2026